SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 286

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 7 dicembre 2010 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 15 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento a partire dall'anno 2011. Contemporaneamente sono state inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 30 gennaio 2011.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2011 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ministero della salute

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 268

DECRETO 10 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Nikolic Lenuta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A14335)*

DECRETO 10 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Jajaie Mihaela Tudosanu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A14336)*

DECRETO 10 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Todoran Aurelia Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A14337)*

DECRETO 10 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Taifas Lavinia Andreea, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A14338)*

DECRETO 11 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Dos Santos Oliveira Delma, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di operatore socio sanitario. *(10A14339)*

DECRETO 15 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Irimia Diana Gheorghe, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A14340)*

DECRETO 15 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Militaru Carmen, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A14341)*

DECRETO 15 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Faur Ioana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A14342)*

DECRETO 16 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Jakab Aniko', di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A14343)*

DECRETO 16 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Suarez Catunta Zoraida, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A14344)*

DECRETO 16 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Leon Corazon Tessi Betsi Lisset, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A14345)*

DECRETO 16 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Ion Raluca Madalina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A14346)*

DECRETO 16 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Cocora Criveanu Claudia Dorina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A14347)*

DECRETO 16 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Brateanu Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A14348)*

DECRETO 16 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Dinescu Alina Georgiana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A14349)*

DECRETO 16 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Greaca Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A14350)*

DECRETO 16 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Botorogu Marinela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A14351)*

DECRETO 16 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Gheorghe Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A14352)*

DECRETO 16 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Rebendics Beata Ramona, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A14353)*

DECRETO 16 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Burtea Ioana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A14354)*

DECRETO 16 novembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Bolobita Mihaita Dorin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A14355)*

DECRETO 16 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Cabulea Brindusa Tamara Simon, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A14356)*

DECRETO 16 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Petrencic Aurelia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A14357)*

DECRETO 16 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Zaleschi Ana Maria Andrei, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A14358)*

DECRETO 16 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Mężyńska Irena Aniela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A14359)*

DECRETO 16 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Sevilla Pérez Fabiola, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A14360)*

DECRETO 16 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Kołodziej Danuta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A14361)*

DECRETO 16 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Melnic Dorina Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A14362)*

DECRETO 16 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Hrapciuc Andreea Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A14363)*

DECRETO 16 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Chircu Pert Violeta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A14364)*

DECRETO 16 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Nagy Vasilica Mariana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A14365)*

DECRETO 16 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Csongvai Ildiko, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A14366)*

DECRETO 16 novembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Zbant Cristian Lucian, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A14367)*

DECRETO 16 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Popescu Violeta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A14368)*

DECRETO 17 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Bejan Cristina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di operatore socio sanitario. *(10A14369)*

DECRETO 17 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Tulbure Monica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A14370)*

DECRETO 17 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Lascu Petruta Laviana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A14371)*

DECRETO 17 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Serb Mihaela Pop, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A14372)*

DECRETO 17 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Tulitu Veronica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A14373)*

DECRETO 17 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Merlusca Ioana Adina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A14374)*

DECRETO 17 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Cerghizan Bianca, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A14375)*

DECRETO 17 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Grigori Valentina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A14376)*

DECRETO 17 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Ion Elena Diana Gheorghe, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A14377)*

DECRETO 18 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Vasiliu Gabriela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A14378)*

DECRETO 18 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Tote Florica Ionita, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A14379)*

DECRETO 18 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Timoficiuc Iuliana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A14380)*

DECRETO 18 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Cercel Gabriela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A14381)*

DECRETO 18 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Andrei Ana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A14382)*

DECRETO 18 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Florea Mariana Geanina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A14383)*

DECRETO 18 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Savu Fiorentina Mirela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A14384)*

DECRETO 18 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Gheorghe Stoian Georgeta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A14385)*

DECRETO 18 novembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Irimiea Costinel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A14386)*

DECRETO 18 novembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Suica Gabriel Trifonel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A14387)*

DECRETO 18 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Gaina Cristina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A14388)*

DECRETO 18 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Palos Florica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A14389)*

DECRETO 18 novembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Biclea Ionut Bogdan, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A14390)*

DECRETO 18 novembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Panaitescu Razvan, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A14391)*

DECRETO 18 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Oneci Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico. *(10A14392)*

DECRETO 18 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Stefan Loredana Adriana Crenianu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A14393)*

DECRETO 18 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Rus Maricica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A14394)*

DECRETO 18 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Bugeanu Georgeta Gina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A14395)*

DECRETO 18 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Drumas Niculina Mariana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A14396)*

DECRETO 22 novembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Ciprian Marin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(10A14397)*

DECRETO 22 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Ane Mary Floriana Poliana Cazan, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(10A14398)*

DECRETO 22 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Adina Miron, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(10A14399)*

DECRETO 22 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Suzanne Schaller, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A14400)*

DECRETO 22 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Martina Borsch, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A14401)*

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 20 ottobre 2010, n. **203**.

Regolamento recante disciplina del funzionamento del Comitato di sicurezza finanziaria ai sensi dell'articolo 3, comma 4 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e delle categorie di documenti formati o comunque rientranti nella disponibilità del Comitato, sottratti al diritto di accesso ai sensi dell'articolo 24, commi 1, lettera *a)* e 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disposizioni in materia di adozione di decreti ministeriali aventi natura regolamentare nelle materie di competenza del Ministro;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni;

Visto in particolare l'articolo 24, commi 1, lettera *a)* e 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che prevede che le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso;

Viste le risoluzioni emanate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite ai sensi del Capitolo VII della Carta delle Nazioni unite per contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale;

Viste, in particolare, le risoluzioni n. 1267/1999, n. 1333/2000, n. 1363/2001, n. 1390/2002, n. 1452/2002, n. 1455/2003, n. 1526/2004, n. 1566/2004, n. 1617/2005, n. 1730/2006 e n. 1735/2006 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite;

Vista la risoluzione n.1373/2001 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite;

Visti la posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio dell'Unione europea, del 27 dicembre 2001, ed il regolamento (CE) 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativi a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438, recante disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale;

Visti la posizione comune 2002/402/PESC del Consiglio dell'Unione europea, del 27 maggio 2002, ed il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, recanti specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama Bin Laden, alla rete Al Qaeda e ai Talebani e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 2003, n. 7, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno;

Visto il decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale;

Visto il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE e successive modificazioni;

Visto in particolare l'articolo 3, comma 4 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, che prevede che il funzionamento del Comitato di sicurezza finanziaria sia disciplinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Comitato stesso e che con lo stesso decreto siano disciplinati, altresì, le categorie di documenti, formati o comunque rientranti nella disponibilità del Comitato sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell'articolo 24, commi 1, lettera *a)* e 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124, recante norme sul sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione e successive modificazioni;

Visto in particolare l'articolo 5, comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che estende le competenze del Comitato di sicurezza finanziaria alla materia della prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario e di quello economico per fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo;

Vista, in particolare, la risoluzione n. 1822/2008 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite;

Visti i regolamenti comunitari emanati ai sensi degli articoli 60 e 301 del trattato istitutivo della Comunità europea per il contrasto dell'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale;

Considerata la necessità di stabilire i criteri operativi per assicurare il contributo dell'Italia, attraverso il Comitato di sicurezza finanziaria, alla formazione degli elenchi di soggetti da sottoporre alle misure di congelamento disposte dalle Nazioni unite e dall'Unione europea per contrastare il terrorismo e di disciplinare il procedimento per il rilascio di autorizzazioni in deroga ai vincoli del congelamento nonché quello relativo alla cancellazione dei soggetti dalle liste internazionali;

Rilevato che occorre realizzare un coordinamento tra le attività delle diverse amministrazioni coinvolte nella repressione e nel contrasto del finanziamento del terrorismo e dell'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale;

Considerata la necessità di assicurare celerità ed efficienza al processo decisionale del Comitato di sicurezza finanziaria attraverso il ricorso a procedure elettroniche per la formazione del consenso;

Su proposta del Comitato di sicurezza finanziaria;

Udito il parere della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, espresso in data 2 febbraio 2010;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'Adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 12 aprile 2010;

Vista la comunicazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, a `norma dell' articolo 17, comma 3 della citata legge n. 400 del 1988 effettuata con nota n. 4748 in data 25 giugno 2010;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Capo I

DISCIPLINA SUL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI SICUREZZA FINANZIARIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, COMMA 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO 22 GIUGNO 2007, N. 109.

Art. 1.

Comitato di sicurezza finanziaria

1 . Il Comitato di sicurezza finanziaria, di seguito denominato Comitato, è competente in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario ed economico per fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo nonché di contrasto dell'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.

2. Nel rispetto delle competenze attribuite al Ministro dell'economia e delle finanze dal decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, il Comitato è l'autorità italiana responsabile per l'attuazione delle misure di congelamento dei fondi e delle risorse economiche di persone fisiche, giuridiche, gruppi o entità disposte dalle Nazioni unite e dall'Unione europea per contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo nonché per il contrasto dell'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.

Art. 2.

Competenze

1. Nelle materie di competenza di cui all'articolo 1, comma 1 del presente regolamento, il Comitato svolge i compiti previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e dal decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 ed in particolare:

a) collabora con il Ministero dell'economia e delle finanze nella definizione delle politiche in materia ed esercita funzioni di coordinamento e analisi;

b) presenta al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 maggio di ogni anno, una relazione contenente la valutazione dell'attività di prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo e proposte dirette a renderla più efficace;

c) formula i previsti pareri nei seguenti casi:

1. adozione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, delle disposizioni attuative per l'esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela secondo quanto previsto dall'articolo 19, comma 2 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;

2. individuazione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, degli Stati extracomunitari il cui regime di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo possa essere ritenuto equivalente a quello previsto dalla direttiva 2005/60/CE, in base a quanto previsto dall'articolo 25, comma 2 del decreto legislativo citato;

3. autorizzazione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, ad applicare misure semplificate di identificazione nei casi di basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, conformemente all'articolo 26 del decreto legislativo citato;

4. adozione, da parte dell'Unità di informazione finanziaria, della Guardia di finanza e della Direzione investigativa antimafia, di misure volte ad assicurare la riservatezza sull'identità dei soggetti segnalanti, secondo quanto previsto dall'articolo 45, comma 5 del decreto legislativo citato;

5. modificazione ed integrazione dell'allegato tecnico al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze in base all'articolo 65, comma 2 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;

d) coordina l'elaborazione, da parte delle autorità competenti nei diversi settori, di un documento che individui indicatori di anomalia rilevanti al fine di segnalare le operazioni sospette, in base all'articolo 41, comma 3 del decreto legislativo citato;

e) nelle materie di sua competenza fornisce consulenza al Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Nelle materie di competenza indicate nell'articolo 1, comma 2 del presente regolamento, il Comitato esercita in particolare le seguenti funzioni:

l. formula alle competenti autorità delle Nazioni unite e dell'Unione europea proposte di designazione di individui o entità in base agli elementi informativi e ai dati ricevuti dalle competenti autorità ai sensi degli articoli seguenti del presente regolamento;

2. valuta le istanze di esenzione dal congelamento di fondi e risorse economiche presentate dai soggetti interessati, secondo quanto disposto dai regolamenti comuni-

tari o dai decreti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;

3. formula alle competenti autorità delle Nazioni unite e dell'Unione europea proposte di cancellazione dalle liste di soggetti designati, sulla base anche delle istanze presentate dai soggetti interessati;

4. riceve le comunicazioni dei provvedimenti di irrogazione delle sanzioni per le violazioni degli obblighi previsti in materia da parte delle autorità che applicano le sanzioni stesse;

5. propone l'adozione dei decreti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;

6. riceve, da parte del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, una relazione dettagliata sulla tipologia, la situazione giuridica, la consistenza patrimoniale e lo stato di utilizzazione dei beni nonché sull'esistenza dei contratti in corso, anche se non registrati o non trascritti, in caso di comunicazione di misure di congelamento;

7. formula parere obbligatorio e vincolante per l'adozione degli atti di straordinaria amministrazione da parte dell'Agenzia del demanio nell'ambito dell'attività di custodia, di amministrazione e gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento; per l'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività di impresa nel caso di aziende congelate e l'autorizzazione dell'apertura di appositi conti correnti intestati alla procedura; per l'autorizzazione di interventi necessari di manutenzione straordinaria su beni immobili congelati;

8. individua, con propria delibera, gli ulteriori dati ed informazioni riconducibili alle materie di competenza del Comitato che le pubbliche amministrazioni sono obbligate a trasmettere al Comitato stesso;

9. richiede accertamenti agli enti rappresentati nel Comitato, tenuto conto delle rispettive attribuzioni;

10. riceve, ogni tre mesi, la relazione dettagliata sullo stato dei beni e sulle attività compiute da parte dell'Agenzia del demanio;

11. in caso di cancellazione dalle liste o di autorizzazione all'esenzione dal congelamento di risorse economiche, chiede al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza di darne comunicazione all'avente diritto secondo le modalità di cui all'articolo 137 e seguenti del codice di procedura civile e di informare l'Agenzia del demanio ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 12, comma 12 del decreto legislativo n. 109 del 2007.

Art. 3.

Svolgimento dei lavori

1. Il Comitato si riunisce su iniziativa del presidente ovvero su richiesta di uno dei suoi componenti, su convocazione della segreteria tecnica previo invio dell'ordine del giorno.

2. Ciascuna amministrazione rappresentata nel Comitato designa preventivamente il supplente che sostituisce il membro effettivo nelle riunioni in caso di impedimento.

3. I supplenti di cui al comma 2 sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sulla base delle designazioni effettuate da ciascuna amministrazione.

4. In luogo dei componenti del Comitato e in caso di impedimento temporaneo e assoluto a prendere parte alle riunioni, i supplenti di cui al secondo comma possono partecipare alle stesse con diritto al voto.

5. Il Comitato è regolarmente costituito in riunione quando sono presenti almeno i due terzi delle amministrazioni ivi rappresentate e delibera a maggioranza dei presenti.

6. Il Comitato può altresì assumere decisioni e deliberare attraverso scambio di messaggi di posta elettronica, su proposta del Presidente. La proposta si intende approvata ove la maggioranza dei suoi membri manifesti, tramite messaggio di posta elettronica, il consenso, espresso entro il termine di volta in volta convenuto, fermo restando l'obbligo di confermare successivamente il consenso con nota cartacea sottoscritta dal componente del Comitato o da un sostituto all'uopo delegato. Il mancato invio del messaggio di posta elettronica nel termine convenuto equivale a voto contrario. È fatta salva, in ogni caso, la facoltà di ciascuno dei componenti il Comitato di chiedere che la proposta sia sottoposta al Comitato stesso in sede di riunione collegiale ai sensi del comma precedente.

7. Il resoconto ed il verbale dello svolgimento dei lavori sono firmati dal segretario e dal presidente.

8. Il presidente del Comitato può invitare a partecipare alle riunioni rappresentanti di altri enti o istituzioni, inclusi rappresentanti dei servizi per la informazione e la sicurezza, secondo le materie all'ordine del giorno. Tali rappresentanti non hanno diritto di voto. Ove sia necessario per acquisire pareri ed elementi informativi, partecipano alle riunioni del Comitato anche rappresentanti dei consigli nazionali degli ordini professionali e delle associazioni private di categoria.

9. Le funzioni di segreteria tecnica del Comitato sono assicurate dal Dipartimento del Tesoro, Direzione V, del Ministero dell'economia e delle finanze.

10. In ogni caso ai componenti del Comitato, effettivi e supplenti, non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese.

Art. 4.

Rete a supporto delle attività del Comitato

1.Il Comitato si avvale, nello svolgimento della propria attività, di una rete che lo coadiuva e supporta nelle questioni di cui è competente.

2. La rete è composta da rappresentanti designati dalle diverse amministrazioni componenti il Comitato.

3. La rete svolge un'attività di analisi, coordinamento e sintesi sulle questioni all'ordine del giorno delle riunioni del Comitato, può raccogliere informazioni a supporto dei lavori del Comitato ed esamina i temi che vengono sottoposti alla sua attenzione.

4. Ai rappresentanti delle diverse amministrazioni partecipanti ai lavori della rete non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese.

Art. 5.

Scambio di informazioni

1 . Le amministrazioni rappresentate nel Comitato, ciascuna sulla base delle proprie attribuzioni, trasmettono al Comitato periodici aggiornamenti sulle informazioni, i dati e la situazione complessiva relativi ai nominativi inseriti su proposta italiana nelle liste, compresi gli aggiornamenti sulle attività congelate. A tal fine il Ministero della giustizia coordina i flussi informativi provenienti dagli uffici giudiziari relativi alle vicende processuali dei soggetti inseriti nelle liste.

Art. 6.

Proposte di designazione

1. Il Comitato, sulla base delle informazioni fornite in base all'articolo 7, di quelle provenienti da autorità internazionali e Stati esteri, ovvero altrimenti acquisite, può formulare alle competenti autorità internazionali delle Nazioni unite e dell'Unione europea, proposte di designazione di individui o entità da inserire nelle relative liste.

2. A tal fine, il Comitato può tenere conto dei seguenti elementi:

a) dell'esistenza di elementi di fatto che indichino una partecipazione attiva, o di supporto, di individui o entità ad attività terroristiche;

b) dell'esistenza di un procedimento penale o di provvedimenti di natura giurisdizionale a carico del designando;

c) della idoneità degli elementi informativi raccolti ad assicurare, secondo criteri di ragionevolezza, la corretta identificazione dei soggetti indicati, al fine di evitare il possibile coinvolgimento di soggetti diversi con generalità identiche o simili;

d) di eventuali relazioni tra i soggetti di cui si propone il congelamento ed individui o entità già inseriti nelle liste;

e) dell'adozione, nei confronti dello stesso soggetto, gli altre misure sanzionatorie previste in ottemperanza alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite ai sensi del capitolo VII della Carta delle Nazioni unite, ed alle Posizioni Comuni dell'Unione europea di cui alle premesse del presente regolamento, per contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale;

f) nonché di ogni informazione rilevante in suo possesso.

3. Il Comitato contatta, per il tramite del Ministero degli affari esteri, lo Stato o gli Stati di cittadinanza e residenza di individui o entità di cui intende proporre l'inserimento nelle liste al fine di cercare informazioni aggiuntive rispetto a quelle già in suo possesso.

4. Al fine di assicurare il coordinamento internazionale, il Comitato può altresì condividere la proposta di designazione con gli organismi che svolgono simili funzioni negli altri Paesi.

5. Il Comitato trasmette la proposta motivata di inserimento dei soggetti designandi, per il tramite del Ministero degli affari esteri, ai competenti organismi delle Nazioni unite o dell'Unione europea.

6. Dell'avvenuto inserimento del nominativo di individui o entità nelle liste è data comunicazione, a cura della Segreteria del Comitato, a tutte le amministrazioni rappresentate nel Comitato stesso.

Art. 7.

Compiti delle forze di polizia

1. Le forze di polizia, d'intesa con l'autorità giudiziaria quando necessario, trasmettono la propria proposta motivata di segnalazione di soggetti al Comitato indicando:

a) i fatti accertati ed i riscontri emersi nell'attività di indagine;

b) il ruolo, i capi di imputazione e l'impianto probatorio a carico di ciascun indagato;

c) le fonti e le tecniche di finanziamento dell'attività terroristica;

d) gli elementi utili per la corretta identificazione dei soggetti segnalati;

e) ogni altro elemento indiziario o probatorio che ritengano opportuno.

2. Alla richiesta di segnalazione sono allegati la copia degli eventuali provvedimenti giurisdizionali, una nota informativa in lingua inglese e gli ulteriori documenti richiesti dalle procedure internazionali di designazione, e le schede dei soggetti che si intendono proporre, contenenti:

a) le generalità;

b) i rapporti di parentela;

c) il luogo di residenza e di domicilio;

d) i precedenti penali e di polizia.

3. Per ogni segnalazione pervenuta, il Comitato può attivare la Guardia di Finanza per l'acquisizione dei precedenti fiscali e sviluppare gli accertamenti riguardanti la posizione economica, finanziaria e patrimoniale dei soggetti in via di designazione.

Art. 8.

Notifica di avvenuta iscrizione nelle liste

1. Il Comitato riceve, tramite il Ministero degli affari esteri, comunicazione della decisione di inserimento nelle liste internazionali delle entità e degli individui cittadini o residenti in Italia.

2. A seguito dell'entrata in vigore del regolamento comunitario che dispone il congelamento dei fondi e delle risorse economiche ovvero dei decreti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, il Comitato, avvalendosi del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, notifica ai soggetti di cui al comma 1, con le modalità di cui agli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, l'avvenuto inserimento dei loro nominativi nelle liste comunicando altresì:

a) la parte pubblica dei motivi che sono a fondamento della decisione di inserimento;

b) le misure di congelamento loro imposte;

c) gli effetti delle misure di congelamento e le sanzioni per la loro inosservanza;

d) i casi in cui è possibile chiedere la cancellazione dalle liste;

e) l'autorità, nazionale ed internazionale, competente a ricevere la richiesta di cancellazione;

f) i presupposti e le modalità per richiedere l'autorizzazione in deroga;

g) le autorità, nazionali, ed internazionali, competenti a ricevere i ricorsi avverso i provvedimenti adottati.

3. L'unità di informazione finanziaria agevola la diffusione dell'inserimento nelle liste dei soggetti di cui al comma 1 sia presso gli intermediari finanziari sia presso i collegi e gli ordini professionali.

Art. 9.

Aggiornamento delle liste

1. Il Comitato riesamina periodicamente e sulla base di quanto stabilito dagli organismi internazionali, la posizione dei soggetti inseriti nelle liste internazionali al fine di assicurare l'aggiornamento delle informazioni e verificare la permanenza delle condizioni che hanno determinato l'inserimento dei loro nominativi.

Art. 10.

Procedura di cancellazione dalle liste

1. Il Comitato, di propria iniziativa o su richiesta motivata del soggetto interessato ovvero nell'ambito delle procedure internazionali, può formulare al Comitato sanzioni presso le Nazioni unite e al Consiglio dell'Unione europea, proposte di cancellazione dalle liste internazionali di individui o entità, per il tramite del Ministero degli affari esteri.

2. A tal fine il Comitato può tenere conto dell'esito dell'eventuale procedimento penale e di ogni altro elemento rilevante che indichi l'assenza di un coinvolgimento attuale in qualsiasi attività che abbia finalità di terrorismo.

3. Prima di proporre la cancellazione dalle liste, il Comitato ne dà comunicazione, per il tramite del Ministero degli affari esteri, allo Stato designante.

4. Copia della decisione degli organismi internazionali relativa alla cancellazione dalle liste è notificata dal Comitato ai soggetti interessati con modalità idonea a comprovarne la ricezione, eventualmente anche avvalendosi del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.

5. In caso di cancellazione dalle liste, il Comitato provvede alla restituzione delle risorse economiche secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 12 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109.

6. L'Unità di informazione finanziaria cura la diffusione della cancellazione dalle liste dei soggetti di cui al comma 1 sia presso gli intermediari finanziari sia presso i collegi e gli ordini professionali.

Art. 11.

Procedura di esenzione dal congelamento di fondi e risorse economiche

1. Le istanze volte a richiedere esenzioni dal congelamento secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 11 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, devono essere motivate e corredate da idonea documentazione.

2. L'esenzione dal congelamento può essere concessa in base alle modalità e per le necessità previste dalla normativa europea ed internazionale di riferimento.

3. Il Comitato individua le modalità operative di autorizzazione alle esenzioni.

4. Il Comitato stabilisce l'ordine di trattazione delle istanze pervenute, anche tenendo conto della ricorrenza di ragioni umanitarie o di particolari motivi d'urgenza.

5. In caso di autorizzazione all'esenzione dal congelamento di risorse economiche, il Comitato provvede secondo quanto previsto dell'articolo 12,.comma 12 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109.

Art. 12.

Gestione dei beni non finanziari oggetto di congelamento

1. In materia di custodia, amministrazione e gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento, il Comitato può individuare, in relazione alla situazione di fatto, le modalità operative più idonee per attuare, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, il congelamento delle risorse economiche ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109.

Art. 13.

Clausola di invarianza finanziaria

1. L'attuazione delle disposizioni del presente Capo non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Capo II

DISCIPLINA DELLE CATEGORIE DI DOCUMENTI,FORMATI O COMUNQUE RIENTRANTI NELLA DISPONIBILITÀ DEL COMITATO, SOTTRATTI AL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI AI SENSI DELL'ARTICOLO 24, COMMI 1, LETTERA A) E 2 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241.

Art. 14.

Documenti sottratti all'accesso

l. Ferma restando l'osservanza delle norme con cui le pubbliche amministrazioni rappresentate nel Comitato individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso, sono esclusi dall'accesso, ai sensi dell'articolo 24, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i seguenti documenti formati o detenuti dal Comitato, attinenti alla

sicurezza, alla difesa nazionale e alla continuità e correttezza delle relazioni internazionali:

a) i resoconti dello svolgimento dei lavori presso il Comitato;

b) i documenti contenenti scambi di informazioni tra autorità componenti il Comitato, il Comitato stesso e autorità internazionali o Stati esteri;

c) atti, studi, analisi, proposte e relazioni che riguardano la posizione italiana nell'ambito dei procedimenti di inserimento e cancellazione dalle liste internazionali di persone ed entità sospettati di terrorismo, ad eccezione delle parti pubbliche dei motivi che sono a fondamento della decisione di inserimento;

d) atti, studi, analisi, proposte e relazioni che riguardano le strategie di lotta al finanziamento del terrorismo nonché attività ispettive ed indagini in corso da parte delle forze di polizia rappresentate nel Comitato.

2. Quando un documento detenuto dal Comitato riguarda informazioni relative ad uno Stato estero ovvero ad un'istituzione internazionale, l'accesso a tale documento è consentito quando lo Stato o l'istituzione coinvolti acconsentono alla divulgazione delle relative informazioni e della propria identità.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 20 ottobre 2010

Il Ministro: TREMONTI

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 2010
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 8 Economia e finanze,foglio n. 77

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, dei testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (*G.U.* 12 settembre 1988, n. 214, S.O.):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.»

— La legge 7 agosto 1990, n. 241, (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni), è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 agosto 1990, n. 192.

— Si riporta il testo dell'art. 24, commi 1, lettera *a)* e 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (*G.U.* del 18 agosto 1990, n. 192):

«Art. 24 *(Esclusione dal diritto di accesso).* — 1. Il diritto di accesso é escluso:

a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801 e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;

b) - d) (*omissis*).

2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso ai sensi del comma 1.»

— La Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 1267/1999 è stata pubblicata il 15 ottobre 1999.

— La Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n.1333/2000 è stata pubblicata il 19 dicembre 2000.

— La Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n.1363/2001 è stata pubblicata il 30 luglio 2001.

— La Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 1390/2002 è stata pubblicata il 28 gennaio 2002.

— La Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 1452/2002 è stata pubblicata il 20 dicembre 2002.

— La Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 1455/2003 è stata pubblicata il 17 gennaio 2003.

— La Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 1526/2004 è stata pubblicata il 30 gennaio 2004.

— La Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 1566/2004 è stata pubblicata l'8 ottobre 2004.

— La Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 1617/2005 è stata pubblicata il 29 luglio 2005.

— La Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 1730/2006 è stata pubblicata il 19 dicembre 2006.

— La Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n.1735/2006 è stata pubblicata il 22 dicembre 2006.

— La Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n.1373/2001 è stata pubblicata il 28 settembre 2001.

— La Posizione Comune 2001/931/PESC - relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo - è stata pubblicata nella G.U.C.E. legge n. 344 del 28 dicembre 2001.

— Il Regolamento (CE) 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001 - recanti specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama Bin Laden, alla rete Al Qaeda e ai Talebani e successive modificazioni – è stato pubblicato nella G.U.C.E. del 28 dicembre 2001, legge n. 344.

— Il decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374 (Disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionali), è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 ottobre 2001, n. 244, e convertito, con modificazioni, della legge 15 dicembre 2001, n. 438 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 dicembre 2001, n. 293.

— La Posizione Comune 2002/402/PESC del Consiglio dell'Unione europea, del 27 maggio 2002 è stata pubblicata nella G.U.C.E. del 29 maggio 2002, L 139/4.

— Il Regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002 - recante specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama Bin Laden, alla rete Al Qaeda e ai Talebani e successive modificazioni - è stato pubblicato nella G.U.C.E. del 29 maggio 2002, L 139.

— La legge 14 gennaio 2003, n. 7 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno), è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 gennaio 2003, n. 21.

— Il decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 (Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale), è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 gennaio 2003, n. 21 e convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° agosto 2005, n. 177.

— Il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 (Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE), è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 luglio 2007, n. 17.

— La legge 3 agosto 2007, n. 124 (Norme sul sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto), è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 agosto 2007, n. 187.

— Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione), è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 dicembre 2007, n. 290.

— Si riporta il testo dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (*G.U.* del 14 dicembre 2007, n. 290):

«3. Ferme restando le competenze di cui all'art. 3 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, il Comitato di sicurezza finanziaria svolge le seguenti attività:

a) funzioni di analisi e coordinamento in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario e di quello economico a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;

b) entro il 30 maggio di ogni anno presenta al Ministro dell'economia e delle finanze una relazione contenente la valutazione dell'attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e proposte dirette a renderla più efficace. A tale fine la UIF, le autorità di vigilanza di settore, le amministrazioni interessate, gli ordini professionali, la Guardia di finanza e la DIA forniscono, entro il 30 marzo di ogni anno, i dati statistici e le informazioni sulle attività rispettivamente svolte, nell'anno solare precedente, nell'ambito delle funzioni di vigilanza e controllo. In particolare,- e! compito dell'UIF indicare, quanto meno, il numero di segnalazioni di operazioni sospette ricevute e il seguito dato a tali segnalazioni; è compito della Guardia di finanza e della DIA indicare, quanto meno, il numero di casi investigati; è compito del Ministero della giustizia indicare, quanto meno, il numero di persone perseguite, di persone condannate per reati di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e gli importi dei beni congelati, sequestrati o confiscati, ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;

c) formula i pareri richiesti ai sensi del presente decreto;

d) fornisce consulenza sulla materia oggetto del presente decreto al Ministro dell'economia e delle finanze.».

— La Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 1822/2008 è stata pubblicata il 30 giugno 2008.

— Si riporta il testo dell'art. 27, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (*G.U.* del 18 agosto 1990, n. 192):

«Art. 27 *(Esclusioni)*. — 1. Quando la Commissione europea adotta, con riferimento ad un Paese terzo una decisione a norma dell'art. 40, paragrafo 4, della direttiva, gli enti e le persone soggetti al presente decreto non possono applicare obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela agli enti creditizi e finanziari o società quotate del Paese terzo in questione o ad altri soggetti in base a situazioni che rispettano i criteri tecnici stabiliti dalla Commissione europea a norma dell'art. 40, paragrafo 1, lettera *b)*, della direttiva.».

Note all'art. 1:

— Il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 (Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE), è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 luglio 2007, n. 172.

— Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione), è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 dicembre 2007, n. 290.

Note all'art. 2:

— Per i riferimenti del d.lgs. n. 109 del 2007 e n. 231 del 2007 si veda nelle note all'art. 1.

— Si riporta il testo dell'art. 19, comma 2 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231:

«2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, può adottare, con proprio decreto, disposizioni attuative per l'esecuzione degli adempimenti di cui al comma 1.»

— Si riporta il testo dell'art. 25, comma 2 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231:

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, individua gli Stati extracomunitari il cui regime è ritenuto equivalente».

— Si riporta il testo dell'art. 26 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231:

«Art. 26 *(Criteri tecnici e procedure semplificate di adeguata verifica della Clientela)*. — 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, può autorizzare l'applicazione, in tutto o in parte, degli obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela a soggetti e prodotti che presentano un basso rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo, in base ai criteri di cui all'Allegato tecnico.».

— Si riporta il testo dell'art. 45 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231:

«Art. 45 *(Tutela della riservatezza)*. — 1. I soggetti obbligati alla segnalazione ai sensi dell'art. 41 adottano adeguate misure per assicurare la massima riservatezza dell'identità delle persone che effettuano la segnalazione. Gli atti e i documenti in cui sono indicate le generalità di tali persone sono custoditi sotto la diretta responsabilità del titolare dell'attività o del legale rappresentante o del loro delegato.

2. Gli ordini professionali di cui all'art. 43, comma 2, adottano adeguate misure per assicurare la massima riservatezza dell'identità dei professionisti che effettuano la segnalazione. Gli atti e i documenti in cui sono indicate le generalità di tali persone sono custoditi sotto la diretta responsabilità del presidente o di un soggetto da lui delegato.

3. La UIF, la Guardia di finanza e la DIA possono richiedere ulteriori informazioni ai fini dell'analisi o dell'approfondimento investigativo della segnalazione ai sensi dell'art. 47 al soggetto che ha effettuato la segnalazione e a quelli, comunque destinatari degli obblighi ai sensi dell'art. 10, cui la segnalazione è collegata secondo le seguenti modalità:

a) nel caso di segnalazione effettuata con le modalità di cui agli articoli 42 e 44, le informazioni sono richieste all'intermediario finanziario e a quelli, comunque destinatari degli obblighi ai sensi dell'art. 10, cui la segnalazione è collegata o alla società di revisione di cui all'art. 13, comma 1, lettera *a)*;

b) nel caso degli ordini professionali individuati ai sensi dell'art. 43, comma 2, le informazioni sono richieste all'ordine competente;

c) nel caso di segnalazione effettuata da professionista che non si avvale dell'ordine professionale, ovvero dagli altri soggetti di cui agli articoli 10, comma 2, lettere *e)*, 13, comma 1, lettera *b)*, e 14, le informazioni sono richieste al segnalante, adottando adeguate misure al fine di assicurare la riservatezza di cui al comma 5.

4. La trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette, le eventuali richieste di approfondimenti, nonché gli scambi di informazioni, attinenti alle operazioni sospette segnalate, tra la UIF, la Guardia di finanza, la DIA, le autorità di vigilanza e gli ordini professionali avvengono per via telematica, con modalità idonee a garantire la rifèribilità della trasmissione dei dati ai soli soggetti interessati, nonché l'integrità delle informazioni trasmesse.

5. La UIF, la Guardia di finanza e la DIA adottano, anche sulla base di protocolli d'intesa e sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, adeguate misure per assicurare la massima riservatezza dell'identità dei soggetti che effettuano le segnalazioni.

6. In caso di denuncia o di rapporto ai sensi degli articoli 331 e 347 del codice di procedura penale, l'identità delle persone fisiche e dei soggetti comunque destinatari degli obblighi ai sensi dell'art. 10 che hanno effettuato le segnalazioni, anche qualora sia conosciuta, non è menzionata.

7. L'identità delle persone fisiche e dei soggetti comunque destinatari degli obblighi ai sensi dell'art. 10 può essere rivelata solo quando l'autorità giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede.

8. Fuori dalle ipotesi di cui al comma 7, in caso di sequestro di atti o documenti si adottano le necessarie cautele per assicurare la riservatezza dell'identità delle persone fisiche e dei soggetti comunque

destinatari degli obblighi ai sensi dell'art. 10 che hanno effettuato le segnalazioni.».

— Si riporta il testo dell'art. 65 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231:

«Art. 65. *(Allegato tecnico).* — 1. Ai fini della corretta individuazione dei soggetti di cui all'art. 1, comma 2, lettere *o)* e *u)*, nonché della corretta applicazione degli articoli 19, comma 1, lettera *a)*, e 26, si fa riferimento a quanto previsto nell'Allegato tecnico al presente decreto.

2. L'Allegato tecnico di cui al comma 1, è modificato o integrato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria.».

— Si riporta il testo dell'art. 41, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231:

«3. Gli indicatori di anomalia elaborati ai sensi del comma 2 sono sottoposti prima della loro emanazione al Comitato di sicurezza finanziaria per assicurarne il coordinamento.».

— Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109:

«Art. 4 *(Misure per dare diretta attuazione alle risoluzioni adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite per il contrasto del finanziamento del terrorismo e nei confronti dell'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale).* — 1. Al fine di dare esecuzione alle misure di congelamento di fondi e risorse economiche stabilite dalle risoluzioni adottate ai sensi del Capitolo VII della Carta delle Nazioni unite dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite per contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e nei confronti dell'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, nelle more dell'adozione delle relative deliberazioni dell'Unione europea, fatte salve le iniziative dell'autorità giudiziaria in sede penale, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri, dispone con decreto, su proposta del Comitato di sicurezza finanziaria, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenuti da persone fisiche, giuridiche, gruppi o entità, designati, secondo i criteri e le procedure stabiliti dalle medesime risoluzioni, dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite o da un suo Comitato. Con il medesimo decreto sono individuate, sulla base delle disposizioni contenute nelle risoluzioni, le esenzioni dal congelamento.».

— Si riporta il testo dell'art. 12, comma 12 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109:

«12. In caso di cancellazione dalle liste o di autorizzazione all'esenzione dal congelamento di risorse economiche, il Comitato chiede al Nucleo speciale polizia valutaria della Guardia di finanza di darne comunicazione all'avente diritto, con le modalità di cui agli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile. Con la medesima comunicazione, l'avente diritto è altresì invitato a prendere in consegna i beni entro centottanta giorni ed è informato di quanto disposto dai successivi commi 13 e 14. Il Comitato chiede inoltre al suddetto Nucleo speciale di informare l'Agenzia del demanio, la quale provvede alla restituzione delle risorse economiche, con l'ausilio del Nucleo speciale polizia valutaria ove la medesima Agenzia ne faccia richiesta. Nel caso di beni immobili, mobili registrati, società o imprese, analoga comunicazione è trasmessa ai competenti uffici per l'annotazione nei pubblici registri della cancellazione del congelamento.

Note all'art. 8:

— Per il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 si veda nelle note all'art. 2.

Note all'art. 10:

— Per il testo dell'art. 12, comma 12 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 si veda nelle note all'art. 2.

Note all'art. 11:

— Si riporta il testo dell'art. 3, comma 11 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109:

«11. Il Comitato è l'autorità competente a valutare le istanze di esenzione dal congelamento di fondi e risorse economiche presentate dai soggetti interessati, secondo quanto disposto dai regolamenti comunitari o dai decreti di cui all'art. 4.»

Per il testo dell'art. 12, comma 12 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 si veda nelle note all'art. 2.

Note all'art. 12:

— Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109:

«Art. 12 *(Compiti dell'agenzia del demanio).* — 1. Ferme restando le disposizioni di cui ai decreti legislativi 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, l'Agenzia del demanio provvede alla custodia, all'amministrazione ed alla gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento. Se vengono adottati, nell'ambito di procedimenti penali o amministrativi, provvedimenti di sequestro o confisca, aventi ad oggetto le medesime risorse economiche, alla gestione provvede l'autorità che ha disposto il sequestro o la confisca. Resta salva la competenza dell'Agenzia del demanio allorquando la confisca, disposta ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero ai sensi dell'art. 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazione, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, diviene definitiva. Resta altresì salva la competenza dell'Agenzia del demanio allorquando, in costanza di congelamento, gli atti di sequestro o confisca sono revocati.

2. L'Agenzia del demanio, sulla base degli elementi di fatto e di diritto risultanti dalla relazione trasmessa dal Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e sulla base di ogni altra informazione disponibile, provvede in via diretta, ovvero mediante la nomina di un custode o di un amministratore, allo svolgimento delle attività di cui al comma 1. A tale fine può compiere, direttamente ovvero tramite l'amministratore, tutti gli atti di ordinaria amministrazione. Per gli atti di straordinaria amministrazione è necessario il parere favorevole del Comitato.

3. L'Agenzia del demanio nomina e revoca i custodi e gli amministratori. Gli amministratori sono scelti di norma tra funzionari di comprovata capacità tecnica appartenenti a pubbliche amministrazioni nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, in caso di aziende o imprese, anche tra eserciti la professione di avvocato e dottore commercialista. In ogni caso non possono essere nominati amministratori di aziende o imprese sottoposte a congelamento il coniuge, i figli o coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti designati.

4. L'amministratore nell'esercizio delle sue funzioni riveste la qualifica di pubblico ufficiale e provvede all'espletamento dell'incarico secondo le direttive dell'Agenzia del demanio. Egli fornisce i rendiconti ed il conto finale della sua attività ed esprime, se richiesto, la propria valutazione in ordine alla possibilità di prosecuzione o ripresa dell'attività produttiva.

5. L'amministratore e il custode operano sotto il diretto controllo dell'Agenzia del demanio.

6. Alla copertura dei rischi connessi all'incarico svolto dall'amministratore, dal custode e dal personale dell'Agenzia del demanio si provvede mediante stipula di polizza di assicurazione.

7. Nel caso di congelamento di aziende che comportino l'esercizio di attività di impresa, il Comitato esprime parere vincolante in ordine alla prosecuzione della relativa attività, autorizzando l'apertura di appositi conti correnti intestati alla procedura. Il Comitato esprime analogo parere anche nel caso di beni immobili per i quali si rendano necessari interventi di manutenzione straordinaria.

8. Le spese necessarie o utili per la conservazione e l'amministrazione dei beni sono sostenute dall'Agenzia del demanio o dall'amministratore mediante prelevamento dalle somme riscosse a qualunque titolo. Se dalla gestione dei beni sottoposti a congelamento non è ricavabile denaro sufficiente per il pagamento delle spese, alle stesse si provvede mediante prelievo dai fondi stanziati sull'apposito capitolo di spesa del bilancio dello Stato di cui all'art. 15, con diritto di recupero nei confronti del titolare del bene in caso di cessazione della misura di congelamento, da esercitarsi anche con le modalità di cui all'art. 1, comma 274, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

9. Il compenso dell'amministratore è stabilito, sentito il Comitato, dall'Agenzia del demanio, tenuto conto del valore commerciale del patrimonio amministrato, dell'opera prestata, delle tariffe professionali o locali e degli usi. Il compenso del custode è stabilito, sentito il Comitato, dall'Agenzia del demanio, tenuto conto dell'opera prestata, delle tariffe professionali o locali e degli usi. Le somme per il pagamento dei suddetti compensi sono inserite nel conto della gestione; qualora le disponibilità del predetto conto non siano sufficienti per il pagamento delle anzidette spese l'Agenzia del demanio provvede secondo le modalità previste al comma 8, senza diritto a recupero.

10. Le liquidazioni di cui al comma 9 sono effettuate prima della redazione del conto finale. In relazione alla durata dell'amministrazione o della custodia e per gli altri giustificati motivi, l'Agenzia del demanio concede, su richiesta dell'amministratore o del custode e sentito il Comitato, acconti sul compenso finale.

11. L'Agenzia del demanio trasmette ogni tre mesi al Comitato una relazione dettagliata sullo stato dei beni e sulle attività compiute.

12. In caso di cancellazione dalle liste o di autorizzazione all'esenzione dal congelamento di risorse economiche, il Comitato chiede al Nucleo speciale polizia valutaria della Guardia di finanza di darne comunicazione all'avente diritto, con le modalità di cui agli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile. Con la medesima comunicazione, l'avente diritto è altresì invitato a prendere in consegna i beni entro centottanta giorni ed è informato di quanto disposto dai successivi commi 13 e 14. Il Comitato chiede inoltre al suddetto Nucleo speciale di informare l'Agenzia del demanio, la quale provvede alla restituzione delle risorse economiche, con l'ausilio del Nucleo speciale polizia valutaria ove la medesima Agenzia ne faccia richiesta. Nel caso di beni immobili, mobili registrati, società o imprese, analoga comunicazione è trasmessa ai competenti uffici per l'annotazione nei pubblici registri della cancellazione del congelamento.

13. Dopo che sono cessate le misure di congelamento e finché non avviene la consegna, l'Agenzia del demanio provvede alla gestione delle risorse economiche:

a) con le modalità di cui ai commi 8 e 9, fino alla scadenza del termine di centottanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 12;

b) con oneri a carico dell'avente diritto, successivamente alla scadenza del termine di centottanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 12.

14. Se nei diciotto mesi successivi alla comunicazione di cui al comma 12 l'avente diritto non si presenta a ricevere la consegna delle risorse economiche di cui è stata disposta la restituzione, l'Agenzia del demanio provvede alla vendita delle stesse. Per i beni mobili e mobili registrati si osservano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189.

15. I beni immobili e i beni costituiti in azienda ovvero in società, decorso il suddetto termine di diciotto mesi dalla comunicazione di cui al comma 12, sono acquisiti al patrimonio dello Stato e gestiti, prioritariamente per finalità sociali, secondo le disposizioni di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

16. Il provvedimento che dispone la vendita o l'acquisizione è comunicato all'avente diritto ed è trasmesso, per estratto, ai competenti uffici, ai fini della trascrizione nei pubblici registri. Le somme ricavate dalla vendita sono depositate dall'Agenzia del demanio su un conto corrente vincolato. Decorsi tre mesi dalla vendita, se nessuno ha provato di avervi diritto, le somme ricavate dalla vendita sono devolute all'erario.

17. Se le cose non possono essere custodite senza pericolo di deterioramento o senza rilevante dispendio, previa comunicazione all'avente diritto, l'Agenzia del demanio provvede alla vendita in ogni momento.

18. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede secondo quanto disposto all'art. 15.»

Note all'art. 14:

— Si riporta il testo dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (*G.U.* del 18 agosto 1990, n. 192):

«2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso ai sensi del comma 1.».

10G0225

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 novembre 2010.

Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, concernente «Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato» ;

Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, recante «Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di Tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare l'articolo 2;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo il quale prevede, tra l'altro, che la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede all'autonoma gestione delle spese nei limiti delle disponibilità iscritte in appositi programmi dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e che il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, stabilisce la struttura dei bilanci e la disciplina della gestione delle spese, in coerenza con i criteri di classificazione della spesa del bilancio statale, tenendo conto delle peculiari esigenze della Presidenza;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2002 recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343, recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo

30 luglio 1999, n. 303, sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Decreta:

Capo I

AUTONOMIA FINANZIARIA E BILANCIO DI PREVISIONE

Art. 1.

Denominazioni

1. Nel presente decreto sono denominati:

decreto legislativo: il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

a) Presidenza e Presidente rispettivamente la Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Presidente del Consiglio dei ministri;

b) Ministri e Sottosegretari: i Ministri senza portafoglio ed i Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri responsabili di strutture;

c) Segretariato generale, Segretario generale e Vicesegretario generale: rispettivamente il Segretariato generale, il Segretario generale e il Vicesegretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri;

d) Dipartimenti: i Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri e gli uffici ad essi equiparati, ivi compresi quelli affidati a Ministri o Sottosegretari ai sensi degli articoli 9, 20 e 21, comma 6, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

e) Ufficio: l'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile già Ufficio bilancio e ragioneria del Segretariato generale;

f) legge e regolamento per la contabilità generale dello Stato: rispettivamente il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato» ed il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»;

g) I.S.T.: Istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato approvate con decreto ministeriale 29 maggio 2007;

h) d.P.C.M. di organizzazione: d.P.C.M. 23 luglio 2002 recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri».

Art. 2.

Autonomia finanziaria

1. La Presidenza, in attuazione dell'articolo 8 del decreto legislativo, provvede autonomamente alla gestione delle risorse finanziarie necessarie ai propri fini istituzionali in base alle norme del presente decreto.

2. La Presidenza redige ed aggiorna periodicamente le guide pratiche in cui sono indicati, anche attraverso la predisposizione di moduli e schemi, le istruzioni relative alle procedure ed i criteri da seguire per l'adozione degli atti e lo svolgimento delle attività di gestione. Tali guide sono approvate dal Segretario generale, su proposta del Capo del Dipartimento o dell'Ufficio autonomo competente.

3. La Presidenza può contribuire, con proprie risorse ed entro i limiti delle disponibilità annuali iscritte nel bilancio di previsione, al rimborso parziale delle spese sostenute da soggetti pubblici o privati, che non abbiano finalità di lucro, per la realizzazione di progetti culturali o sociali di alta rilevanza. La determinazione di contribuire finanziariamente al progetto è assunta con provvedimento del Presidente.

Art. 3.

Poteri del Segretario generale

1. Il Segretario generale è responsabile del funzionamento del Segretariato Generale ed è titolare del potere di direttiva ai sensi degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Il Segretario generale emana entro il 15 settembre la direttiva per la formulazione dello schema di bilancio annuale e pluriennale.

Art. 4.

Poteri dei dirigenti

1. Alla dirigenza sono attribuiti il potere e la responsabilità della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante i poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Il Segretario generale e i Ministri senza portafoglio assegnano le risorse per l'espletamento di tali compiti ai capi dipartimento e ai responsabili degli uffici autonomi. La gestione delle risorse ad essi assegnate può essere delegata ai direttori generali coordinatori degli uffici e da questi, ove ritenuto funzionale, ai dirigenti dei servizi.

2. Il budget di gestione è supportato dal sistema di contabilità gestionale e dal sistema di contabilità analitica.

3. I budget di gestione definiscono: *a)* la pianificazione operativa (obiettivi/risultati); *b)* l'organizzazione delle risorse umane, strumentali e tecnologiche; *c)* le quote di stanziamento.

4. L'assegnazione dei budget ai dirigenti comprende obiettivi, risorse e stanziamenti coerenti con l'esercizio delle funzioni e con i risultati da conseguire,come definiti dalle direttive impartite dal Segretario generale e dai Ministri senza portafoglio.

Art. 5.

Principi generali

1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

2. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione, redatto in termini di competenza e di cassa.

Art. 6.

Formazione del bilancio di previsione

1. I titolari dei centri di responsabilità e di spesa comunicano entro il 20 ottobre all'Ufficio, in coerenza con la direttiva di cui all'articolo 3, comma 2, gli obiettivi articolati per progetti e funzioni, il quadro delle necessarie risorse finanziarie e la valutazione di massima sull'attendibilità delle stesse.

2. L'Ufficio elabora, sulla base della direttiva annuale del Segretario generale, il progetto di bilancio che esplicita:

a) i progetti e le funzioni previste per le strutture individuate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

b) le previsioni finanziarie complessive del bilancio annuale e pluriennale.

3. L'Ufficio trasmette, entro il 30 novembre, al Segretario generale il progetto di bilancio redatto sulla base del disegno di legge del bilancio dello Stato presentato alle Camere e tenuto conto delle eventuali note di variazione al momento intervenute. Entro i successivi 10 giorni, e comunque non oltre il 15 dicembre, il Segretario generale, sentita la Conferenza dei capi dipartimento, sottopone il progetto di bilancio al Presidente per l'approvazione.

4. Il Segretario generale comunica il bilancio di previsione ai Presidenti delle Camere entro quindici giorni dalla sua approvazione.

5. Il Presidente provvede, con proprio decreto, ad apportare variazioni al bilancio della Presidenza, qualora le stesse si rendano necessarie a seguito dell'approvazione del bilancio dello Stato. Le eventuali riduzioni apportate al Fondo per il funzionamento della Presidenza di norma sono ripartite proporzionalmente su tutti i Centri di responsabilità.

6. Entro dieci giorni dalla pubblicazione del bilancio dello Stato, il Segretario generale trasmette il bilancio di previsione della Presidenza al Ministero della giustizia, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

7. Il Presidente può autorizzare con proprio decreto l'esercizio provvisorio, nei limiti e con le modalità previste per il bilancio dello Stato.

Art. 7.

Struttura del bilancio di previsione

1. Il bilancio di previsione espone le entrate e le spese della Presidenza secondo i princìpi contenuti nella legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. Il bilancio di previsione è ripartito in missioni e programmi, determinati per aree omogenee di attività, affidati a ciascun centro di responsabilità. Il bilancio è accompagnato da una nota integrativa che per la spesa si compone di due sezioni:

a) la prima espone il quadro di riferimento in cui la Presidenza opera ed i criteri seguiti per la formulazione delle previsioni; *b)* la seconda illustra il contenuto di ciascun programma di spesa e le corrispondenti risorse finanziarie. La nota integrativa può indicare, altresì, le misure adottate a seguito delle valutazioni della Corte dei conti ad esito del controllo di cui alla legge 14 gennaio1994, n° 20 e successive modificazioni ed integrazioni. Ai fini della gestione, ciascun programma è disaggregato in capitoli.

3. I centri di responsabilità corrispondono al Segretariato generale ed a ciascuna struttura affidata ai Ministri ed ai Sottosegretari di Stato.

4. Le entrate sono classificate in:

a) entrate provenienti dal bilancio dello Stato;

b) entrate eventuali e diverse;

c) avanzo presunto;

d) entrate per partite di giro.

5. Le spese sono classificate in:

a) spese correnti;

b) spese in conto capitale;

c) spese per partite di giro.

6. Le spese sono ripartite in:

a) missioni;

b) programmi, suddivisi in macroaggregati per spese di funzionamento, per interventi e trattamenti di quiescenza e altri trattamenti integrativi o sostitutivi di questi ultimi, per oneri comuni di parte corrente e per investimenti;

c) capitoli, secondo l'oggetto della spesa.

7. Le spese non possono superare complessivamente le entrate.

8. Le entrate e le spese per partite di giro devono trovare esatta corrispondenza.

9. Le partite di giro corrispondenti al fondo di cassa a disposizione di ogni centro di responsabilità possono essere dotate di uno stanziamento non superiore a 20.000 euro, salvo i casi in cui, per comprovate esigenze valutate ed approvate dal Segretario generale, sia necessario prevedere importi superiori. Il fondo può essere reintegrato con le modalità dell'articolo 27.

Art. 8.

Variazioni di bilancio.

1. Le variazioni di bilancio sono disposte con decreto motivato del Presidente, su proposta del Segretario generale.

2. Il Segretario generale nell'ambito del relativo centro di responsabilità, su proposta del responsabile della spesa, può disporre variazioni compensative tra capitoli di natura discrezionale.

3. I Ministri ed i Sottosegretari, su proposta dei rispettivi capi dipartimento, possono disporre variazioni compensative tra capitoli di natura discrezionale.

4. Non sono consentite variazioni compensative che comportino il trasferimento di risorse finanziarie dalle spese in conto capitale a quelle di parte corrente.

5. Qualora disposizioni legislative prevedano limiti per singole categorie di spesa da cui derivino risparmi contabilizzati nei saldi del bilancio dello Stato, il Segretario generale, su proposta del capo dell'Ufficio, può valutare la possibilità di garantire tali risparmi mediante variazioni compensative sulle spese di parte corrente del bilancio autonomo della Presidenza. Le eventuali compensazioni sono formalizzate con decreto del Presidente nel quale sono altresì evidenziate, con riferimento al perseguimento delle finalità istituzionali, le motivazioni che hanno determinato tali compensazioni.

Art. 9.

Bilancio pluriennale

1. Il bilancio pluriennale è elaborato, in termini di competenza e di cassa, con le stesse modalità di cui all'art. 6. Esso si riferisce ad un periodo non inferiore a tre anni e viene aggiornato annualmente.

2. Il bilancio pluriennale non forma oggetto di specifica approvazione e non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate e ad eseguire le spese.

Art. 10.

Avanzo di esercizio e avanzo di amministrazione

1. L'avanzo di esercizio è costituito dalla somma algebrica delle disponibilità non impegnate e dei maggiori o minori accertamenti di entrata.

2. L'avanzo di amministrazione è costituito dalla somma algebrica data dall'avanzo di esercizio e dagli avanzi provenienti dagli esercizi precedenti.

3. Il Segretario generale, dopo gli adempimenti previsti dall'art. 11, dispone con proprio decreto il trasferimento dell'avanzo di amministrazione al Fondo di riserva.

Art. 11.

Riporto

1. Su richiesta motivata del responsabile della spesa, con decreto del Segretario generale sono riportate, in aggiunta alla competenza dei corrispondenti stanziamenti del nuovo bilancio di previsione, le disponibilità non impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario qualora siano relative a:

a) stanziamenti in conto capitale;

b) somme finalizzate per legge;

c) somme provenienti dall'Unione europea;

d) somme assegnate per le attività di protezione civile.

2. Il riporto di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* è comunque effettuato non oltre il secondo esercizio finanziario successivo a quello in cui lo stanziamento è stato iscritto in bilancio per la prima volta.

Art. 12.

Fondo di riserva

1. Nel bilancio di previsione è istituito il fondo di riserva destinato, nel corso dell'esercizio finanziario, all'aumento degli stanziamenti di altri capitoli di spesa, nonché alle dotazioni finanziarie di capitoli di nuova istituzione. Da tale fondo sono disposti prelevamenti con decreto del Presidente, su proposta del Segretario generale.

2. Sul fondo di riserva, ai fini di una migliore programmazione, con decreto del Segretario generale, possono essere costituiti accantonamenti provvisori su singoli piani gestionali anche per:

a) interventi di natura straordinaria;

b) interventi di cui si sia verificata l'indifferibilità;

c) integrazione degli stanziamenti relativi alle strutture di missione;

d) anticipazioni sui fondi in corso di assegnazione.

3. Sul fondo di riserva non possono essere effettuati pagamenti.

Capo II

CONTO FINANZIARIO

Art. 13.

Predisposizione e approvazione del conto finanziario

1. Il conto finanziario, predisposto entro il 15 maggio dall'Ufficio, comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e la spesa, distintamente per competenza e per residui.

2. Nel conto sono rappresentate:

a) le previsioni iniziali, le variazioni intercorse durante l'esercizio finanziario e le previsioni definitive;

b) le entrate di competenza dell'anno, accertate, riscosse e rimaste da riscuotere;

c) le spese di competenza dell'anno, impegnate, pagate e rimaste da pagare;

d) l'avanzo di esercizio;

e) la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti;

3. Al conto finanziario sono altresì allegati:

a) il prospetto riepilogativo della situazione patrimoniale;

b) l'elenco dei residui passivi perenti;

c) l'elenco dei decreti di variazione di bilancio;

d) il prospetto dell'avanzo di amministrazione.

4. Il conto finanziario è accompagnato da una relazione del Segretario generale nella quale sono illustrati, nella prima parte, i risultati complessivi della gestione in correlazione con la programmazione finanziaria esposta, nella

seconda parte, quelli relativi alla gestione dei singoli programmi del bilancio di previsione.

5. Il Segretario generale presenta, entro il 31 maggio, annualmente il conto finanziario al Presidente per l'approvazione.

6. Il Segretario generale trasmette il conto finanziario e la relazione, entro dieci giorni dall'approvazione, ai Presidenti delle Camere nonché della Corte dei conti ai fini del referto annuale, in conformità a quanto stabilito dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo.

7. Il conto finanziario e la relazione sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 14.

Residui attivi e passivi

1. Con decreto del capo dell'Ufficio sono accertate, per ogni capitolo, le somme da conservarsi in conto residui per impegni riferibili all'esercizio concluso, in base ad obbligazioni giuridicamente perfezionate e registrate nelle scritture dell'Ufficio medesimo.

2. I residui attivi e passivi risultano dalle scritture e sono distinti per esercizio di competenza.

3. La gestione dei residui attivi e passivi di ciascun esercizio è imputata ai corrispondenti capitoli dell'esercizio successivo, separatamente dalla relativa competenza.

4. Possono essere effettuati pagamenti in conto residui passivi dell'esercizio precedente anche prima dell'approvazione del conto finanziario.

Art. 15.

Perenzione

1. Sono dichiarati perenti agli effetti amministrativi i residui passivi relativi alle spese correnti non pagate entro il secondo esercizio successivo a quello cui si riferiscono, mentre i residui concernenti spese per lavori, forniture e servizi possono essere mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio successivo a quello cui si riferiscono.

2. Sono dichiarati perenti agli effetti amministrativi i residui passivi relativi alle spese in conto capitale non pagate entro il terzo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento.

3. I residui passivi perenti sono, con decreto del capo dell'Ufficio, annualmente cancellati dal bilancio ed iscritti in un apposito elenco.

4. Le somme relative ai residui dichiarati perenti agli effetti amministrativi confluiscono, successivamente all'approvazione del bilancio di previsione, in un fondo denominato «Fondo per la reiscrizione in bilancio dei residui passivi perenti».

5. Con apposito decreto del Presidente, su proposta del Segretario generale, una quota, non superiore al 30% dell'ammontare complessivo dei residui dichiarati perenti può annualmente confluire sul fondo di riserva.

6. L'Ufficio provvede alla reiscrizione dei residui in conto competenza sui pertinenti capitoli, prelevando le somme occorrenti dal fondo di cui al comma 4, ai soli fini di consentire il successivo pagamento di crediti certi, liquidi ed esigibili.

7. Con decreto del capo dell'Ufficio sono cancellati dalle scritture i residui passivi perenti qualora:

a) sia decorso il termine di prescrizione previsto in relazione alla natura dell'obbligazione originariamente assunta;

b) sia accertata la sopraggiunta inesigibilità del credito insorgente dall'obbligazione originaria.

Art. 16.

Conto annuale delle spese sostenute per il personale

1. Il Dipartimento per le politiche di gestione e di sviluppo delle risorse umane redige il conto annuale delle spese sostenute per il personale e la relazione sulla gestione del personale stesso, secondo quanto previsto dall'art. 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni.

Capo III

GESTIONE FINANZIARIA

Art. 17.

Gestione delle spese comuni

1. La gestione della spesa relativa alle risorse umane e strumentali è, di norma, affidata rispettivamente al Dipartimento per le politiche di gestione e di sviluppo delle risorse umane e al Dipartimento per le risorse strumentali.

Art. 18.

Fasi della spesa

1. La procedura di spesa segue le seguenti fasi:

a) impegno;

b) liquidazione;

c) ordinazione e pagamento.

Art. 19.

Impegno

1. Gli atti contenenti una decisione di spesa a carico del bilancio della Presidenza sono trasmessi all'Ufficio, ai fini del visto di regolarità amministrativo-contabile, unitamente al rispettivo decreto d'impegno, alla clausola di ordinazione della spesa ed alla relativa documentazione giustificativa. Tale documentazione può pervenire anche in formato elettronico. È fatta salva la facoltà dell'Ufficio di acquisirla in originale, qualora ciò risultasse necessario per ragioni istruttorie o di giustizia.

2. Elementi del decreto di impegno sono:

a) la giustificazione in fatto e in diritto dell'obbligazione giuridica e dell'importo della spesa;

b) l'esercizio, il capitolo a cui la spesa va imputata e l'importo;

c) la clausola di ordinazione della spesa, nelle evidenze disponibili al momento dell'impegno;

d) in caso di spese pluriennali, gli esercizi di riferimento.

3. Chiuso con il 31 dicembre l'esercizio finanziario, nessun impegno può essere assunto a carico dell'esercizio scaduto.

4. Gli impegni di spesa si riferiscono soltanto all'esercizio in corso. Nei limiti delle risorse stanziate nel bilancio triennale, previo assenso del Segretario generale, possono essere assunti impegni a valere su esercizi successivi, anche se di parte corrente:

a) ove ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi;

b) ove si tratti di spese continuative e ricorrenti, se l'amministrazione ne riconosca la necessità o la convenienza.

5. L'impegno è imputato al capitolo pertinente in relazione alla tipologia della spesa e non può eccedere lo stanziamento.

6. Quando la spesa viene accertata contestualmente al pagamento, l'impegno e l'ordine di pagamento sono contemporanei.

7. Al momento dell'approvazione del bilancio, si costituisce automaticamente l'impegno sugli stanziamenti relativi alle seguenti spese:

a) indennità spettanti al Presidente, al Vice Presidente, ai Ministri, ai Sottosegretari, al Segretario generale ed ai Vicesegretari generali;

b) trattamento economico fondamentale del personale dipendente e relativi oneri riflessi;

c) spese dovute in base a contratti in essere, disposizioni di legge o regolamentari.

8. L'Ufficio provvede all'automatica eliminazione degli impegni e degli ordinativi che non hanno assunto carattere di definitività alla chiusura dell'esercizio.

Art. 20.

Liquidazione

1. Il responsabile della spesa provvede alla liquidazione sulla base di fatture e documenti presentati in originale, atti a comprovare, anche ai fini fiscali, l'adempimento dell'obbligazione convenuta, previo accertamento della regolarità della prestazione e della rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite e dopo aver applicato le penali previste in caso di ritardata od inesatta prestazione. Tale documentazione può pervenire anche in formato elettronico, salva la facoltà dell'Ufficio di acquisirla in originale.

2. L'accettazione dei duplicati di fatture e documenti, alla cui presentazione è tenuto il creditore, è consentita solo in via del tutto eccezionale e può essere ammessa solo con forme e cautele tali da evitare reiterazioni di pagamento e deve essere corredata da idonea dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell' art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta con le forme di cui all'art. 38 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, da cui risulti che trattasi di duplicato di fattura in sostituzione di originale andato smarrito e che detto originale non è stato né in tutto né in parte pagato. Dovrà essere dichiarato, inoltre, che dopo l'avvenuto pagamento a saldo non saranno richieste altre somme a tale titolo.

3. Il decreto di liquidazione contiene:

a) il riferimento al decreto di impegno, salvo quanto previsto dal precedente art. 19, comma 6;

b) l'esercizio, il capitolo e l'indicazione delle modalità di pagamento;

c) l'indicazione di eventuali altri pagamenti ordinati a valere sullo stesso impegno.

4. Al decreto sono allegati i documenti giustificativi della spesa, nonché la documentazione attestante il positivo esito delle verifiche delle prestazioni e l'iscrizione dei relativi beni acquisiti negli appositi registri.

Art. 21.

Ordinazione in generale

1. L'ordinazione è disposta dal responsabile della spesa tramite ordine di pagamento e, nei soli casi previsti dall'art. 23, tramite buono di cassa.

Art. 22.

Ordinazione tramite ordine di pagamento

1. L'ordine di pagamento contiene:

a) l'esercizio di provenienza e di gestione della spesa;

b) l'impegno cui si riferisce la spesa ed il relativo capitolo;

c) la descrizione della spesa;

d) il numero d'ordine progressivo per esercizio e per capitolo di bilancio;

e) indicazione del creditore con l'osservanza delle disposizioni dei pertinenti articoli delle I.S.T.;

f) l'importo lordo e netto da pagare in cifre e in lettere;

g) la modalità di estinzione del titolo di spesa;

h) la data di emissione;

i) la tesoreria assegnataria;

j) la zona di intervento;

k) i codici gestionali.

2. Si applicano le disposizioni del regolamento per la contabilità generale dello Stato riguardanti il furto, lo smarrimento o la distruzione degli ordini di pagamento.

3. L'originale dell'ordine di pagamento e l'originale del decreto di liquidazione, corredato dai documenti di cui all'art. 20, comma 4, sono trasmessi all'Ufficio per il controllo di regolarità amministrativa e contabile per la successiva validazione.

Art. 23.

Ordinazione sui fondi di cassa e buono di cassa

1. Il responsabile della spesa dispone l'ordinazione del pagamento sui fondi di cassa per:

a) le minute spese;

b) gli anticipi di missione, nel territorio nazionale ed estero, debitamente autorizzati;

c) gli anticipi a favore del responsabile del servizio affari internazionali di cerimoniale, in occasione di viaggi all'estero del Presidente o del Vice Presidente;

d) la tassa di proprietà degli automezzi della Presidenza;

e) gli abbonamenti per canoni televisivi;

f) i permessi di accesso alla zona traffico limitato;

g) i diritti per smaltimento rifiuti speciali;

h) l' imposta per la registrazione di contratti;

i) le somme dovute alle Aziende sanitarie locali a diverso titolo;

j) le spese per i transiti autostradali;

k) le spese per le riparazioni urgenti su autovetture e motoveicoli;

l) bgli abbonamenti a testate giornalistiche o riviste on line.

2. Chi ha ottenuto l'anticipazione presenta, in relazione a quanto affidato, al termine dell'evento in funzione del quale furono anticipate le somme, apposita rendicontazione. Qualora trattasi di esigenze ricorrenti, la rendicontazione è presentata almeno ogni tre mesi.

3. L'ordinazione è disposta dal responsabile della spesa a mezzo di buono di cassa, che riporta:

a) il numero progressivo, riferito all'anno solare;

b) l'esercizio di emissione;

c) il capitolo di bilancio a cui è imputata la spesa (numero e denominazione);

d) il nome o la ragione sociale del creditore;

e) l'importo da pagare, in cifre ed in lettere;

f) la data di emissione.

4. L'ordinatore della spesa non può disporre buoni a proprio favore.

5. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile sui buoni di cassa e sui documenti giustificativi della spesa è effettuato dall'Ufficio in sede di validazione degli ordini di pagamento destinati al reintegro dei fondi di cassa.

Art. 24.

Pagamento in generale

1. I pagamenti sono effettuati dalla Tesoreria dello Stato sulla base degli ordini trasmessi in via informatica dall'Ufficio.

2. I pagamenti sui fondi di cassa sono effettuati in contanti dal cassiere della Presidenza ovvero dai cassieri di cui al successivo art. 26, comma 3.

3. Nei casi previsti all'art. 28, i pagamenti possono essere effettuati tramite carta di credito.

4. La Presidenza, previo esperimento di procedura ad evidenza pubblica, può stipulare convenzioni con istituti di credito per il pagamento al personale delle competenze accessorie e per il pagamento di rate di mutuo.

5. Il pagamento avviene nei tempi stabiliti dalle leggi, dai regolamenti, dagli atti amministrativi generali. Il tempo può essere stabilito anche dal contratto, qualora ne risultino, per la Presidenza, condizioni più favorevoli rispetto a quelle previste dalle norme sopra ricordate. Le condizioni più favorevoli devono risultare espressamente dal contratto.

6. Nel caso di contratti per adesione, il pagamento può essere effettuato, prima dell'inizio della prestazione, qualora sia necessario per il suo perfezionamento.

Art. 25.

Pagamento tramite la Tesoreria dello Stato

1. Le risorse previste per l'attività della Presidenza sugli appositi capitoli iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze affluiscono su di un conto corrente intestato alla Presidenza aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato.

2. Agli ordini di pagamento si applicano le disposizioni contenute negli articoli 576 e seguenti del regolamento per la contabilità generale dello Stato.

3. Il responsabile dell'Ufficio accerta mensilmente il totale dei pagamenti effettuati dalla Tesoreria centrale dello Stato e dalle sezioni di Tesoreria provinciale, mediante l'esame della contabilità ed il riscontro con i dati informatici della Banca d'Italia, e ne dà formale comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per il rimborso alla Banca d'Italia mediante prelevamenti dal conto corrente di cui al comma 1.

Art. 26.

Cassieri della Presidenza e pagamento sui fondi di cassa

1. Presso il Segretariato generale è istituito il cassiere della Presidenza che dipende funzionalmente dal capo dell'Ufficio.

2. Il cassiere è nominato per la durata di un triennio dal capo dell'Ufficio tra gli impiegati di ruolo della Presidenza in possesso di un'adeguata professionalità in campo amministrativo e contabile. In caso di assenza o impedimento del cassiere, le funzioni sono svolte dal vice cassiere, nominato con le stesse modalità del cassiere.

3. La Funzione pubblica e la Protezione civile possono istituire, con decreto dei rispettivi capi dipartimento dai quali dipendono funzionalmente, un proprio cassiere e vice cassiere, nominati per la durata di un triennio tra gli impiegati di ruolo della Presidenza in possesso di un'adeguata professionalità in campo amministrativo e contabile.

4. I cassieri svolgono i seguenti compiti:

a) provvedono all'effettuazione dei pagamenti, sui rispettivi fondi di cassa. Il cassiere della Presidenza provvede a tali adempimenti per conto di tutti i centri di responsabilità;

b) custodiscono il denaro, i titoli ed i valori, dei quali rispondono personalmente;

c) tengono un registro di cassa per tutte le operazioni di entrata e uscita dal quale risultino, giornalmente, i fondi di cassa esistenti all'inizio delle operazioni, i prelievi per i pagamenti eseguiti nella giornata, i fondi di cassa

esistenti alla chiusura giornaliera. Sullo stesso registro annotano i reintegri dei fondi;

d) provvedono ad annotare in un apposito registro eventuali valori o titoli in deposito che vengono loro affidati;

e) sospendono il pagamento, informandone il Segretario generale, ovvero, i capi dei Dipartimenti affidati a Ministri e Sottosegretari, qualora siano notificati atti giudiziari di opposizione o pignoramento;

f) trasmettono all'Ufficio, effettuato il pagamento, gli originali dei buoni di cassa unitamente agli originali dei documenti giustificativi della spesa;

g) presentano, ogni tre mesi, il conto della gestione dei fondi al capo dell'Ufficio;

h) il cassiere della Presidenza cura altresì la trasmissione del flusso informatico attivato con l'istituto di credito che svolge il servizio di pagamento delle competenze accessorie al personale.

Art. 27.

Reintegro dei fondi di cassa e versamento dei fondi non utilizzati al termine dell'esercizio

1. I fondi di cassa del Segretario generale e dei Dipartimenti affidati a Ministri e Sottosegretari sono reintegrati, su richiesta dei cassieri, mediante ordini di pagamento a favore degli stessi, tratti sulla Tesoreria centrale dello Stato ed emessi a firma dei responsabili della spesa.

2. Le somme rimaste inutilizzate al termine di ogni esercizio sono versate, a cura dell'Ufficio, sul conto corrente di tesoreria intestato alla Presidenza ed aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato.

Art. 28.

Pagamento tramite carta di credito

1. Il pagamento, nei casi sottoelencati, potrà essere effettuato con carta di credito per:

a) spese di trasporto, vitto e alloggio da sostenersi in occasione di missioni;

b) spese di rappresentanza in Italia ed all'estero;

c) spese di organizzazione e partecipazione a seminari e a convegni;

d) spese da sostenersi in occasione di visite di Stato.

2. Il Presidente, il Vice Presidente, i Ministri, i Sottosegretari, il Segretario generale, nonché il capo del Dipartimento della protezione civile hanno in dotazione una carta di credito, per l'intero periodo di durata della rispettiva carica.

3. L'assegnazione della carta di credito ad altri soggetti è disposta con decreto del Segretario generale, nel quale vengono anche indicate le tipologie di spesa consentite.

4. Il capo del Dipartimento della protezione civile, in deroga a quanto previsto dai commi 1 e 3, individua con proprio provvedimento i criteri e le modalità di assegnazione e di utilizzo delle carte di credito.

5. Al momento della consegna e della restituzione della carta è redatto apposito verbale.

6. L'assegnatario è tenuto a:

a) utilizzare la carta per le sole spese indicate nel decreto di assegnazione;

b) custodire la carta con la massima cautela;

c) far pervenire mensilmente, all'ufficio competente per l'ordinazione del pagamento a favore della società emittente della carta di credito, un riepilogo dell'utilizzo della carta corredato dalla documentazione giustificativa;

d) dare immediata comunicazione all'Autorità di pubblica sicurezza ed alla società emittente, nel caso di smarrimento o sottrazione della carta.

7. Qualora la carta abbia anche funzione di bancomat, le somme prelevate sono utilizzabili solo per il pagamento delle spese previste nel decreto di assegnazione. Dell'effettuazione dei pagamenti in contanti deve essere data comunicazione nell'ambito del riepilogo di cui al comma 6, lettera *c)*. 8. Anche in tal caso deve essere prodotta la documentazione giustificativa dell'utilizzo.

8. Qualora siano effettuati pagamenti di spese non riconducibili alle fattispecie previste, le stesse non potranno gravare sul bilancio della Presidenza. Il responsabile della spesa attiverà le procedure di recupero, dandone comunicazione all'Ufficio.

9. Il Segretario generale, previo esperimento di procedura ad evidenza pubblica, provvede a stipulare convenzioni con una o più società emittenti carte di credito. Le convenzioni riportano:

a) la durata;

b) l'eventuale costo per il rilascio, per l'utilizzo e per il rinnovo della carta;

c) il periodo di validità della carta;

d) la periodicità dell'invio dell'estratto conto;

e) le modalità relative alla sostituzione della carta in caso di smarrimento o sottrazione;

f) la determinazione di soglie massime di credito;

g) la previsione per la Presidenza della facoltà di recedere in qualsiasi momento.

10. Con provvedimento del Segretario generale può essere disposto, per particolari esigenze, l'utilizzo di carte di credito per il pagamento di spese di funzionamento.

Art. 29.

Controllo e collaborazione nelle procedure di spesa

1. L'Ufficio svolge le funzioni di controllo interno di regolarità amministrativa e contabile, secondo quanto previsto all'art. 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Nello svolgimento di tali funzioni, presta anche collaborazione alle altre strutture della Presidenza in materia di applicazione delle disposizioni amministrativo-contabili e di svolgimento delle procedure di spesa.

2. L'Ufficio verifica la legalità degli atti di impegno e di liquidazione e degli ordini di pagamento. Procede, altresì, alla validazione degli stessi.

3. L'Ufficio restituisce l'atto al responsabile della spesa, senza darvi ulteriore corso ove accerti che:

a) la spesa eccede lo stanziamento del capitolo;

b) la spesa debba essere imputata a un capitolo diverso da quello indicato;

c) la spesa non sia correttamente imputata in base all'esercizio di provenienza e a quello di gestione.

4. All'infuori dei casi di cui al comma 3, l'Ufficio, qualora ravvisi la non conformità dell'atto alla vigente normativa, invia osservazioni motivate al responsabile della spesa, nel termine di 20 giorni dalla sua ricezione. Qualora il responsabile dell'atto non condivida le osservazioni, ne dà formale e motivata comunicazione all'Ufficio che è tenuto a dar corso al provvedimento, salvo quanto previsto al comma 5.

5. L'Ufficio, ove nel corso della verifica ravvisi questioni di particolare rilevanza, nel termine di 10 giorni dalla ricezione dell'atto, ovvero nei dieci giorni successivi alla ricezione della richiesta di dargli comunque corso, può sottoporre la questione al Segretario generale. Questi, ove trattasi di atto proveniente dalle strutture del Segretario generale, può disporre che l'atto sia restituito all'ufficio che l'ha predisposto e che non abbia ulteriore corso. Se trattasi di atto prodotto dalle strutture affidate a Ministri e Sottosegretari può segnalare le osservazioni al responsabile della spesa, ai fini dell'eventuale riesame.

6. L'Ufficio provvede, infine:

a) a verificare la regolarità formale dei provvedimenti che le vigenti disposizioni attribuiscono alla competenza del Presidente ma che non investono personale, strutture o bilancio della Presidenza;

b) all'esame dei rendiconti dei funzionari delegati, di cui al Capo IV del presente decreto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 32, comma 1;

c) alla tenuta dei rapporti, per quanto di competenza, tra la Presidenza e la Corte dei conti e tra la Presidenza ed il Ministero dell'economia e delle finanze;

d) alle verifiche sulla gestione dei cassieri.

Art. 30.

Verifiche sulla gestione dei cassieri

1. Il capo dell'Ufficio, nell'espletamento dei suoi compiti di vigilanza sui cassieri, dispone, almeno una volta nel corso di ciascun trimestre, verifiche sui valori contenuti nelle casse e sulle relative scritture contabili. Dispone, altresì, apposita verifica alla fine del mese di dicembre ed ogni qualvolta si verifichi il passaggio di gestione.

2. Le verifiche, oltre alla constatazione del denaro esistente al momento, devono estendersi ai valori e titoli affidati ai cassieri. Di ciascuna verifica è redatto un processo verbale in tre originali, dei quali uno è tenuto dal cassiere, uno è conservato dal capo dell'Ufficio e l'altro è trasmesso al dirigente responsabile dell'attività del cassiere. Nel caso di verifica per passaggio di gestione è redatto un quarto esemplare che viene consegnato al cassiere subentrante.

3. I cassieri sono tenuti a fornire in sede di verifica tutti i documenti ed i chiarimenti richiesti, nonché a dichiarare che non esistono altre gestioni oltre quelle risultanti dalla verifica stessa.

4. Per quanto non diversamente disposto si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254.

Capo IV

SPESE DELEGATE

Art. 31.

Spese dei funzionari delegati

1. Con decreto del Presidente può essere disposto, nel caso in cui l'adozione di altre forme di pagamento sia incompatibile con le necessità delle strutture operative, l'accreditamento di somme a funzionari delegati della Presidenza o di altre Amministrazioni per l'effettuazione di spese concernenti l'attuazione di programmi o svolgimento di particolari attività.

2. Per le attività e compiti di Protezione civile si applicano le disposizioni di cui all'art. 19 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

3. Nei casi in cui debbano essere destinati fondi a favore di specifici interventi, programmi e progetti, la legge, l'ordinanza di protezione civile o il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze autorizzano l'apertura di contabilità speciali, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Art. 32.

Presentazione dei rendiconti

1. I rendiconti amministrativi dei funzionari delegati aventi sede presso uffici periferici sono sottoposti al controllo delle Ragionerie territoriali dello Stato e sono inviati per l'ulteriore corso alle corrispondenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.

2. I funzionari delegati, titolari di contabilità speciale, trasmettono i rendiconti delle somme erogate, insieme con i documenti giustificativi, all'Ufficio per il controllo successivo ogni semestre e, in ogni caso, al termine di ogni esercizio.

3. Salvo che sia diversamente disposto, i commissari, titolari di contabilità speciali, nominati dal Presidente, per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 5, commi 2 e 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, rendicontano tutte le entrate e le spese riguardanti l'intervento delegato entro il quarantesimo giorno dalla chiusura di ciascun esercizio o dal termine della gestione o del loro incarico, ai sensi dell'art. 5, comma 5-*bis*, della predetta legge. I rendiconti sono trasmessi, per i relativi controlli, alle Ragionerie territoriali competenti le quali, ove fossero riscontrate eventuali irregolarità, inviano relazioni esplicative all'Ufficio.

4. I funzionari delegati presentano i rendiconti del secondo semestre entro il 25 gennaio dell'anno successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

5. Sono fatte salve eventuali disposizioni normative che stabiliscano termini diversi per la presentazione dei rendiconti.

Capo V

GESTIONE DEL PATRIMONIO

Art. 33.

Classificazione dei beni mobili

1. La Presidenza provvede all'acquisizione, conservazione, manutenzione ed uso dei beni mobili necessari al proprio funzionamento.

2. La classificazione dei beni e le procedure per la loro gestione sono disciplinate da un decreto del Segretario generale, su proposta congiunta del capo del Dipartimento per le risorse strumentali e del capo dell'Ufficio.

Art. 34.

Inventari dei beni

1. I beni mobili sono presi in carico dai consegnatari secondo le rispettive competenze, mediante iscrizione negli appositi registri previsti dal decreto del Segretario generale di cui all'art. 33, comma 2.

2. Le iscrizioni dei beni nei registri e le relative operazioni di scarico avvengono mediante l'emissione di appositi buoni di carico e scarico.

3. Gli inventari sono tenuti su evidenze informatiche e contengono le seguenti indicazioni:

a) la denominazione e la descrizione dei beni secondo la loro natura e specie;

b) l'anno ed il titolo di acquisizione;

c) il luogo in cui si trovano;

d) il valore.

4. Il valore iniziale dei beni mobili è determinato dal prezzo di acquisto, ovvero di stima o di mercato se trattasi di beni pervenuti ad altro titolo. I beni acquisiti mediante il ricorso alla procedura in economia in amministrazione diretta sono inseriti in inventario al prezzo di costo dei materiali e del lavoro impiegati per la realizzazione del singolo manufatto.

5. Gli inventari sono costantemente aggiornati dal competente consegnatario e sono chiusi al termine di ciascun anno finanziario.

6. I consegnatari provvedono al rinnovo degli inventari almeno ogni cinque anni e previa ricognizione dei beni.

Art. 35.

Controllo degli inventari e scheda riepilogativa dei beni mobili

1. Alla chiusura dell'esercizio finanziario la regolarità dei registri contabili tenuti dai consegnatari è certificata dai titolari dei centri di responsabilità competenti. Delle variazioni di consistenza dei beni mobili è data evidenza in un'apposita scheda riepilogativa sottoscritta dal consegnatario e dal capo dipartimento competente. Tale scheda è trasmessa, entro il 15 gennaio di ciascun anno, al Dipartimento per le risorse strumentali.

2. Il Dipartimento per le risorse strumentali redige la scheda riepilogativa generale dei beni mobili della Presidenza e la trasmette entro il 15 febbraio all'Ufficio.

3. La scheda riepilogativa generale è trasmessa, a cura dell'Ufficio, al Ministero dell'economia e delle finanze per l'inserimento nel conto del patrimonio dello Stato.

Art. 36.

Consegnatari

1. I consegnatari e i vice consegnatari del Segretariato generale, del Dipartimento della protezione civile e del Dipartimento della funzione pubblica sono nominati, per la durata di un triennio, con decreto dei rispettivi titolari di tali uffici e sono scelti tra il personale di ruolo della Presidenza, con qualifica non dirigenziale, in possesso di adeguata professionalità in campo amministrativo e contabile.

2. Il consegnatario del patrimonio librario della biblioteca Chigiana è nominato con decreto del capo dell'Ufficio del Segretario generale.

3. Il Dirigente responsabile del servizio automezzi della Presidenza svolge anche le funzioni di consegnatario degli automezzi e dei motocicli, controllandone l'uso e provvedendo trimestralmente alla compilazione dei prospetti riepilogativi dei consumi e degli interventi di manutenzione ordinaria.

4. Sulla base delle direttive impartite dal dirigente responsabile del servizio, in cui organicamente sono inseriti, i consegnatari provvedono:

a) alla conservazione ed alla distribuzione degli oggetti di cancelleria, degli stampati, dei registri e delle carte di qualunque specie;

b) alla conservazione, alla distribuzione ed alla manutenzione dei beni mobili, degli arredi d'ufficio e dei beni librari;

c) alla conservazione delle collezioni ufficiali di leggi e decreti e delle altre pubblicazioni ufficiali nonché di quelle non ufficiali che rivestano particolare importanza;

d) alla conservazione, alla distribuzione e alla manutenzione degli utensili, delle macchine ed attrezzature e di quant'altro costituisca la dotazione di uffici, magazzini, tipografie, laboratori, officine e centri elaborazioni dati

5. I consegnatari della Presidenza sono responsabili per debito di vigilanza e, nei soli casi previsti dalla normativa vigente, per debito di custodia. In tal caso, presentano annualmente all'Ufficio il conto giudiziale per il successivo inoltro alla Corte dei conti.

Art. 37.

Sostituzione dei consegnatari

1. In caso di sostituzione dei consegnatari, del passaggio dei beni è redatto apposito verbale sottoscritto anche dal rappresentante del Dipartimento interessato e da un rappresentante dell'Ufficio. Il passaggio tiene conto della materiale ricognizione dei beni risultanti dall'inventario e dalla altre scritture previste.

2. Della avvenuta consegna viene compilato verbale in cui si dà atto anche dell'eseguita ricognizione dei beni.

Art. 38.

Dichiarazione di fuori uso

1. L'autorizzazione al fuori uso, su richiesta del consegnatario, è disposta dal capo del relativo Dipartimento, previa deliberazione di una commissione permanente da lui nominata. Ove necessario, la commissione può essere integrata da tecnici di altre amministrazioni dello Stato. I componenti permangono in carica un triennio e non possono essere immediatamente confermati. La cancellazione dagli inventari dei beni mobili per fuori uso, perdita, cessione o altri motivi è disposta con deliberazione del capo Dipartimento competente.

2. La delibera di cui al comma 1 accerta anche l'eventuale obbligo di reintegro o di risarcimento dei danni a carico dei responsabili ed è portata a conoscenza del consegnatario al fine della redazione del verbale di scarico. Il capo del Dipartimento per le risorse strumentali, ovvero i capi di Dipartimenti affidati a Ministri o Sottosegretari, vigila sul conseguente aggiornamento dell'inventario.

3. Non sono consentite cessioni a titolo gratuito o a valore simbolico a persone fisiche.

4. I beni dichiarati fuori uso, dopo il discarico dagli inventari, possono essere devoluti alla Croce Rossa Italiana, ad altri enti assistenziali o di protezione civile, iscritti negli appositi registri, nonché alle istituzioni scolastiche, oppure inviati allo smaltimento in apposita discarica, nel rispetto delle vigenti normative in materia.

Art. 39.

Contabilità del materiale di facile consumo

1. I consegnatari tengono un registro informatizzato di carico e scarico degli oggetti di cancelleria, stampati, carta e materiale di facile consumo idoneo ad assicurare il funzionamento degli uffici.

2. I consegnatari provvedono alla presa in carico del materiale in base agli ordini di acquisto ed ai documenti di consegna dei fornitori. Le operazioni di scarico sono effettuate sulla base delle dichiarazioni degli uffici che hanno ricevuto i beni.

3. Disposizioni particolari sono emanate dal Segretario generale per la tenuta della contabilità del magazzino, dei laboratori e delle officine.

Art. 40.

Vigilanza sull'attività dei consegnatari

1. Con verifiche annuali, disposte di norma a fine esercizio, il capo del Dipartimento per le risorse strumentali, ovvero i capi dei Dipartimenti affidati a Ministri o Sottosegretari, accertano la regolare tenuta del registro di carico e scarico del materiale di facile consumo.

2. Nell'ambito di tali verifiche, ovvero nel caso di sostituzione del consegnatario, i dirigenti responsabili di cui al comma precedente controllano, unitamente ad un funzionario dell'Ufficio, la corrispondenza dei registri con la consistenza dei materiali. I risultati delle verifiche sono esposti in appositi verbali.

Capo VI

ATTIVITÀ NEGOZIALE

Art. 41.

Norme generali sull'attività contrattuale

1. All'attività negoziale della Presidenza si applicano la disciplina comunitaria e quella nazionale vigente ivi incluse le disposizioni che prevedono procedure di acquisizione telematica.

2. Rientrano nelle attribuzioni dei titolari dei competenti centri di responsabilità, la deliberazione di addivenire al contratto, la scelta della forma di contrattazione, la determinazione delle clausole del contratto e la nomina del responsabile del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'art. 10 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163. Alla stipulazione del contratto può anche provvedere un dirigente del medesimo centro di responsabilità, appositamente delegato.

3. Il responsabile del procedimento sovrintende al corretto svolgimento delle varie fasi del procedimento, dalla eventuale pubblicazione del bando di gara, alla scelta del contraente, alla stipulazione del contratto, all'esecuzione dello stesso, fino al collaudo.

4. Le funzioni previste dall'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 1997, n. 452, sono svolte dal capo del Dipartimento per le risorse strumentali o dal capo dell'Ufficio informatica e telematica, a tal fine delegato.

5. Il titolare del centro di responsabilità adotta il provvedimento motivato finalizzato ad individuare, nelle procedure di cui all'art. 17 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni e integrazioni, le opere, servizi e forniture da considerarsi «segreti» ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 124, o di altre norme vigenti, oppure «eseguibili con speciali misure di sicurezza».

6. Alle imprese affidatarie di contratti pubblici aventi per oggetto l'acquisizione di servizi o forniture ovvero l'esecuzione di opere o lavori dichiarati «segreti», oppure «eseguibili con speciali misure di sicurezza», è richiesto il requisito del possesso del Nulla osta di sicurezza (NOS) all'atto della stipula del contratto nei casi previsti.

7. Il possesso del NOS, al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 17 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni, è altresì richiesto nei soli casi in cui l'esecuzione della prestazione contrattuale comporti, comunque, la conoscenza o l'accesso ad informazioni classificate.

Art. 42.

Stipulazione ed approvazione dei contratti

1. Si procede alla stipulazione del contratto in forma pubblica, a cura dell'ufficiale rogante, ovvero in forma privata mediante scrittura privata nonché in forma elettronica, secondo la vigente normativa.

2. Il Segretario generale nomina, su proposta del capo dipartimento competente, uno o più funzionari di ruolo della Presidenza, in possesso di titolo di studio e competenza adeguati, per lo svolgimento delle funzioni di ufficiale rogante.

3. Il contratto stipulato nelle forme previste dal comma 1 è approvato, rispettivamente, dal Segretario generale o dal titolare del Centro di responsabilità competente. Resta salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di controlli preventivi.

Art. 43.

Pianificazione triennale dei lavori, delle acquisizioni di beni e servizi e aggiornamento annuale

1. Il Segretario generale, su proposta del capo Dipartimento per le risorse strumentali, può predisporre, entro il 30 settembre di ciascun anno, la pianificazione triennale dei lavori e delle acquisizioni di beni e servizi e lo aggiorna annualmente.

Art. 44.

Collaudo dei lavori

1. Il collaudo dei lavori è disciplinato dalla normativa vigente, ed in particolare dall'art. 141 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Art. 45.

Verifica delle prestazioni per l'acquisizione di beni

1. Il collaudo relativo alle sole procedure di acquisizione di beni è effettuato, in forma individuale o collegiale, da personale in servizio presso la Presidenza, in possesso della competenza necessaria. Il collaudatore o la commissione di collaudo sono nominati dal responsabile del procedimento. Il responsabile, nel caso di acquisizione di beni o di esecuzione di lavori di particolare complessità, può fare ricorso ad organi tecnici di altre amministrazioni o ad estranei.

2. Per le forniture di beni e servizi di importo inferiore ad euro 10.000,00, che non presentano particolare contenuto tecnico, si prescinde dal certificato di regolare esecuzione della prestazione, sostituito da un attestato di conformità all'ordinazione.

3. Per le forniture di beni e servizi di importo inferiore ad euro 100,00 l'atto di liquidazione tiene luogo dell'attestato di conformità all'ordinazione.

4. Per le forniture di beni aventi importo inferiore a 25.000 euro, con esclusione dell'I.V.A., l'atto di collaudo può essere sostituito da un certificato di regolare esecuzione della fornitura, rilasciato da un funzionario tecnico all'uopo incaricato e vistato dal responsabile del procedimento.

5. Per le forniture di beni aventi importo superiore a 25.000 euro, con esclusione dell'I.V.A., il collaudo dovrà essere eseguito da un funzionario tecnico nominato dal responsabile del procedimento. Le operazioni di collaudo dovranno risultare da apposito processo verbale, sottoscritto dal collaudatore e vistato dal responsabile del procedimento.

6. Per le forniture di beni aventi importo superiore a 50.000 euro, con esclusione dell'I.V.A., il collaudo dovrà essere eseguito da una commissione nominata dal responsabile del procedimento e composta da tre membri. Le operazioni di collaudo effettuate dalla commissione dovranno anch'esse risultare da apposito processo verbale, sottoscritto da ciascun membro e vistato dal responsabile del procedimento.

7. L'Amministrazione può eseguire, almeno semestralmente analisi di soddisfazione dell'utenza interna in ordine all'andamento dei servizi generali di funzionamento.

Art. 46.

Verifica delle prestazioni per esecuzione di servizi

1. La verifica delle prestazioni relative a contratti per fornitura di servizi deve risultare da un certificato di regolare esecuzione, rilasciato dal responsabile del procedimento.

2. Per i contratti ad esecuzione continuata o periodica, il responsabile del procedimento può nominare un funzionario incaricato di procedere nel tempo alle verifiche sulla regolarità dell'adempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte.

Art. 47.

Termini

1. Il certificato di collaudo dei beni e di regolare esecuzione dei servizi deve essere emesso entro 30 giorni dall'acquisizione dei beni e dei servizi.

Art. 48.

Procedure in economia

1. L'acquisizione di beni e servizi e l'esecuzione di lavori mediante il ricorso alla procedura in economia può essere effettuata, ai sensi della normativa vigente, mediante amministrazione diretta ovvero procedura di cottimo fiduciario.

2. Il titolare del centro di responsabilità può stipulare, previa acquisizione del relativo curriculum, contratti, per prestazioni di carattere intellettuale in materie tecnico-specialistiche a soggetti estranei all'Amministrazione iscritti in albi o dotati di specifica professionalità, entro il limite di 20.000 euro I.V.A. esclusa, qualora tra le risorse umane disponibili non sia presente una specifica competenza.

3. Le spese effettuate mediante il ricorso alla procedura in economia sono pagate previa presentazione di regolare fattura. Si applica quanto previsto dalla vigente normativa in materia di pagamenti delle pubbliche amministrazioni.

4. Alle procedure di acquisizione in economia si applicano le vigenti disposizioni in materia di responsabile del procedimento. Per le acquisizioni di prodotti e servizi tramite il mercato elettronico. Le funzioni di responsabile del procedimento sono svolte dal punto istruttore della richiesta di offerta (RdO).

Art. 49.

Prestazioni acquisibili con le procedure in economia

1. Con le procedure in economia si possono effettuare, entro i limiti di importo stabiliti dalla vigente normativa

in materia di appalti pubblici, tutti i lavori ed acquisire tutti i servizi e le forniture, ad eccezione di quelli relativi alla progettazione, occorrenti per il normale funzionamento e per lo svolgimento di attività istituzionali degli uffici della Presidenza.

2. Nessuna acquisizione di lavori, servizi o forniture può essere artificiosamente frazionata.

3. Le motivazioni che hanno determinato il ricorso alla procedura in economia devono essere specificate nel relativo decreto autorizzativo del pagamento.

Art. 50.

Svolgimento della procedura in economia

1. Nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, nello svolgimento delle procedure di acquisizione di cui all'art. 49, il responsabile del procedimento richiede almeno cinque preventivi ad operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi predisposti dall'amministrazione. Nei casi previsti dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici, l'indagine di mercato può essere compiuta tramite il mercato elettronico.

2. È consentita l'aggiudicazione nel caso di un unico preventivo soltanto qualora ciò sia ritenuto opportuno sulla base di adeguate motivazioni e sempre a fronte di una pluralità di inviti, purché tale clausola sia espressamente menzionata nella lettera di invito.

3. La lettera d'invito riporta:

a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;

b) le eventuali garanzie richieste dal contraente;

c) il termine di presentazione delle offerte;

d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;

e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;

f) gli eventuali criteri per la valutazione dei preventivi, nell'ipotesi di cui al quinto comma;

g) l'eventuale clausola relativa all'aggiudicazione anche nel caso di presentazione di un unico *h)* preventivo, corredata dalle adeguate motivazioni che hanno determinato tale decisione;

h) la misura della penale, determinata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 53;

i) l'obbligo per il fornitore di dichiarare nel preventivo di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;

j) l'indicazione relativa al termine di pagamento.

4. La scelta del contraente avviene di regola al prezzo più basso, previo accertamento della congruità dei prezzi, ai sensi dell'art. 51, commi 1 e 2.

5. Rientra nella facoltà del responsabile delle spese in economia valutare la possibilità di effettuare l'aggiudicazione con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa definizione dei criteri.

6. Nel cottimo fiduciario i rapporti tra le parti sono disciplinati da scrittura privata, oppure da lettera con la quale il responsabile delle spese in economia dispone l'ordinazione dei lavori, delle forniture o dei servizi, sottoscritta per accettazione da parte di rappresentante legale dell'impresa.

7. L'ordinazione è immediatamente esecutiva.

8. Si può prescindere dalla richiesta di pluralità di preventivi nei seguenti casi:

a) per l'acquisizione di beni e servizi o l'affidamento dei lavori nei soli casi di specialità o urgenza;

b) quando il costo del bene da acquisire o del lavoro da eseguire sia fissato in modo univoco dal mercato;

c) quando l'importo della spesa non superi 20.000 euro, I.V.A. esclusa;

d) per il completamento o l'integrazione di precedenti acquisizioni di beni e servizi o lavori, purché l'importo complessivo non superi i limiti di cui all'art. 49 comma 1.

Art. 51.

Congruità dei prezzi

1. L'accertamento della congruità dei prezzi offerti dalle imprese è eseguito dal titolare dei poteri di spesa o da funzionari a tal fine incaricati, con le modalità previste dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici ed in particolare dall'art. 89 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. Nei soli casi di acquisizioni di beni e servizi particolarmente complessi, il responsabile può richiedere un parere al Dipartimento per le risorse strumentali, ovvero può nominare una commissione, composta anche da esperti di altre Amministrazioni, che accerti la congruità dei prezzi praticati.

Art. 52.

Certificazioni speciali

1. All'attività negoziale di cui al Capo VI del presente decreto si applicano le vigenti disposizioni in materia di lotta alla criminalità organizzata.

Art. 53.

Penali e garanzie fideiussorie

1. I contratti stipulati dalla Presidenza, anche con le procedure in economia, contengono prescrizioni riguardanti le penali per l'eventuale inadempimento parziale e garanzie fideiussorie. Si può prescindere dalla richiesta di garanzia fideiussoria per i contratti di cui all'art. 50, comma 8, lettera *c)*.

2. Le clausole penali sono, di norma, espresse in percentuale e proporzionate al valore del contratto. Per le ipotesi di grave inadempimento i contratti prevedono clausole di risoluzione espressa e di eventuale esecuzione in danno.

Capo VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 54.

Principi generali

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, l'attività amministrativo-contabile dovrà essere comunque svolta nel rispetto dei principi generali di contabilità pubblica.

Art. 55.

Contabilità analitica

1. La Presidenza elabora un sistema di contabilità analitica dei costi che ricollega le tipologie delle risorse utilizzate da ciascun centro di responsabilità ai risultati conseguiti ed è di supporto alla formulazione delle previsioni del bilancio di cui all'art. 7.

2. Ciascun centro di responsabilità provvede:

a) allo sviluppo di un sistema di programmazione, individuando gli obiettivi operativi, le azioni, i tempi nonché le risorse necessarie al loro raggiungimento;

b) alla gestione di un sistema di contabilità analitica dei costi.

3. Le attività di cui ai commi 1 e 2 sono realizzate con il coordinamento ed il supporto metodologico dell'Ufficio per il controllo interno, che a tale scopo provvede a realizzare centralmente e ad aggiornare costantemente un'apposita banca dati, con l'ausilio delle strutture interessate.

Art. 56.

Sostituzione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 dicembre 2002

1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, il presente decreto sostituisce integralmente il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 2002, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Roma, 22 novembre 2010

p.Il Presidente: LETTA

Registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 2010
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 19, foglio n. 235

10A14736

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 19 novembre 2010.

Aggiornamento delle modalità e delle condizioni per la contrazione dei mutui per il finanziamento della prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 139, recante «Interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna», ed in particolare l'art. 1, con il quale «per il proseguimento dei programmi di intervento per la salvaguardia di Venezia e il suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio-economico di cui alla legge 29 novembre 1984, n. 798 e successive modificazioni, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 150 miliardi con decorrenza dall'anno 1993 e di lire 100 miliardi con decorrenza dall'anno 1994»;

Vista la legge 3 agosto 1998, n. 295, recante «Disposizioni per il finanziamento di interventi e opere di interesse pubblico», ed in particolare l'art. 3, comma 2, che stabilisce che «per la prosecuzione dei programmi di intervento per la salvaguardia di Venezia e il suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio-economico, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 10 miliardi con decorrenza dall'anno 1999 e di lire 10 miliardi dall'anno 2000, che affluiscono ad apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, da ripartire, sulla base dello stato di attuazione degli interventi risultanti da motivate relazioni da parte dei soggetti attuatori, su proposta del comitato di cui all'art. 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo», ed in particolare l'art. 50, comma 1, lettera *b)* che stabilisce che «per la prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, sono autorizzati, con le medesime modalità di ripartizione di cui alla legge 3 agosto 1998, n. 295, limiti di impegno quindicennali rispettivamente di lire 70 miliardi dall'anno 1999, lire 20 miliardi dall'anno 2000 e lire 30 miliardi dall'anno 2001. I soggetti beneficiari ivi compresi i destinatari degli stanziamenti previsti dall'art. 3, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 295, sono autorizzati a contrarre mutui secondo criteri e modalità che verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.»;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, (legge finanziaria 2000) e, in particolare, l'art. 54, comma 1, il quale prevede che, «Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, sono autorizzati nel triennio 2000-2002 i limiti di impegno di cui alla tabella 3, allegata alla presente legge, con la decorrenza e l'anno terminale ivi indicati»;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) e, in particolare, l'art. 144, comma 1, il quale prevede che, «Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, sono autorizzati nel triennio 2001-2003 i limiti di impegno di cui alla tabella 1, allegata alla presente legge, con la decorrenza e l'anno terminale ivi indicati»;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) e, in particolare, l'art. 45, comma 1, il quale prevede che, «Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, sono autorizzati nel triennio 2002-2004 i limiti di impegno di cui alla tabella 2, allegata alla presente legge, con la decorrenza e l'anno terminale ivi indicati»;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed in particolare l'art. 2, comma 291, che per le finalità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, e successive modificazioni, ha autorizzato un contributo quindicennale di 4 milioni di euro a decorrere dal 2008;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 9 marzo 1999 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 17 marzo 1999, recante «Criteri e modalità per la contrazione dei mutui di cui all'art. 50, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, destinati alla prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Direttore generale del tesoro 23 gennaio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 2003, che ha aggiornato le modalità e le condizioni per la contrazione dei mutui di cui all'art. 50, comma 1, lettera *b)* della legge n. 448/1998 e successive integrazioni, fissate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 9 marzo 1999;

Visto l'art. 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il quale stabilisce che «in deroga a quanto eventualmente previsto da normative in vigore, anche a carattere speciale, per i mutui da stipulare con onere a totale carico dello Stato, di importo pari o inferiore a 100 miliardi di lire, il tasso di interesse non può essere superiore a quello indicato periodicamente, sulla base delle condizioni di mercato, dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con apposita comunicazione da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*. Per i mutui di importo superiore a 100 miliardi di lire, il tasso di interesse massimo applicabile deve essere previamente concordato dai soggetti interessati con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Qualora le predette modalità non risultassero applicate l'eventuale maggior costo graverà sui soggetti stessi»;

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 ed, in particolare, il comma 177, come modificato ed integrato dall'art. 1, comma 13, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, dall'art. 16 della legge 21 marzo 2005, n. 39, nonché dall'art. 1, comma 85, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che reca disposizioni sui limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative;

Visto, altresì, il comma 177-*bis* dello stesso art. 4 della legge n. 350/2003, introdotto dall'art. 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha integrato la disciplina in materia di contributi pluriennali, prevedendo, in particolare, che il relativo utilizzo è autorizzato con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto rispetto a quello previsto a legislazione vigente;

Visto l'art. 19 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, concernente adempimenti per l'erogazione della rata di mutuo;

Visto l'art. 1, comma 75, della legge del 30 dicembre 2004, n. 311 che detta disposizioni in materia di ammortamento di mutui attivati ad intero carico del bilancio dello Stato;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 13 del 5 aprile del 2004 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 2004);

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze del 28 giugno 2005 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 2005);

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2006 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 2006);

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - n. 15 del 28 febbraio 2007 recante «Procedure da seguire per l'utilizzo di contributi pluriennali», secondo la normativa introdotta con la sopra richiamata legge n. 296/2006, art. 1, comma 512;

Visto l'art. 48 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) concernente il «Ricorso al mercato delle pubbliche amministrazioni» e, in particolare, il comma 1 il quale prevede che: «Nei contratti stipulati per operazioni finanziarie che costituiscono quale debitore un'amministrazione pubblica è inserita apposita clausola che prevede a carico degli istituti finanziatori l'obbligo di comunicare in via telematica, entro dieci giorni dalla stipula, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, all'ISTAT e alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento dell'operazione finanziaria con indicazione della data e dell'ammontare della stessa, del relativo piano delle erogazioni e del piano di ammortamento distintamente per quota capitale e quota interessi, ove disponibile.»;

Vista la circolare 24 maggio 2010, n. 2276 del Ministro dell'economia e delle finanze, recante «Adempimenti di cui all'art. 48 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica);

Ritenuto necessario provvedere all'aggiornamento delle modalità e delle condizioni per la contrazione dei mutui fissati con i citati decreti 9 marzo 1999 e 23 gennaio 2003, per tener conto delle intervenute modifiche normative sopra citate;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 1 del decreto 9 marzo 1999 di cui al preambolo, dopo le parole «decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385», sono aggiunte le seguenti: «, con la Cassa depositi e prestiti e con la Banca europea per gli investimenti».

Art. 2.

L'art. 2 del citato decreto 9 marzo 1999 è sostituito dal seguente:

«Nei contratti di finanziamento che verranno stipulati dovranno essere indicati il periodo di utilizzo delle risorse finanziarie, nonché gli interventi oggetto di finanziamento.

L'erogazione del mutuo dovrà avvenire secondo stati di avanzamento del progetto anche in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 19 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

Ai fini dell'ottimizzazione dei contributi pluriennali, nel corso del periodo di utilizzo del finanziamento le erogazioni saranno regolate a tasso variabile e il contributo annuo disponibile sarà destinato prioritariamente al pagamento degli interessi maturati e per il restante al rimborso del capitale. In ogni caso l'erogazione dei contributi sarà effettuata su base pluriennale e in misura non eccedente l'importo dei contributi stanziati annualmente nel bilancio dello Stato. Per quanto previsto dalla vigente normativa contabile, le risorse impegnate ed eventualmente non pagate entro il termine dell'esercizio di competenza potranno essere erogate negli esercizi successivi.

Alla fine del periodo di utilizzo il debito residuo risultante dalle predette erogazioni sarà rimborsato secondo un piano di ammortamento con rate costanti a tasso fisso, nei limiti delle disponibilità previste.

Nel corso del periodo di utilizzo del finanziamento gli interessi matureranno sugli importi erogati con decorrenza dal giorno successivo alla data di erogazione e saranno calcolati sulla base del tasso variabile, determinato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in particolare:

per mutui di importo pari o inferiore ad euro 51.645.689,91, il tasso variabile non potrà essere superiore a quello indicato periodicamente sulla base delle condizioni di mercato dal Ministero dell'economia e delle finanze, con apposita comunicazione da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, relative a mutui regolati a tasso variabile di pari durata rispetto a quella dei contratti di mutuo stipulati ai sensi del presente decreto;

per mutui di importo superiore ad euro 51.645.689,91, il tasso variabile non potrà essere superiore a quello preventivamente concordato dai soggetti interessati con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Il tasso fisso che dovrà regolare il debito residuo alla data dell'ultima erogazione sarà determinato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in particolare:

per mutui di importo pari o inferiore ad euro 51.645.689,91, il tasso fisso non potrà essere superiore a quello indicato periodicamente sulla base delle condizioni di mercato dal Ministero dell'economia e delle finanze, con apposita comunicazione da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, relative a mutui regolati a tasso fisso di pari durata rispetto a quella dei contratti di mutuo stipulati ai sensi del presente decreto;

per mutui di importo superiore ad euro 51.645.689,91, il tasso fisso non potrà essere superiore a quello preventivamente concordato dai soggetti interessati con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Lo schema di contratto di mutuo prima della stipula dovrà essere trasmesso, per il preventivo nulla osta, all'amministrazione competente, da rilasciarsi d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro - Direzione VI. Entro trenta giorni dalla stipula, l'istituto finanziatore dovrà notificare all'amministrazione competente copia conforme del contratto di mutuo perfezionato.

I soggetti finanziatori dovranno procedere ad effettuare le comunicazioni relative all'avvenuto perfezionamento delle operazioni secondo le modalità previste dalle circolari del Ministero dell'economia e delle finanze n. 15 del 28 febbraio 2007 e n. 2276 del 24 maggio 2010, citate nelle premesse».

Art. 3.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto del 23 gennaio 2003 di cui al preambolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2010

Il direttore generale del Tesoro: GRILLI

10A14785

DECRETO 22 novembre 2010.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea «Affari Tuoi».

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677 e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62 che autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

Visto il regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto l'art. 21 del decreto-legge n. 78 del 2009, come modificato dalla legge di conversione n. 102 del 3 agosto 2009;

Vista la convenzione stipulata in data 5 agosto 2010 con la quale l'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha affidato, a far data dal 1° ottobre 2010, a Lotte-

rie Nazionali S.r.l. la concessione per l'esercizio dei giochi pubblici denominati Lotterie Nazionali ad estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza;

Visto il piano marketing annuale presentato dal concessionario per la gestione delle lotterie ad estrazione istantanea che comprende l'indizione di una lotteria della specie;

Considerato che l'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha approvato il piano presentato;

Ritenuto, pertanto, di indire la lotteria nazionale ad estrazione istantanea, prevista nel piano succitato, e che, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 62/1990 e dell'art. 3 del regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/1991, ne devono essere stabiliti i criteri e le modalità di effettuazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

È indetta, la lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Affari Tuoi».

La distribuzione dei biglietti inizierà all'esaurimento delle scorte della lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Affari Tuoi» indetta con decreto direttorialeadell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato del 5 ottobre 2007 pubblicato nella Gazzetta.Ufficiale della Repubblica. italiana n. 257 del 5 novembre 2007.

Art. 2.

Prezzo

1. Il prezzo di ciascun biglietto è di euro 3,00.

Art. 3.

Lotti

1. Il primo lotto di biglietti è fissato nel numero complessivo di n. 24.024.000.

2. Potrà essere previsto un incremento massimo del 2% sul quantitativo predetto per esigenze connesse alle procedure produttive.

3. Qualora, sulla base dell'andamento delle vendite se ne ravvisasse la necessità, potranno essere prodotti ulteriori lotti di biglietti in misura proporzionale ai quantitativi predetti.

Art. 4.

Massa premi

1. La massa premi corrispondente al quantitativo di 24.024.000 biglietti ammonta ad € 46.092.740,00

2. Nel caso di incremento della produzione di cui all'art. 3 deve essere assicurato il corrispondente e proporzionale incremento della massa premi di cui al comma 1.

Art. 5.

Struttura premi

La struttura premi corrispondente al quantitativo di 24.024.000 biglietti è così composta:

Numero premi	Importo dei premi in euro
2	200.000,00
2	100.000,00
2	20.000,00
77	10.000,00
267	2.000,00
266	1.000,00
1.300	500,00
5.406	250,00
16.517	100,00
130.117	50,00
90.090	25,00
720.720	10,00
3.123.120	5,00
2.882.880	3,00

2. Nel caso di incremento della produzione di cui all'art. 3 e corrispondente aumento della massa premi, quest'ultima sarà ripartita proporzionalmente nelle fasce di premio sopraindicate.

Art. 6.

Biglietti

1. Il lay.out del biglietto, unico e non modificabile, è visionabile sui siti: www.aams.gov.it e www.grattaevinci.com.

2. È vietata qualunque riproduzione del biglietto da parte di soggetti non autorizzati.

3. Ciascun biglietto dovrà essere dotato di codici di validazione, coperti dalla patina da grattare, da utilizzare per accertare se il biglietto presentato all'incasso risulti o meno vincente e l'eventuale entità del premio spettante, nonché per la ricostruzione informatica del biglietto, ove necessaria.

Art. 7.

Meccanica di gioco

1. Il biglietto contiene due diversi giochi.

Gioco 1: si devono grattare «I tuoi pacchi» e «I pacchi fortunati» per scoprire le regioni numerate da essi celate. Se le regioni numerate presenti ne «I pacchi fortunati» si trovano una o più volte ne «I tuoi pacchi», si vince l'importo o la somma degli importi corrispondenti.

Gioco 2: si devono grattare « telefoni vincenti» e «I tuoi premi» per scoprire gli importi da essi celati. Se uno

degli importi presenti ne «I telefoni vincenti» è presente, una o più volte, ne «I tuoi premi,» si vince tale importo o la somma di tali importi. Se tra «I tuoi premi» si trova la parola «Salvadanaio» si vincono € 50.

2. Qualora sul biglietto si rilevino più premi, la vincita complessiva è determinata dalla somma di tutti i premi vinti.

Art. 8.

Pagamento delle vincite

1. Per ottenere il pagamento della vincita i biglietti presentati devono essere: originali, integri, non contraffatti o manomessi in nessuna parte, completi ed emessi da Lotterie Nazionali S.r.l. I biglietti devono risultare vincenti secondo la procedura di validazione da parte del sistema informatico di Lotterie Nazionali S.r.l., comunicata all'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. Inoltre i biglietti non devono essere stati annullati con provvedimento dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nei casi previsti.

2. La modalità di pagamento delle vincite differisce in base alla fascia di premio.

Il pagamento dei premi fino ad € 500,00 viene effettuato, dietro presentazione del biglietto e previa validazione dello stesso, da un qualsiasi punto vendita della rete esclusiva del concessionario. Il biglietto validato verrà ritirato dal punto vendita.

Il pagamento dei premi da € 501,00 fino ad € 10.000,00 deve essere richiesto, dietro presentazione del biglietto, presso un qualsiasi punto vendita della rete esclusiva del concessionario. In tale sede verrà effettuata la validazione del biglietto per ottenere la prenotazione del pagamento della vincita che avverrà secondo la modalità prescelta dal vincitore fra le seguenti: assegno circolare, bonifico bancario o postale. Il biglietto validato verrà ritirato dal punto vendita che rilascerà al giocatore apposita ricevuta emessa dal sistema informatico del concessionario.

Il pagamento dei premi per vincite superiori a € 10.000,00 deve essere richiesto, indicando la modalità di pagamento prescelta (assegno circolare, bonifico bancario o postale):

presentando il biglietto o inviandolo, a rischio del possessore, presso l'ufficio premi di Lotterie Nazionali S.r.l. Viale del Campo Boario 56/D - 00154 Roma. Nel caso di presentazione diretta l'ufficio premi di Lotterie Nazionali S.r.l. provvede a rilasciare al giocatore apposita ricevuta.

presentando il biglietto presso uno sportello della banca concessionaria di Lotterie Nazionali S.r.l., attualmente individuata in Intesa Sanpaolo. In tal caso la banca provvede al ritiro del biglietto ed al suo inoltro a Lotterie Nazionali S.r.l., rilasciando al giocatore apposita ricevuta.

La richiesta di pagamento delle vincite, di qualsiasi importo, e la presentazione dei biglietti deve avvenire entro il termine decadenziale di cui al successivo art. 9.

Art. 9.

Gestione stralcio

1. Con decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria. nazionale ad estrazione istantanea denominata «Affari Tuoi» indetta con decreto direttoriale dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato del 5 ottobre 2007 pubblicato nella Gazzetta.Ufficiale della Repubblica italiana n. 257 del 5 novembre 2007.

Da tale data decorrerà il termine decadenziale di quarantacinque giorni per il reclamo dei premi, secondo le modalità di cui al precedente art. 8.

Art. 10.

Disposizioni finali

1. Con decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria indetta con il presente decreto. Da tale data decorrerà il termine decadenziale di quarantacinque giorni per il reclamo dei premi, secondo le modalità di cui al precedente art. 8.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 2010

Il direttore generale: FERRARA

Registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2010
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 8, Economia e finanze, foglio n. 82

10A14827

DECRETO 25 novembre 2010.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 1° settembre 2010 e scadenza 1° marzo 2021, settima e ottava tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 232 del 30 dicembre 2009, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2010, gli obiettivi, i

limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n.398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 192, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, come sostituito dall'art. 2 della legge 21 settembre 2010, n. 158, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23 novembre 2010 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 104.621 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 25 agosto, 24 settembre e 27 ottobre 2010, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,75% con godimento 1° settembre 2010 e scadenza 1° marzo 2021;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2009, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una settima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 1° settembre 2010 e scadenza 1° marzo 2021, di cui al decreto del 25 agosto 2010, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.000 milioni di euro e un importo massimo di 3.000 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 25 agosto 2010.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 29 novembre 2010, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 25 agosto 2010.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del ripetuto decreto del 25 agosto 2010.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della ottava tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della settima tranche.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 10 e 11 del citato decreto del 25 agosto 2010, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 30 novembre 2010.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste "ordinarie" dei B.T.P. decennali ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto,

ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° dicembre 2010, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 91 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° dicembre 2010.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 2.1.3.1), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2011 al 2021, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2021, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità previsionale di base 26.1.5) e 9502 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 25 agosto 2010, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 2010

p. Il direttore generale : CANNATA

10A14632

DECRETO 25 novembre 2010.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,25%, con godimento 1° novembre 2010 e scadenza 1° novembre 2013, terza e quarta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 232 del 30 dicembre 2009, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2010, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 192, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, come sostituito dall'art. 2 della legge 21 settembre 2010, n. 158, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23 novembre 2010 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 104.621 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il proprio decreto in data 27 ottobre 2010, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tran-

che dei buoni del Tesoro poliennali 2,25%, con godimento 1° novembre 2010 e scadenza 1° novembre 2013;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2009, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,25%, con godimento 1° novembre 2010 e scadenza 1° novembre 2013, di cui al decreto del 27 ottobre 2010, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.500 milioni di euro e un importo massimo di 2.500 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 27 ottobre 2010.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 29 novembre 2010, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 27 ottobre 2010.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del ripetuto decreto del 27 ottobre 2010.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della terza tranche.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 10 e 11 del citato decreto del 27 ottobre 2010, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 30 novembre 2010.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. triennali ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° dicembre 2010, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 30 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° dicembre 2010.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 2.1.3.1), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2011 al 2013, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2013, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità previsionale di base 26.1.5) e 9502 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 27 ottobre 2010, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 2010

p. Il direttore generale : CANNATA

10A14633

DECRETO 25 novembre 2010.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro indicizzati al tasso Euribor a sei mesi (« CCTeu») con godimento 15 ottobre 2010 e scadenza 15 ottobre 2017, terza e quarta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 232 del 30 dicembre 2009, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2010, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 192, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, come sostituito dall'art. 2 della legge 21 settembre 2010, n. 158, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23 novembre 2010 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 104.621 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il proprio decreto in data 20 ottobre 2010, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranche dei certificati di credito del Tesoro con tasso d'interesse indicizzato al tasso Euribor a sei mesi, con godimento 15 ottobre 2010 e scadenza 15 ottobre 2017;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale 30 dicembre 2009, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una terza tranche dei certificati di credito del Tesoro con tasso d'interesse indicizzato al tasso Euribor a sei mesi (di seguito «CCTeu»), con godimento 15 ottobre 2010 e scadenza 15 ottobre 2017. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.000 milioni di euro e un importo massimo di 1.500 milioni di euro.

I CCTeu sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 11 e 12.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è disposta automaticamente l'emissione della quarta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

Il tasso di interesse semestrale da corrispondere sui predetti CCTeu, sarà calcolato sulla base del tasso annuo lordo pari al tasso EURIBOR a sei mesi, maggiorato dello 0,80%, e verrà calcolato contando i giorni effettivi del semestre di riferimento sulla base dell'anno commerciale, con arrotondamento al terzo decimale.

La quotazione del tasso EURIBOR a sei mesi sarà rilevata il secondo giorno lavorativo precedente la decorrenza della relativa cedola, sulla base della pubblicazione effettuata sulla pagina del circuito Reuters EURIBOR01, alle ore 11:00 a.m. CET, ovvero da altra fonte di equipollente ufficialità qualora quest'ultima risulti indisponibile; qualora anche tale fonte non fosse disponibile, verrà considerato il tasso EURIBOR a sei mesi del primo giorno lavorativo per cui è disponibile, andando a ritroso.

In applicazione dei suddetti criteri, il tasso d'interesse semestrale relativo alla prima cedola dei CCTeu di cui al presente decreto è pari a 1,016%.

Il tasso d'interesse relativo alle cedole semestrali successive alla prima verrà reso noto con appositi comunicati stampa.

Art. 3.

L'importo minimo sottoscrivibile dei CCTeu di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, i CCTeu sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite da regolare dei CCTeu sottoscritti in asta, nel servizio di compensazione e liquidazione avente ad oggetto strumenti finanziari, con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i CCTeu assegnati, può avvalersi di un altro intermediario il cui nominativo dovrà essere comunicato alla Banca d'Italia, secondo la normativa e attenendosi alle modalità dalla stessa stabilite.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 4.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai CCTeu emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni e integrazioni, nonché quelle di cui al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

I CCTeu medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea.

Art. 5.

Gli interessi sui CCTeu sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 15 aprile e al 15 ottobre di ogni anno. La prima semestralità è pagabile il 15 aprile 2011 e l'ultima il 15 ottobre 2017.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto, tenendo conto delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 239 del 1996.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a sei, all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.

Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto di pagamento.

Art. 6.

Il rimborso dei CCTeu verrà effettuato in unica soluzione il 15 ottobre 2017, tenendo conto delle disposizioni di cui ai citati decreti legislativi n. 239 del 1996 e n. 461 del 1997.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

Art. 7.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purchè abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'Albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1 del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di Succursali nel territorio della Repubblica, purchè risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di Succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi dell'art. 16, comma 4 del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'Albo istituito presso la CONSOB ai sensi dell'art. 20, comma 1 del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto Albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete Nazionale Interbancaria.

Art. 8.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati CCTeu di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola sono regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 10 marzo 2004 ed approvata con decreto n. 25909 del 23 marzo 2004.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta agli operatori una provvigione di collocamento dello 0,30%, calcolata sull'ammontare nominale sottoscritto, in relazione all'impegno di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

Detta provvigione verrà corrisposta, per il tramite della Banca d'Italia, all'atto del versamento presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato del controvalore dei titoli sottoscritti.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010.

Art. 9.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascun offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 10.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore 11 del giorno 29 novembre 2010, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete Nazionale Interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 7.

Art. 11.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un rappresentante della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, con l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 12.

Le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato saranno escluse dall'ufficiale rogante, unicamente in relazione alla valutazione dei prezzi e delle quantità, contenuti nel tabulato derivante dalla procedura automatica d'asta.

L'assegnazione dei CCTeu verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 13.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei CCTeu di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della quarta tranche di detti CCTeu per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della terza tranche.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 30 novembre 2010.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della terza tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 8 e 11 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 10 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei CCTeu che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; qualora vengano avanzate più richieste, verrà presa in considerazione la prima di esse.

Le domande presentate nell'asta supplementare si considerano formulate al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta ordinaria, anche se recanti prezzi diversi.

Art. 14.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei CCTeu di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei CCTeu (ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto e con esclusione di quelle relative ad eventuali operazioni di concambio) ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 15.

Il regolamento dei CCTeu sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° dicembre 2010, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 47 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 16.

Il 1° dicembre 2010 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato, il netto ricavo del capitale nominale dei CCTeu assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta, unitamente al rateo d'interesse lordo, dovuto allo Stato, per 47 giorni.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 4 (unità previsionale di base 4.1.1.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità previsionale di base 2.1.3.1) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 17.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2011 al 2017, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2017, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2216 (unità previsionale di base 26.1.5) e 9537 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 2010

p. Il direttore generale : CANNATA

10A14634

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 26 ottobre 2010.

Riconoscimento, al prof. Angelo Crialesi, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza del 21 febbraio 2009 presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea dal prof. Angelo Crialesi;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Visto il diploma di specialista in «genetica applicata indirizzo citogenetica e genetica molecolare» conseguito presso l'Università degli studi di Roma «La Sapienza» il 25 marzo 1998;

Rilevato che l'interessato, ai sensi della sopraccitata circolare ministeriale del 23 settembre 2010, n. 81, è esonerato dalla conoscenza della lingua italiana, in quanto ha una formazione primaria, secondaria e accademica conseguita in Italia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessato è qualificato nello Stato membro d'origine;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari della durata di almeno quattro anni, nonché all'assolvimento della formazione didattico-pedagogica richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari;

Vista la nota di risposta dell'Autorità britannica tramite il sistema IMI (Sistema d'informazione del mercato interno) del 18 maggio 2009, con cui si dà conferma del valore legale del titolo Q.T.S. (Qualified teacher status) e dell'esonero dall'«induction period»;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta esterna del 12 giugno 2009, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Visto il decreto direttoriale datato 22 luglio 2009 (prot. n. 7912) che subordina al superamento di misure compensative, il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

Viste la nota datata 4 ottobre 2010 - prot. n. 15636 con la quale l'Ufficio scolastico regionale per il Lazio ha fatto conoscere gli esiti favorevoli della suddetta misura compensativa (tirocinio di adattamento);

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il seguente titolo di formazione professionale così composto:

titolo di istruzione post secondaria: laurea in «scienze biologiche» conseguita presso l'Università di Roma «La Sapienza» il 16 giugno 1992;

«Qualified teacher status» (QTS) rilasciato dal Department for education and skills di Londra (Regno Unito) il 9 aprile 2002,

posseduto dal cittadino italiano Angelo Crialesi, nato a Tivoli (Roma) il 16 settembre 1964, come integrato dalla misura compensativa di cui al decreto direttoriale citato in premessa, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nella seguente classe di concorso: 40/A - Igiene, anatomia, fisiologia, patologia generale e dell'apparato masticatorio.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 2010

Il direttore generale: DUTTO

10A14320

DECRETO 26 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla prof.ssa Thea Gufles, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; la legge 24 novembre 2009, n. 167; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Thea Gufles;

Visto il decreto di riconoscimento n. 46/2009 con il quale il titolo austriaco, sotto indicato, è stato dichiarato equipollente alla laurea italiana in «scienze biologiche» dalla Libera università di Bolzano;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata, ai sensi della C.M. 23 settembre 2010, n. 81, è esentata dalla presentazione della certificazione relativa alla conoscenza linguistica, in quanto ha compiuto la formazione primaria e secondaria in istituzioni scolastiche italiane con insegnamento in lingua tedesca, dove l'italiano è studiato come lingua seconda;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello stato membro d'origine;

Rilevato altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni e al completamento della formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta dell' 8 ottobre 2010, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale maturata e l'ulteriore attività formativa dell'interessata ne integrano e completano la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il seguente titolo di formazione professionale:

diploma di istruzione post secondario: «Magistra der Naturwissenschaften, erste Studienrichtung Lehramtsstudium Unterrichtsfach Biologie und Umweltkunde; zweite Studienrichtung Lehramtsstudium Unterrichtsfach Katholische Religion» comprensivo della formazione didattico pedagogica, rilasciato dall'«Universität L. Franzens» di Innsbruck (Austria) il 17 luglio 2008;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Bestätigung gemäß § 27 Unterrichtspraktikumsgesetzes», (tirocinio come insegnante praticante sostenuto nell' a.s. 2009/2010) rilasciato dalla «Land Schul Rat Für Tirol» di Innsbruck il 21 giugno 2010,

posseduto dalla cittadina italiana Thea Gufles nata a Merano (Bolzano) il 6 febbraio 1979, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nella classe di abilitazione: 59/A - Matematica e scienze nella scuola secondaria di I grado.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 2010

Il direttore generale: DUTTO

10A14321

DECRETO 26 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla prof.ssa Jutta Valentini, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; la legge 24 novembre 2009, n. 167; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Jutta Valentini;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata, ai sensi della C.M. 23 settembre 2010, n. 81, è esentata dalla presentazione della certificazione relativa alla conoscenza linguistica,

in quanto ha compiuto la formazione primaria e secondaria in istituzioni scolastiche italiane con insegnamento in lingua tedesca, dove l'italiano è studiato come lingua seconda;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello stato membro d'origine;

Rilevato altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni e al completamento della formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta dell'8 ottobre 2010, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale dell'interessata ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il seguente titolo di formazione professionale:

diploma di istruzione post secondario: «Magistra der Künste, Unterrichtsfach Bildnerische Erziehung (Lehramt an höheren Schulen); Unterrichtsfach Textiles Gestalten (Lehramt an höheren Schulen)» (Magistra delle belle arti, materia didattica educazione artistica e creazioni tessili) comprensivo della formazione didattico pedagogica, conseguito presso la «Kunstuniversität» di Linz (Austria) il 3 maggio 2007;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Zeugnis über Zurücklegung des Unterrichtpraktikums gemaß § 24 des Unterrichtsspraktikumsgesetzes» (tirocinio come insegnante praticante sostenuto nell'a.s. 2007/2008) rilasciato dall'istituto «Georg von Peuerbach Gymnasium» di Linz il 5 settembre 2008,

posseduto dalla cittadina italiana Jutta Valentini nata a Brunico (Bolzano) l'11 luglio 1977, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso o di abilitazione:

25/A - Disegno e storia dell'arte;

28/A - Arte e immagine.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 2010

Il direttore generale: DUTTO

10A14322

DECRETO 24 novembre 2010.

Autorizzazione all'Istituto di psicologia clinica Rocca-Stendoro, in Milano, a cambiare la propria denominazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ, LO STUDENTE
E IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 3 agosto 2009 e successive modificazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 30 maggio 2002, con il quale l'«Istituto di psicologia clinica

Rocca-Stendoro» è stato abilitato ad istituire e ad attivare nella sede di Milano, un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509;

Visti i decreti in data 25 marzo 2004 e 28 settembre 2007 di trasferimento della sede didattica di Milano;

Vista l'istanza del 14 maggio 2010 con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione a cambiare la denominazione in «Psiche e immaginario - Istituto di psicologia clinica»;

Decreta:

Art. 1.

L'«Istituto di psicologia clinica Rocca-Stendoro» abilitato con decreto in data 30 maggio 2002 ad istituire e ad attivare, nella sede di Milano, un corso di specializzazio-

ne in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a cambiare la denominazione in «Psiche e immaginario - Istituto di psicologia clinica».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 2010

Il direttore generale: TOMASI

10A14555

DECRETO 24 novembre 2010.

Revoca del decreto di riconoscimento dell'Istituto Gestalt e Body Work di Cagliari.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ, LO STUDENTE
E IL DIRITTO ALLA STUDIO UNIVERSITARIO

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 2 novembre 2005 con il quale l'«Istituto Gestalt e Body Work» è stato abilitato ad istituire e ad attivare nella sede di Capoterra (Cagliari) un corso di specializzazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Visto il decreto in data 21 luglio 2008 di trasferimento della sede didattica da Capoterra (Cagliari) a Cagliari;

Considerato che con nota del 23 luglio 2010 il rappresentante legale del suddetto istituto ha chiesto la chiusura della scuola a causa dell'impossibilità di raggiungere il numero minimo di allievi per l'attivazione del primo anno di corso;

Decreta:

Art. 1.

È revocato il riconoscimento disposto con decreto in data 2 novembre 2005 dell'«Istituto Gestalt e Body Work» di Cagliari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 2010

Il direttore generale: TOMASI

10A14556

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 9 novembre 2010.

Riconoscimento, alla Sig.ra Dolmos Perez Mabel Giuliana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la signora Dolmos Perez Mabel Giuliana ha chiesto il riconoscimento del titolo di Licenciada en Enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di Licenciada en Enfermeria conseguito nell'anno 2008 presso la Universidad Andina del Cusco di Cusco (Perù) dalla signora Dolmos Perez Mabel Giuliana, nata a Cusco (Perù) il giorno 7 gennaio 1982 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere.

Art. 2.

1. La sgnora Dolmos Perez Mabel Giuliana è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A14281

DECRETO 9 novembre 2010.

Riconoscimento, alla Sig.ra Carrera Atencio Jenny, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n.206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la signora Carrera Atencio Jenny ha chiesto il riconoscimento del titolo di Licenciado en Enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di Licenciado en Enfermeria conseguito nell'anno 2009 presso la Universidad Peruana Cayetano Heredia di Lima (Perù) dalla signora Carrera Atencio Jenny, nata a Pasco (Perù) il giorno 7 luglio 1972, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere.

Art. 2.

1. La signora Carrera Atencio Jenny è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A14282

DECRETO 9 novembre 2010.

Riconoscimento, alla Sig.ra Alvarez Aguirre Evelin Rosa , di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n.206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la signora Alvarez Aguirre Evelin Rosa ha chiesto il riconoscimento del titolo di Licenciada en Enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di Licenciada en Enfermeria conseguito nell'anno 2008 presso la Universidad Andina del Cusco di Cusco (Perù) dalla signora Alvarez Aguirre Evelin Rosa, nata a Cusco (Perù) il giorno 16 aprile 1986 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere.

Art. 2.

1. La signora Alvarez Aguirre Evelin Rosa è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A14283

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 14 ottobre 2010.

Incentivi a favore del trasporto combinato e trasbordato su ferro. (Decreto n. 750).

IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 5, comma 7-*octies*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito nella legge 26 febbraio 2010 n. 25, che permette di utilizzare le risorse di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205 anche per interventi di sostegno del trasporto combinato e trasbordato su ferro e per gli investimenti delle imprese di autotrasporto di merci finalizzati al miglioramento dell'impatto ambientale ed allo sviluppo della logistica;

Vista la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato e, in particolare il Regolamento (CE) n. 659 del 22 marzo 1999, del Consiglio, recante modalità di applicazione dell'art. 93 del Trattato CE;

Considerato che il citato art. 5, comma 7-*octies*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito nella legge 26 febbraio 2010 n. 25, consente di adottare fino al 30 settembre 2010, i provvedimenti attuativi per l'utilizzo delle risorse di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 205/2006;

Visto il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n 592 del 4 agosto 2010 in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, con il quale sono stati definiti i criteri generali per la concessione dei benefici di cui al citato art. 5, comma 7-*octies* del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194;

Visto l'art. 2, comma 2 del citato decreto ministeriale n. 592/2010 con il quale parte delle risorse residue di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 205/2006 vengono destinate ad interventi a sostegno del trasporto combinato e trasbordato su ferro;

Visto l'art. 3, del già menzionato decreto ministeriale n. 592/2010, il quale individua i criteri per la concessione dei contributi destinati al sostegno del trasporto combinato e trasbordato su ferro, rimandando ad apposito decreto della Direzione Generale per il Trasporto Stradale e per l'Intermodalita, la previsione delle modalità operative per l'erogazione delle risorse;

Considerata la necessità di modificare ed integrare il citato decreto ministeriale n. 592/2010, al fine di incrementare l'effetto incentivante degli interventi per lo sviluppo del trasporto ferroviario ivi previsti, individuando più puntualmente le tipologie di trasporto contribuibili e prevedendo in particolare riduzioni tariffarie per gli utenti del trasporto, nonché la possibilità di incentivare nuovi traffici ferroviari;

Decreta:

Art. 1.

1 . L'art. 3 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n 592 del 4 agosto 2010 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 — 1 . Nelle more della quantificazione di cui all'art. 1, comma 3, la Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità, con apposito decreto da emanarsi entro 30 giorni dalla data del presente decreto, provvederà a dettare le modalità operative per l'erogazione delle risorse residue di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 205/2006 destinate ad interventi a sostegno del trasporto combinato e trasbordato su ferro.

2. La disciplina delle modalità di concessione dei contributi di cui al presente articolo, da effettuare tenendo conto – ove applicabili - delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205, avverrà sulla base dei seguenti criteri:

a) la destinazione dovrà avvenire nei confronti di imprese utenti di servizi di trasporto ferroviario che commissionino o abbiano commissionato, dal 15 ottobre 2010 al 14 ottobre 2011, servizi di trasporto combinato o trasbordato con treni completi (1)effettuano la parte iniziale e/o terminale del tragitto su strada e l'altra parte per ferrovia; per «trasporto trasbordato» si intendono i trasporti nei quali le cose effettuano la parte iniziale e/o terminale del tragitto su strada e l'altra parte per ferrovia con rottura di carico; per «treno completo» deve intendersi quello acquistato in tutta la sua capacità di prestazioni da un'unica impresa ed utilizzato per l'effettuazione di trasporto combinato e/o trasbordato nonché per il riposizionamento dei veicoli o delle UTI. mantenendo in essere un volume di traffico, in termini di treni*Km percorsi sulla rete nazionale, non inferiore all' 80% di quello effettuato nel corso del periodo 1° luglio 2009 - 30 giugno 2010 e si impegnino a mantenere tale volume anche per i dodici mesi successivi;

b) potranno accedere ai contributi anche le imprese utenti di servizi di trasporto ferroviario che non abbiano commissionato servizi di trasporto combinato o trasbordato con treni completi nel corso del 2009, ma commissionino tali servizi nel periodo dal 1° ottobre 2010 al 30 settembre 2011. L'accesso ai contributi è subordinato all'effettuazione, su base annua, di almeno 48 coppie di treni completi ed all'impegno a mantenere il volume di almeno 48 coppie di treni completi anche per i dodici mesi successivi;

c) I requisiti relativi al traffico ferroviario dovranno essere comprovati — nel corso del biennio — con l'acquisizione di contratti conclusi con una o più imprese ferroviarie per servizi di trasporto combinato o trasbordato con treni completi; nonché con l'ulteriore documentazione di dettaglio che sarà definita dal Ministero nel decreto di cui al comma 1;

d) il Ministero procederà a quantificare, entro 30 giorni decorrenti dal termine di scadenza per la presentazione della domanda e sulla base dei soli dati in essa contenuti, il contributo spettante in ragione dei treni*km contrattualizzati e a concedere un anticipo, sulla base delle dichiarazioni rese nella misura del 20% del contributo stesso. L'anticipazione sarà concessa ai richiedenti previo rilascio di garanzia fidejussoria di importo pari all'anticipazione ricevuta e con l'obbligo di restituire l'acconto in caso di mancato rispetto delle prescrizioni del presente decreto, ovvero di mancata dichiarazione di compatibilità della Commissione Europea ai sensi del successivo art. 4;

e) le imprese beneficiarie dei contributi che non siano utenti del trasporto saranno tenute a destinare a favore dei propri clienti una riduzione delle tariffe almeno pari al 40% dell'ammontare dei contributi percepiti, ad eccezione della quota parte riferita alla premialità di cui alla successiva lettera *g)*;

f) l'ammontare del contributo è fissato in un massimo di euro 2,00 per ogni treno*chilometro di trasporto combinato o trasbordato effettivamente percorso sulla rete nazionale nei 12 mesi decorrenti dal 15 ottobre 2010 e sarà liquidato a consuntivo dell'annualità, entro i successivi 60 giorni, ove siano rispettati i requisiti di cui ai precedenti punti *a)* o *b)*;

g) in relazione alle effettive disponibilità finanziarie potranno essere previste ipotesi di premialità, a consuntivo dell'anno oggetto di contributo, fino ad un ulteriore 30% dell'ammontare di cui al precedente punto *f)*, riservate alle imprese di cui al punto *a)*, per incrementi di volume di servizi commissionati rispetto al periodo 1° luglio 2009 – 30 giugno 2010;

h) nel caso di altri interventi comunitari, statali, regionali, la contribuzione complessiva, tenuto conto anche di tali ulteriori contributi, non potrà eccedere il 30% del costo sostenuto, comprensivo degli oneri accessori quali verifica, formazione treno e manovra;

i) il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti verifica, per i 12 mesi successivi a quelli di concessione dei contributi, il mantenimento in termini di treni*km dei

(1) Per «trasporto combinato» si intendono i trasporti di cose nei quali l'autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza veicolo trattore, la cassa mobile o l'UTI

contratti di servizio di trasporto. In caso di diminuzione di treni*km effettuati rispetto al periodo 15 ottobre 2010 - 14 ottobre 2011 provvederà al recupero proporzionale del contributo erogato. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce le modalità operative per l'effettuazione delle verifiche – anche tramite accesso diretto all'apposito sistema informativo del gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale - e per l'eventuale recupero del contributo.

3 . Per i profili connessi all'espletamento dell'attività di istruttoria e di gestione dell'intervento, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti potrà avvalersi, mediante apposita convenzione, della Società Rete Autostrade Mediterranee p.A, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge n. 78/2009 convertito nella legge 3 agosto 2009, n. 102. I relativi oneri sono a carico delle somme di cui all'art. 2, comma 2, nel limite del 2% delle risorse destinate agli interventi previsti dal presente articolo.».

Art. 2.

1 . Restano ferme tutte le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n 592 del 4 agosto 2010 non modificate dal presente decreto.

2. Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti Organi di controllo ai sensi di legge, entra in vigore il giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 2010

Il Ministro: MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 2010
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio,registro n.10,foglio n.2

10A14617

DECRETO 15 novembre 2010.

Definizione delle modalità operative per l'erogazione delle risorse residue di cui al decreto del Presidente della Repubblica 205/2006 e destinate ad interventi a sostegno del trasporto combinato e trasbordato su ferro, ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 4 agosto 2010 come modificato dall'art. 1 del decreto ministeriale 14 ottobre 2010. (Decreto n. 3284).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL TRASPORTO STRADALE E PER L'INTERMODALITÀ

Visto l'art. 3, comma 2-*ter* della legge 22 novembre 2002 n. 265 che autorizza investimenti al fine dell'innovazione del sistema dell' autotrasporto di merci, dello sviluppo delle catene logistiche e del potenziamento dell'intermodalità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205 che disciplina le modalità di ripartizione e di erogazione delle somme di cui all' art. 3, comma 2-*ter*, della legge n. 265/2002;

Visto l'art. 5, comma 7-*octies*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito nella legge 26 febbraio 2010 n. 25, che permette di utilizzare le risorse di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 205/2006 anche per interventi di sostegno del trasporto combinato e trasbordato su ferro e per gli investimenti delle imprese di autotrasporto di merci finalizzati al miglioramento dell'impatto ambientale ed allo sviluppo della logistica;

Visto la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato e, in particolare il Regolamento (CE) n. 659 del 22 marzo 1999, del Consiglio, recante modalità di applicazione dell'art. 93 del Trattato CE, così come modificato dal Regolamento (CE) n. 704 del 21 aprile 2004;

Considerato che il citato art. 5, comma 7-*octies*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito nella legge 26 febbraio 2010 n. 25, consente di adottare fino al 30 settembre 2010, i provvedimenti attuativi per l'utilizzo delle risorse di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 205/2006;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 592 del 4 agosto 2010 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* Serie Generale n 248 del 22 ottobre 2010) con il quale sono stati definiti i criteri generali per la concessione dei benefici di cui al citato art. 5, comma 7-*octies* del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 750 del 14 ottobre 2010 il quale ha modificato ed integrato il citato decreto ministeriale n. 592/2010 al fine di incrementare l'effetto incentivante degli interventi per lo sviluppo del trasporto ferroviario ivi previsti, individuando più puntualmente le tipologie di trasporti contribuibili e prevedendo in particolare riduzioni tariffarie per gli utenti del trasporto, nonché la possibilità di incentivare nuovi traffici ferroviari;

Considerato che l'art. 3, del già menzionato decreto ministeriale n. 592/2010 così come modificato dal decreto ministeriale n. 750 del 14 ottobre 2010, rimanda ad apposito decreto della Direzione Generale per il Trasporto Stradale e per l'Intermodalita, la previsione delle modalità operative per l'erogazione, l'effettuazione delle verifiche e l'eventuale recupero del contributo erogato con le risorse residue di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 205/2006 e destinate ad interventi a sostegno del trasporto combinato e trasbordato su ferro;

Ritenuta l'opportunità, al fine di non creare pregiudizi o difformità di trattamento, di uniformare i periodi temporali di svolgimento dei servizi ferroviari utili alla quantificazione del contributo previsti all'art. 3, comma 2 lettera *a)* e lettera *b)* del decreto ministeriale n. 750 del 14 ottobre 2010.

EMANA
IL SEGUENTE DECRETO:

Art. 1.
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) imprese utenti di servizi ferroviari per trasporto combinato o trasbordato di seguito «Imprese»: le imprese così come definite dall'art. 2082 del codice civile(1)

(1) Art. 2082 del codice civile. Imprenditore - «È imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi».

che commissionino o abbiano commissionato, a imprese ferroviarie, attraverso contratti, di servizi ferroviari per trasporto combinato e/o trasbordato [Corriere, Trasportatore, Spedizioniere-vettore, caricatore- proprietario, Operatore del trasporto combinato e/o trasbordato(2)_];

b) impresa ferroviaria : qualsiasi impresa pubblica o privata titolare di licenza – ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 2003 n. 188 – la cui attività principale consiste nella prestazione di servizi per il trasporto di merci e/o persone per ferrovia e che ne garantisce la trazione, sono comprese anche le imprese che forniscono la sola trazione;

c) trasporto combinato si intendono i trasporti di cose nei quali l'autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza veicolo trattore, la cassa mobile o il container (UTI) effettuano la parte iniziale e/o terminale del tragitto su strada e l'altra parte per ferrovia;

d) trasporto trasbordato si intendono i trasporti nei quali le cose effettuano la parte iniziale e/o terminale del tragitto su strada e l'altra parte per ferrovia con rottura di carico;

e) treno completo deve intendersi quello acquistato in tutta la sua capacità di prestazioni da un'unica Impresa ed utilizzato per l'effettuazione di trasporto combinato e/o trasbordato nonché per il riposizionamento dei veicoli e/o delle UTI;

f) treni*chilometro: per treni*chilometro si intendono i treni*chilometro convenzionali.

Art. 2.

Beneficiari dei contributi di cui all'art. 3 del decreto ministeriale n. 592 del 4 agosto 2010 così come modificato dal decreto ministeriale n. 750 del 14 ottobre 2010

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 del decreto ministeriale n. 592 del 4 agosto 2010 come modificato dal decreto ministeriale n. 750 del 14 ottobre 2010, possono accedere ai contributi, le Imprese che:

a) commissionino o abbiano commissionato, a partire dal 15 ottobre 2010 al 14 ottobre 2011, servizi di trasporto combinato e/o trasbordato con treni completi mantenendo in essere un volume di traffico, in termini di treni*chilometro percorsi sulla rete nazionale, non inferiore all' 80% di quello effettuato nel corso del periodo dal 1° luglio 2009 al 30 giugno 2010 e si impegnino a mantenere tale volume anche per i dodici mesi successivi;

b) non abbiano commissionato servizi di trasporto combinato e/o trasbordato con treni completi nel corso del 2009 ma commissionino tali servizi nel periodo dal 15 ottobre 2010 al 14 ottobre 2011. L'accesso ai contributi è subordinato all'effettuazione, nel predetto periodo di tempo, di almeno 48 coppie di treni completi ed all'impegno a mantenere il volume di almeno 48 coppie di treni completi anche per i dodici mesi successivi.

(2) Si intende per operatore del trasporto combinato e/o trasbordato l'Impresa che, avendo acquistato dalle imprese ferroviarie ingenti capacità di trasporto, commercializza sotto forma spot le stesse, organizzando le operazioni terminali, utilizzando propri vagoni, ecc. per

Art. 3.

Termini e modalità di presentazione delle istanze di cui all'art. 3 del decreto ministeriale n. 592 del 4 agosto 2010 così come modificato dal decreto ministeriale n. 750 del 14 ottobre 2010

1. Per accedere ai contributi di cui all'art. 2 le Imprese devono presentare istanza al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti Terrestri, la Navigazione e i Sistemi Informativi e Statistici - Direzione Generale per il Trasporto Stradale e l'Intermodalità, Via Caraci 36 00157 Roma, di seguito «Ministero», specificando con apposita dicitura sulla busta «contributo decreto ferrobonus».

2. Le istanze devono pervenire al Ministero, all'indirizzo di cui al precedente comma entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

3. L'istanza di cui al precedente comma 1, firmata dal legale rappresentante, da redigere secondo il modello e le istruzioni operative di cui all'allegato 1, deve recare i contenuti e la documentazione seguente:

a) certificato di iscrizione dell'Impresa presso la Camera di Commercio, rilasciato anche ai sensi della Legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche, ovvero presso organismi equivalenti degli Stati membri dell'Unione europea;

b) dichiarazione firmata dal legale rappresentante dell'Impresa circa il rispetto dei contratti di lavoro e delle norme riguardanti la sicurezza sui luoghi di lavoro;

c) dichiarazione/i firmata dal legale rappresentante dell'Impresa/e relativa/e al quantitativo di treni completi e dei corrispondenti treni*chilometro che l'Impresa ha realizzato, sulla rete nazionale, nel periodo dal 1° luglio 2009 al 30 giugno 2010, controfirmata/e dal rappresentante legale dell'impresa/e ferroviaria/e attestante la veridicità dei dati in essa contenuti (per le imprese di cui alla lett. *a)* dell'art. 2, comma1.);

d) documentazione comprovante la avvenuta esecuzione dei contratti di trasporto con le imprese ferroviarie per il periodo dal 1° luglio 2009 al 30 giugno 2010. Dalla documentazione devono essere univocamente individuabili : numero, origine e destinazione del treno; tipologia e durata del trasporto (per le imprese di cui alla lett. *a)* dell'art. 2, comma 1.);

e) dichiarazione firmata dal legale rappresentante dell'Impresa relativa al quantitativo di treni completi e dei corrispondenti treni*chilometro che l'impresa si impegna a realizzare, sulla rete nazionale, nel periodo dal 15 ottobre 2010 al 14 novembre 2011 che non deve essere inferiore all' 80% di quello effettuato nel periodo dal 1° luglio 2009 al 30 giugno 2010 e contestuale impegno a mantenere tale volume di traffico per i dodici mesi successivi, nonché a produrre copia dei relativi contratti con una o più imprese ferroviarie per servizi di trasporto combinato e/o trasbordato con treni completi; (per le imprese di cui alla lett. *a)* dell'art. 2, comma 1.);

f) per le imprese di cui alla lett. *b)* dell'art. 2, comma 1 del presente decreto le dichiarazioni di cui ai punti *c)*, *d)*, *e)*, sono sostituite da: dichiarazione firmata dal legale rappresentante dell'Impresa relativa al quantitativo di coppie di treni completi e dei corrispondenti treni*chilometro sulla rete nazionale, che l'impresa si impegna a realizzare, nel periodo dal 15 ottobre 2010 al 14 ottobre 2011, che in ogni caso non deve essere inferiore a 48 coppie di treni completi e contestuale impegno a

commissionare i medesimi quantitativi anche nei dodici mesi successivi nonché produrre i relativi contratti;

g) dichiarazione, a firma del legale rappresentante dell'Impresa, di aver proceduto alla conclusione dei contratti per la effettuazione dei trasporti previo espletamento di indagine di mercato tra le imprese ferroviarie operanti sul mercato;

h) dichiarazione firmata dal legale rappresentante dell'Impresa di non aver ricevuto altre forme di contributo o, in alternativa, che l'eventuale cumulo del contributo con incentivi ricevuti da altri enti statali, regionali o comunitari, non supera, in ogni caso, il 30% del costo sostenuto per i trasporti lungo la tratta nazionale così come previsto dall' art. 4, comma 5 del presente decreto;

i) dichiarazione a firma del legale rappresentante dell'Impresa con cui il richiedente si obbliga ad attenersi alle prescrizioni, comunitarie e nazionali, in particolare in materia di concorrenza tra imprese. Le Imprese che siano soggette ad influenza dominante da parte di un'impresa ferroviaria si obbligano a tenere evidenza contabile separata in relazione alle attività oggetto di incentivazione;

j) dichiarazione a firma del legale rappresentante dell'Impresa di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto, neanche secondo la regola de minimis aiuti dichiarati incompatibili con la decisione della Commissione Europea indicata nell'art. 4 comma 1 ,lett. b] del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2007, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 1223 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, al fine di usufruire dell'agevolazione qualificabile come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87 del Trattato istitutivo delle comunità europee;

k) dichiarazione a firma del legale rappresentante dell' Impresa di non rientrare tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, anche limitatamente ad una sola rata, ove le vigenti disposizioni ammettano il pagamento in più quote, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

l) nel caso di Impresa – operatore del Trasporto combinato e/o trasbordato, dichiarazione a firma del legale rappresentante con la quale si impegna a ridurre, di una quota pari ad almeno il 40% dell'ammontare dei contributi percepiti, il corrispettivo da applicare alla clientela, ad eccezione dell'eventuale quota parte riferita alla premialità di cui al successivo art. 6, comma 4 del presente decreto ;

m) nel caso di Impresa - operatore del trasporto combinato e/o trasbordato dichiarazione, a firma del legale rappresentante, che l'eventuale incremento delle tariffe applicate alla clientela dal 14 ottobre 2010 è strettamente correlato all'aumento dei costi sostenuti;

n) dichiarazione di impegno, a firma del legale rappresentante dell'Impresa, a fornire, anche in formato elettronico, i dati e le informazioni che saranno richiesti dal Ministero ai fini del presente decreto, secondo i contenuti e le modalità che saranno comunicati dal Ministero stesso;

o) dichiarazione del legale rappresentante dell'Impresa di obbligo a restituire l' eventuale acconto ricevuto in caso di mancato rispetto delle prescrizioni del presente decreto, ovvero di mancata dichiarazione di compatibilità della Commissione Europea ai sensi del successivo art. 8.

Art. 4.

Attribuzione dei contributi di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale n. 592/2010 così come modificato dal decreto ministeriale n. 750/2010

1. All'Impresa è riconosciuto un contributo in ragione dei treni*chilometro effettuati nei dodici mesi decorrenti dal 15 ottobre 2010, fino ad un massimo di euro 2,00 per ogni treno*chilometro di trasporto combinato e/o trasbordato. Il Ministero procederà a quantificare, entro 30 giorni decorrenti dal termine di scadenza per la presentazione della domanda e sulla base dei soli dati in essa contenuti , il contributo spettante in ragione dei treni*chilometro che l'impresa si è impegnata a realizzare ed a concedere un anticipo nella misura del 20% del contributo stesso. L'anticipazione sarà concessa ai richiedenti previo rilascio di garanzia fidejussoria di importo pari all'anticipazione ricevuta e con scadenza al 31 dicembre 2012.

2. Il diritto al contributo dovrà essere comprovato – nel corso del biennio - con l'acquisizione di contratti conclusi con una o più imprese ferroviarie per servizi di trasporto combinato e/o trasbordato con treni completi.

3. Il contributo di cui al comma 1 è attribuito a condizione che, a consuntivo dell' anno di riferimento (15 ottobre 2010 – 14 ottobre 2011) siano rispettati i requisiti di cui all'art. 2, comma 1 lett. *a)* e lett. *b)* del presente decreto. Ai soli fini del raggiungimento di tale soglia e dietro presentazione di idonea documentazione, si considerano come effettuati i treni*chilometro non realizzati per cause non imputabili all'Impresa.

4. Le imprese beneficiarie del contributo, operatore del Trasporto combinato e/o trasbordato saranno tenute a destinare a favore dei propri clienti una riduzione del corrispettivo almeno pari al 40% dell'ammontare dei contributi percepiti, ad eccezione della quota parte riferita alla premialità di cui al successivo art. 6,comma 4.

5. Nel caso di altri interventi comunitari, statali, regionali, la contribuzione complessiva, tenuto conto anche di tali ulteriori contributi, non potrà eccedere il 30% del costo sostenuto sulle tratte nazionali, comprensivo degli oneri accessori quali verifica, formazione treno e manovra.

Art. 5.

Rendicontazione e Monitoraggio

Ai fini della rendicontazione, entro e non oltre il 28 ottobre 2011 l'Impresa dovrà far pervenire al Ministero con le modalità di cui all' art. 3, comma 1,:

il riepilogo dei treni*chilometro realizzati nell'anno, articolato per relazione e contenente gli elementi utili ai fini del calcolo e della liquidazione del saldo del contributo, corredato della/e dichiarazione/i sottoscritta/e dal rappresentante dell'impresa ferroviaria che ha effettuato i servizi, attestante la veridicità dei relativi dati ivi riportati;

copia dei contratti con una o più imprese ferroviarie per servizi di trasporto combinato e/o trasbordato con treni completi relativi ai trasporti effettuati;

per le Imprese Operatore del Trasporto combinato e/o trasbordato: piano tariffario con individuazione delle riduzioni del corrispettivo da applicare alla clientela.

Il contributo sarà quantificato a consuntivo dell'annualità di riferimento, entro i successivi 45 giorni, ove siano rispettati i requisiti di cui alle lettera *a)* e *b)* dell'art. 2, comma 1 del presente decreto e sulla base dei treni*chilometro effettivamente realizzati nel periodo 15 ottobre 2010 – 14 ottobre 2011. L'Amministrazione ne darà comunicazione ai singoli interessati tramite raccomandata con avviso di ricevimento e attiverà successivamente i pagamenti, secondo le disponibilità di cassa.

2. Ai fini del monitoraggio, nel corso dei dodici mesi successivi a decorrere dal 14 ottobre 2011, il Ministero, anche tramite accesso diretto all'apposito sistema informativo del gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, verifica il mantenimento in termini di treni*chilometro dei contratti di servizio di trasporto e, per le Imprese di cui alla lettera b] articolo 2 c.1 del presente decreto, anche delle coppie di treni effettuati. A tal fine le Imprese trasmettono al Ministero, con le modalità di cui all'art. 3 comma 1 del presente decreto, entro sessanta giorni dal termine di ciascun semestre:

a) l'elenco dei treni*chilometro e delle coppie di treni effettuati nel semestre;

b) copia dei contratti conclusi per il semestre di riferimento.

3. A conclusione dell' attività di monitoraggio, ove si riscontrasse – per il periodo dal 15 ottobre 2011 al 14 ottobre 2012 - una diminuzione di treni*chilometro e/o delle coppie di treni effettuate rispetto al periodo 15 ottobre 2010 – 14 ottobre 2011 il Ministero provvederà al recupero proporzionale del contributo erogato anche attraverso l'eventuale escussione della garanzia fidejussoria prestata al momento dell'anticipazione.

4. Il Ministero, anche per il tramite della società RAM, soggetto attuatore incaricato delle attività di istruttoria, gestione e monitoraggio dell' intervento di cui al decreto ministeriale 592 del 4 agosto 2010 così come modificato dal decreto ministeriale n. 750 del 14 ottobre 2010, renderà disponibili in formato elettronico i modelli utili per la raccolta dei dati per il monitoraggio anche sul sito del Ministero.

Art. 6.

Modalità di determinazione dei contributi di cui all'art. 3 del decreto ministeriale n. 592/2010 così come modificato dal decreto n. 750/2010 e ipotesi di premialità

1. Il contributo per treno*chilometro attribuibile ai sensi del precedente art. 2 è determinato, ai sensi del decreto ministeriale n. 592 del 4 agosto 2010 come modificato dal decreto ministeriale n. 750 del 14 ottobre 2010, in un massimo di euro 2 fino alla concorrenza massima prevista per gli impegni di spesa per ciascun anno e sarà erogato compatibilmente con la disponibilità di cassa.

2. Qualora, in funzione dei servizi ammissibili a contributo, le risorse che risulteranno effettivamente disponibili non siano sufficienti, si procederà all'attribuzione di dette risorse in proporzione all'ammontare spettante a ciascuna impresa.

3. Laddove, effettuata le ricognizione definitiva delle risorse e quantificato il contributo da erogare in ragione degli aventi diritto, residuassero ulteriori disponibilità finanziarie, si procederà all'assegnazione di quote di premialità per le imprese di cui alla lettera *a)* art. 2 comma 1 del presente decreto, per incrementi di volume di servizi commissionati e usufruiti rispetto al periodo 1° luglio 2009 – 30 giugno 2010.

4. La quota di premialità, in relazione alle effettive disponibilità finanziarie di cui al comma 3, sarà assegnata nella misura massima del 30% del contributo ricevuto e sarà computata ai fini del limite previsto all'art. 4 comma 5.

Art. 7.

Norme finali

1. Il Ministero effettua controlli, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese e delle informazioni prodotte dalle Imprese e dalle imprese ferroviarie ai fini dell'assegnazione dei contributi di cui al presente decreto. A tale fine il Ministero può acquisire informazioni presso ogni altra Amministrazione pubblica, nonché effettuare verifiche, ispezioni e controlli anche mediante accesso diretto alle sedi delle predette Imprese e imprese ferroviarie, e può altresì acquisire, anche presso terzi, la documentazione inerente alle attività oggetto di incentivazione. Anche ai fini di verificare l'ottemperanza all'obbligo di cui all'art. 4, comma 4 del presente decreto. Qualora dall'attività di controllo, comunque effettuata, sia accertata la non veridicità delle informazioni prodotte dalle Imprese, queste ultime decadono dai benefici ottenuti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.

2. L'accesso ai contributi di cui al presente decreto è consentito alle Imprese aventi sede legale in Italia e negli altri Stati dell' Unione Europea e, a condizioni di reciprocità, anche alle imprese aventi sede in Svizzera.

3. Tutta la documentazione che le Imprese devono presentare ai sensi e per i fini del presente Decreto deve essere redatta in lingua italiana ovvero corredata di traduzione giurata in lingua italiana.

4. Le Imprese hanno l'obbligo di fornire, anche in formato elettronico, i dati e le informazioni che saranno richiesti dal Ministero ai fini di cui al presente decreto, secondo i contenuti e le modalità che saranno comunicati dal Ministero stesso.

Art. 8.

Sospensione dell'efficacia; entrata in vigore

1. L'erogazione dei benefici di cui al presente decreto è subordinata alla dichiarazione di compatibilità con le norme sul mercato unico da parte della Commissione europea, ai sensi dell'art. 108, 3° paragrafo del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in materia di aiuti di Stato.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2010

il direttore generale: FINOCCHI

ALLEGATO *1*

[Tutta la documentazione allegata deve essere redatta in. Lingua italiana oppure corredata della traduzione giurata in lingua italiana.:

Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i Trasporti Terrestri, la Navigazione e

i Sistemi Informativi e Statistici

Direzione Generale per il Trasporto stradale e l' Intermodalità

Via G. Caraci, 36

00157 ROMA

Istanza di ammissione ai contributi dl cui all'articolo 3 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n.592 del 4 agosto 2010 così come modificato dal decreto ministeriale n. 750 del 14 ottobre 2010;

Il/la sottoscritto/a________________________________ nato/a a ______________________

il______________________residente in______________________________via____________

C.F.______________________in qualità di legale rappresentante dell'Impresa/del Consorzio

___________________________ con sede legale in______________________

via_____________________ n.____ c.a.p._____________

recapito telefonico_______________e-mail________________________partita

IVA____________________ iscritta alla C.C.I.A.A. di _________________n___________

dal codice attività________________________

CHIEDE

che l'Impresa/il Consorzio sia ammessa/o ai contributi previsti all'art 5 comma 7 octies del decreto legge 30 dicembre 2009 n. 194, come disciplinati con Decreto del Presidente della Repubblica n. 205 del 11 aprile 2006 e dal Decreto ministeriale n.592 del 4 agosto 2010 così come modificato dal decreto ministeriale prot. n.750 del 14 ottobre 2010.

A tal fine, consapevole delle responsabilita' anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in nome e per conto dell'impresa formula le seguenti dichiarazioni ed allega la seguente documentazione:

1. dichiara di essere in regola per quanto attiene al rispetto dei contratti di lavoro ed alla normativa riguardante la sicurezza sul lavoro;

2. **(per le imprese di cui alla lettera a) dell'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 592/2010 e ss.mm.)**

   dichiara di aver effettuato nel periodo dal 01.07.2009 al 30.06.2010 i servizi di trasporto specificati nello schema allegato (all.2);

3. **(per le imprese di cui alla lettera a) dell'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 592/2010 e ss.mm.)**

   dichiara di aver programmato di realizzare, per il periodo dal 15 ottobre 2010 al 14 ottobre 2011 , i trasporti specificati nello schema allegato (all.3);

4. **(per le imprese di cui alla lettera b) dell'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 592/2010 e ss.mm.)**

   dichiara di aver commissionato per il periodo dal 15 ottobre 2010 al 14 ottobre 2011 un quantitativo di almeno 48 coppie di treni completi per servizi di trasporto combinato e/o trasbordato sul territorio nazionale per complessivi ……treni*chilometro sulla rete nazionale (all.4) **;**

   (per tutte le imprese)

5. dichiara di aver proceduto alla stipulazione dei contratti con l'impresa ferroviaria, per i servizi di cui al precedente punto 2., previo espletamento di indagine di mercato tra le imprese ferroviarie operative sul mercato;

6. dichiara di non usufruire di altri contributi statali, regionali, comunitari;

   - in alternativa : dichiara di essere beneficiario del seguente intervento (specificare la natura del contributo) ma che, in ogni caso, il cumulo dei contributi percepiti non eccede il 30% del costo sostenuto;

7. dichiara di attenersi alle prescrizioni, comunitarie e nazionali, previste dalla normativa vigente, in particolare a quelle in materia di concorrenza tra le imprese;

8. dichiara di non essere soggetta all'influenza dominante di un'impresa ferroviaria ;

   - *in alternativa* : dichiara di essere soggetta all'influenza dominante dell'impresa ferroviaria __________; pertanto si obbliga, ove l'Impresa sia ammessa ai contributi, a tenere evidenza contabile separata in relazione alle attività oggetto di incentivazione;

9. dichiara di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto, neanche secondo la regola *de minimis*, aiuti dichiarati incompatibili con la decisione della Commissione europea indicata nell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

   - *in alternativa* : dichiara di rientrare fra i soggetti che hanno ricevuto, secondo la regola *de minimis* gli aiuti dichiarati incompatibili con le decisioni della Commissione europea indicate nell'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per un ammontare totale di euro …e di non essere pertanto tenuto all'obbligo di restituzione delle somme fruite.

10. dichiara di non aver ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento (CE) n. 659/1999, del Consiglio del 22 marzo 1999.

11. **(dichiarazioni che dovranno essere fornite solo dalle imprese beneficiarie dei contributi che siano operatori del trasporto combinato)**

    - dichiara di impegnarsi a destinare a favore dei propri clienti una riduzione delle tariffe almeno pari al 40% dell'ammontare dei contributi percepiti;

    - dichiarazione che l'eventuale incremento delle tariffe applicate alla clientela dal 14 ottobre 2010 è strettamente correlato all'aumento dei costi sostenuti.

(dichiarazioni per tutte le imprese)

12. dichiara di essere disponibile a fornire, anche in formato elettronico, i dati e le informazioni che saranno richiesti dal Ministero ai fini di cui al presente decreto, secondo i contenuti e le modalità che saranno comunicati dal Ministero stesso

13. dichiarazione di restituire l'eventuale acconto ricevuto a titolo di anticipazione in caso di mancato rispetto delle prescrizioni del presente decreto ovvero di mancata dichiarazione di compatibilità della Commissione Europea.

Allega:

a) elenco dei servizi che ha effettuato nel periodo dal 01.07.2009 al 30.06.2010 , ai sensi del precedente punto *2* (all. 2. — v. modello) controfirmato dall'impresa/e ferroviaria committente attestante la veridicità dei dati contenuti; *(solo per le imprese di cui alla lettera a) articolo 3, comma 2, del decreto 592/2010 e successive modifiche)*

b) elenco dei servizi che prevede di effettuare nel periodo , ai sensi del precedente punto 3 (all. 3. — v. modello); *(solo per le imprese di cui alla lettera a) articolo 3, comma 2, del decreto 59/2010 e ss.mm)*

c) elenco dei servizi che prevede di effettuare ai sensi del precedente punto 4 (all. 4 – v. modello) *(solo per le imprese di cui alla lettera b) articolo 3, comma 2, del decreto 592/2010 e ss.mm.);*

d). certificato di iscrizione presso la Camera di commercio in originale ed in corso di validità , rilasciato anche ai sensi della L. 19.3.1990, n. 55 e successive modificazioni, dal quale risulti la qualità di legale rappresentante del sottoscritto**;** per le imprese aventi sede in altri Stati dell'Unione europea ovvero in Svizzera: certificato rilasciato da[1] _______, dal quale risulti la qualità di legale rappresentante del sottoscritto;

e). copia della documentazione comprovante la avvenuta esecuzione dei contratti di trasporto conclusi stipulati dal 01.07.2009 al 30.06.2010 ; *(solo per le imprese di cui alla lettera a) articolo 3, comma 2, del decreto 592/2010 e ss.mm).*

Chiede inoltre che ogni comunicazione relativa al presente procedimento sia trasmessa a: ______________________ (nominativo, indirizzo, n. tel., n. fax, indirizzo di posta elettronica).

Data, Firma del legale rappresentante[2]

[1] Indicare l'organismo svizzero equivalente alla Camera di Commercio
[2] O suo delegato, giusta delega ai sensi delle vigenti norme del Codice Civile in materia di legale rappresentanza.
Allegare copia di un documento di identità in corso di validità.
I dati personali contenuti nella presente istanza verranno trattati esclusivamente ai fini e nell'ambito del procedimento istruttorio volto alla concessione dei benefici di cui alla normativa sopra richiamata, ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

ALLEGATO *2*

SERVIZI DI TRASPORTO COMBINATO E/O TRASBORDATO USUFRUITI NEL PERIODO DAL 1 LUGLIO 2009 AL 30 GIUGNO 2010

_Per le imprese di cui alla lettera a) articolo 2, comma 1 del decreto dirigenziale n. 3284 del 15.11.2010)

IMPRESA____________________

Il sottoscritto ____________________nato a______________________il____________residente in____________pr._________ via____________________n.____________ c.a.p.____________ codice fiscale______________________. Nella qualità di rappresentante legale dell' impresa____________________con sede in_________________Via_________________n._________________c.a.p_________________Partita IVA:________________________

- Al fine di usufruire del contributo di cui al decreto ministeriale n.592 del 4 agosto 2010 così come modificato dal decreto ministeriale n. 750 del 14 ottobre 2010;
- Consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dei benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articolo 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARA

di aver commissionato ed usufruito dal 01 luglio 2009 al 30 giugno 2010, il quantitativo di treni*chilometro su territorio nazionale, come da seguente prospetto

ITALIA		TIPO TRASPORTO combinato/trasbordato/combinato e/o trasbordato	TRENI*KM (convenzionali)
Origine	Destinazione .		

A tal fine allega :

- copia della documentazione comprovante la avvenuta esecuzione dei contratti di trasporto conclusi stipulati dal 01.07.2009 al 30.06.2010 con una o più imprese ferroviarie per servizi di trasporto combinato e/o trasbordato con treni completi.

Data,

Firma del legale rappresentante[1]

Visto dell'impresa ferroviaria[2]
(timbro e firma)

[1] Allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità
[2] Il nome e la qualità del firmatario per l'impresa ferroviaria deve essere leggibile

ALLEGATO 3

SERVIZI PREVISTI DI TRASPORTO COMBINATO E/O TRASBORDATO NEL PERIODO DAL 15 OTTOBRE 2010 AL 14 OTTOBRE 2011

Per le imprese di cui alla lettera a) articolo 2, comma 1 del decreto dirigenziale n.3284 del 15.11.2010)

IMPRESA____________________

Il sottoscritto ____________________nato a______________________il____________residente in____________pr.________ via____________________n.____________ c.a.p.____________ codice fiscale_____________________. Nella qualità di rappresentante legale dell' impresa____________________con sede in_________________Via_________________n._________________c.a.p_________________Partita IVA:______________________

- Al fine di usufruire del contributo di cui al decreto ministeriale n 592 del 4 agosto 2010 così come modificato dal decreto ministeriale n. 750 del 14 ottobre 2010.
- Consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dei benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articolo 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARA

di volere commissionare , dal 15 ottobre 2010 al 14 ottobre 2011, il quantitativo di treni*chilometro su territorio nazionale come da seguente prospetto e che tali quantitativi non sono inferiori all'80% di quelli usufruiti nel periodo 1 luglio 2009 – 30 giugno 2010:

ITALIA		TRENI COMPLETI	TIPO TRASPORTO Combinato, trasbordato, combinato e/o trasbordato	TRENI*KM convenzionali
Origine	Destinazione	N treno		

A tal fine si impegna a :

- mantenere tale volume di traffico anche per il periodo dal 15 ottobre 2011 al 14 ottobre 2012;
- produrre copia dei contratti che si concluderanno nel corso del periodo decorrente dal 15 ottobre 2010 al 14 ottobre 2012

Data, Firma del legale rappresentante[1]

[1] Allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità

ALLEGATO 4

SERVIZI PREVISTI DI TRASPORTO COMBINATO E/O TRASBORDATO NEL PERIODO DAL 15 OTTOBRE 2010 AL 14 OTTOBRE 2011

Per le imprese di cui alla lettera b) articolo 2, comma 1 del decreto dirigenziale n. 3284 del 15.11.2010)

IMPRESA____________________

Il sottoscritto ____________________nato a______________________il____________residente in____________pr.________ via____________________n.____________ c.a.p.____________ codice fiscale_____________________. Nella qualità di rappresentante legale dell' impresa____________________con sede in_________________Via_________________n._________________c.a.p_________________Partita IVA:_______________________

- Al fine di usufruire del contributo di cui al decreto ministeriale n 592 del 4 agosto 2010 così come modificato dal decreto ministeriale n. 750 del 14 ottobre 2010.
- Consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dei benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articolo 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARA

di voler commissionare per il periodo dal 15 ottobre 2010 al 14 ottobre 2011, il quantitativo di coppie di treni completi – superiore a 48 - per complessivi treni*chilometro su territorio nazionale come da seguente prospetto

ITALIA		TRENI COMPLETI	TIPO TRASPORTO Combinato, trasbordato, combinato e/o trasbordato.	TRENI*KM convenzionali
Origine	Destinazione	N treno		

A tal fine si impegna a :

- mantenere tale volume di traffico anche per il periodo dal 15 ottobre 2011 al 14 ottobre 2012;
- produrre copia dei contratti che si concluderanno nel corso del periodo decorrente dal 15 ottobre 2010 al 14 ottobre 2012

Data, Firma del legale rappresentante[1]

[1] Allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità

10A14618

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 11 novembre 2010.

Nomina del commissario straordinario della «Liri Industriale S.p.A.», in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza»;

Visto il decreto del Tribunale di Torino in data 19 ottobre 2010, con il quale ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopra citato è dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria relativamente alla società Liri Industriale S.p.A.;

Visti gli articoli 38, e 104 del decreto legislativo n. 270/1999;

Rilevato che non essendo stato ancora emanato il regolamento previsto dall'art. 39 del decreto legislativo n. 270/1999 relativo alla disciplina dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei commissari giudiziali e dei commissari straordinari, trovano applicazione i requisiti per la nomina dei curatori fallimentari, giusta disposizione dell'art. 104 del decreto legislativo n. 270/1999;

Ritenuto di procedere alla nomina di un commissario straordinario;

Ritenuto di preporre alla procedura di amministrazione straordinaria il soggetto già nominato quale commissario giudiziale;

Visti gli articoli 38, comma 3 secondo periodo, e 105, comma 2 del citato decreto legislativo n. 270/1999, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della società Liri Industriale S.p.A. è nominato commissario straordinario il prof. Alberto Falini, nato a Teramo il 6 aprile 1964.

Il presente decreto è comunicato:

al Tribunale di Torino;

alla Camera di commercio di Torino ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese;

alla regione Piemonte;

al comune di Nichelino (Torino).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 11 novembre 2010

Il Ministro: ROMANI

10A14437

DECRETO 19 novembre 2010.

Modifica dei termini iniziali previsti dai decreti 6 agosto 2010 per la presentazione delle domande di agevolazione per investimenti produttivi in innnovazione, energia e ricerca.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 luglio 2009, concernente l'istituzione di un regime di aiuto in favore di investimenti produttivi ai sensi dell'art. 1, comma 845 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, riguardanti le aree tecnologiche individuate dal comma 842 del medesimo articolo e per interventi ad esse connessi e collegati;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 aprile 2010, recante modifiche e integrazioni al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 luglio 2009;

Visto il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato nella G.U.U.E. L214 del 9 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;

Vista la Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 approvata dalla Commissione europea il 28 novembre 2007 con decisione C(2007) 5618 def. cor. (G.U.U.E. C 90 dell'11 aprile 2008);

Visto il Programma operativo nazionale (PON) FESR Ricerca e competitività 2007-2013 per le regioni dell'obiettivo convergenza adottato con decisione della Commissione europea C(2007) 6882 del 21 dicembre 2007 ed in particolare l'obiettivo operativo 4.2.1.1 «Rafforzamento del sistema produttivo (Azione 1 «Interventi finalizzati al riposizionamento competitivo del sistema produttivo»)» previsto dall'Asse prioritario 2 del medesimo PON;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 9 settembre 2010, che stabilisce, in attuazione del decreto 23 luglio 2009, le condizioni e le modalità per l'attivazione degli interventi in favore di investimenti finalizzati al perseguimento di specifici obiettivi di innovazione, miglioramento competitivo e tutela ambientale, fissando altresì l'apertura dei termini di presentazione delle domande a partire dal novantesimo giorno successivo alla predetta pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 10 settembre 2010, che stabilisce, in attuazione del decreto 23 luglio 2009, le condizioni e le modalità per l'attivazione degli interventi in favore di programmi di investimento volti al risparmio energetico e/o alla riduzione degli impatti ambientali delle unità produttive interessate e all'applicazione di tecnologie innovative nell'ambito delle fonti di energia rinnovabile e

del risparmio energetico, con particolare attenzione allo sviluppo delle relative filiere produttive, fissando altresì l'apertura dei termini di presentazione delle domande a partire dal novantesimo giorno successivo alla predetta pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 11 settembre 2010, che stabilisce le condizioni e le modalità per l'attivazione degli interventi in favore di investimenti finalizzati all'industrializzazione dei risultati di programmi qualificati di ricerca o sviluppo sperimentale, in attuazione del decreto 23 luglio 2009, fissando altresì l'apertura dei termini di presentazione delle domande a partire dal novantesimo giorno successivo alla predetta pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto;

Ritenuto opportuno riprogrammare i termini di presentazione delle domande, in considerazione del fatto che uno dei termini iniziali di presentazione previsti dai succitati decreti 6 agosto 2010, cade in un giorno festivo (8 dicembre).

Decreta:

Art. 1.

1. I termini iniziali di presentazione delle domande sono così stabiliti:

a) in relazione agli interventi in favore di investimenti finalizzati al perseguimento di specifici obiettivi di innovazione, miglioramento competitivo e tutela ambientale, di cui al decreto ministeriale 6 agosto 2010 *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 211 del 9 settembre 2010, le domande possono essere trasmesse a partire dalle ore 11 del giorno 9 dicembre 2010;

b) in relazione agli interventi in favore di programmi di investimento volti al risparmio energetico e/o alla riduzione degli impatti ambientali delle unità produttive interessate e all'applicazione di tecnologie innovative nell'ambito delle fonti di energia rinnovabile e del risparmio energetico, di cui al decreto ministeriale 6 agosto 2010 *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 212 del 10 settembre 2010, le domande possono essere trasmesse a partire dalle ore 11 del giorno 10 dicembre 2010;

c) in relazione agli interventi in favore di investimenti finalizzati all'industrializzazione dei risultati di programmi qualificati di ricerca o sviluppo sperimentale, di cui al decreto ministeriale 6 agosto 2010 *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 213 dell'11 settembre 2010, le domande possono essere trasmesse a partire dalle ore 11 del giorno 11 dicembre 2010.

Roma, 19 novembre 2010

Il Ministro: ROMANI

10A14557

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE - UNITÀ STRALCIO

DECRETO 1° dicembre 2010.

Avviso pubblico per la formazione della massa passiva, di cui al decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, derivante dalle attività delle pregresse gestioni commissariali e di quelle del sottosegretario di Stato per l'emergenza rifiuti in Campania. (Decreto n. 903).

IL CAPO DELL'UNITÀ STRALCIO
DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, avente ad oggetto: "Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post-emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2010, rep. n. 7, con il quale vengono costituite, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, l'Unità Stralcio e l'Unità Operativa per la chiusura dell'emergenza rifiuti in Campania, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto-legge;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile Rep. n. 1143 del 22 febbraio 2010 con il quale il Cons. Luciano Cannerozzi de Grazia è nominato Capo dell'Unità Stralcio;

Visto l'art. 5 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2010, rep. n. 7 con il quale vengono definite le procedure per l'accertamento della massa passiva derivante dalle attività delle pregresse gestioni commissariali e di quelle del Sottosegretario di Stato per l'emergenza rifiuti in Campania;

Ritenuto di dover avviare le procedure previste dall'art. 3 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26 di accertamento della citata massa passiva dall'11 febbraio 1994 al 31 dicembre 2009, secondo le modalità di cui all'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2010, rep. n. 7;

Decreta:

Art. 1.
Definizione

1. È indetto un avviso pubblico per la formazione della massa passiva derivante dalle attività delle pregresse gestioni commissariali e di quelle del Sottosegretario di Stato per l'emergenza rifiuti in Campania.

2. L'avviso è rivolto a tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, che intendano avvalersi della procedura prevista dall'art. 3 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26.

Art. 2.
Requisiti di ammissione

1. Possono presentare istanza di ammissione alla massa passiva le persone fisiche e giuridiche che vantino crediti direttamente nei confronti delle gestioni commissariali istituite per il superamento dell'emergenza rifiuti nella

regione Campania dall'11 febbraio 1994 al 31 dicembre 2009, di cui alle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 1994, 18 marzo 1996, n. 2425, 27 febbraio 2004, n. 3341, 6 luglio 2007, n. 3601, 31 dicembre 2007, n. 3637, 11 gennaio 2008, n. 3639, 30 gennaio 2008, n. 3653 e di cui al decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290 e del Sottosegretario di Stato di cui al decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito dalla legge 14 luglio 2008, n. 123.

Art. 3.

Istanza

1. L'istanza di ammissione alla massa passiva, redatta in carta semplice utilizzando esclusivamente il modulo allegato al presente decreto, per essere esaminata deve contenere, a pena di nullità, le seguenti dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

a) di essere creditore delle gestioni commissariali istituite per il superamento dell'emergenza rifiuti nella regione Campania, con l'indicazione del titolo, dell'importo, della causa del credito e del periodo al quale si riferisce;

b) di essere creditore privilegiato ovvero assistito da pegno o ipoteca, allegando la relativa documentazione; detta dichiarazione deve essere resa anche se negativa;

c) di non aver ricevuto pagamenti, totali o parziali, relativi all'importo richiesto; ovvero di aver ricevuto pagamenti parziali, allegando la relativa documentazione;

d) di non aver effettuato cessioni del credito per il quale si chiede l'ammissione alla massa passiva, ovvero di aver effettuato cessioni parziali del credito con l'indicazione dell'importo del credito ceduto e del soggetto cessionario;

e) di esistenza di un giudizio pendente davanti all'autorità giudiziaria o ad un collegio arbitrale per tutto o parte del credito per il quale si chiede l'ammissione alla massa passiva, con l'indicazione in dettaglio del petitum e degli accessori di legge se richiesti; detta dichiarazione deve essere resa anche se negativa;

f) il domicilio eletto, agli effetti della procedura, riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dei recapiti.

2. L'istanza di ammissione alla massa passiva deve inoltre contenere, a pena di nullità:

a) la firma autografa dell'istante e/o del legale rappresentante;

b) tutta la documentazione ritenuta idonea e necessaria per il riconoscimento del correlato debito da parte dell'Unità Stralcio;

c) un elenco di tutta la documentazione allegata all'istanza;

d) la fotocopia di un documento di identità in corso di validità dell'istante o del legale rappresentante.

3. L'Unità Stralcio non assume responsabilità per il mancato o ritardato ricevimento di comunicazioni che sia dipeso da inesatta indicazione del recapito da parte dell'istante oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nell'istanza, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, o comunque imputabili a fatto dei terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 4.

Termine di presentazione

1. L'istanza di ammissione alla massa passiva, con la relativa documentazione, deve essere indirizzata a: Unità Stralcio – via Medina, 24, 80132 Napoli e inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano, in busta chiusa, presso lo stesso ufficio, dalle ore 09,00 alle ore 12,00, il lunedì, mercoledì e venerdì, e dalle ore 15,00 alle ore 17,00, il martedì e il giovedì, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Come termine di presentazione farà fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante o dell'ufficio ricevente nel caso di istanze consegnate a mano.

2. La busta contenente l'istanza di ammissione deve recare la seguente dicitura: "Avviso pubblico per la formazione della massa passiva derivante dalle attività delle pregresse gestioni commissariali e di quelle del Sottosegretario di Stato per l'emergenza rifiuti in Campania".

3. Le istanze prodotte fuori termine e quelle che, pur spedite nei termini a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, non pervengano alla Unità Stralcio, per le motivazioni di cui all'art. 3, comma 3, entro il termine di novanta giorni dalla data di scadenza dell'avviso non verranno valutate ai fini dell'inserimento nella massa passiva.

4. I singoli creditori potranno integrare e/o modificare l'istanza presentata e/o produrre ulteriore documentazione a sostegno della stessa entro il termine indicato al precedente comma 1.

Art. 5.

Valutazione delle istanze

1. L'inserimento nella massa passiva di ciascun creditore avverrà inderogabilmente tenendo esclusivamente conto dell'istanza e della documentazione prodotta.

2. L'Unità Stralcio, qualora lo ritenga opportuno ai fini dell'istruttoria, può chiedere al soggetto istante una integrazione della documentazione prodotta.

3. L'Unità Stralcio provvede all'accertamento dei singoli crediti e al loro inserimento nella massa passiva mediante procedure che garantiscono la par condicio dei creditori, in relazione alle specifiche ragioni di credito, ed a seguito di valutazione compiuta da un'apposita commissione istituita dal Capo dell'Unità Stralcio con proprio decreto.

4. All'esito delle valutazioni compiute dalla commissione di cui al precedente comma 3, il Capo dell'Unità Stralcio procede alla formazione e pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della Regione Campania di uno o più piani di estinzione dei crediti, previa comunicazione degli stessi piani al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

5. Il piano o i piani di estinzione delle passività avverranno secondo il seguente ordine di priorità:

a) crediti privilegiati ovvero assistiti da pegno o ipoteca;

b) crediti portati da titoli esecutivi definiti, nei limiti degli importi determinati negli stessi titoli;

c) crediti derivanti da atti transattivi sottoscritti dal Capo dell'Unità Stralcio, tenendo conto nell'ambito delle transazioni della data di esigibilità del credito originario;

d) crediti residuali, con precedenza per quelli la cui data di esigibilità è più risalente nel tempo.

6. Le istanze riferite a crediti relativamente ai quali esista un giudizio pendente davanti all'autorità giudiziaria o ad un collegio arbitrale, per tutto o parte del credito stesso, saranno eventualmente valutate ai fini dell'inserimento nella massa passiva all'esito del giudizio, salva definizione transattiva anticipata.

Art. 6.

Pagamento dei debiti

1. Il pagamento dei debiti inseriti nei piani di estinzione delle passività avverrà, previa comunicazione degli stessi piani al Ministero dell'Economia e delle Finanze, gradualmente entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili.

2. Contestualmente al pagamento della somma ammessa dal piano, il creditore rinuncia espressamente alle eventuali maggiori somme derivanti dallo stesso titolo ed in corso di contestazione.

Art. 7.

Transazioni

1. Coloro che hanno prodotto istanza di ammissione alla massa passiva ai sensi del precedente art. 3 possono comunicare all'Unità Stralcio, entro il termine di cui al comma 1 del precedente art. 4, la propria disponibilità a concludere atti transattivi relativamente al credito vantato.

Art. 8.

Contenzioso

1. Avverso il presente avviso, i provvedimenti di ammissione alla massa passiva e il provvedimento di approvazione dei piani di estinzione delle passività è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale e ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2010, rep. n. 7 il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.

Uno stralcio del presente decreto sarà pubblicato nei seguenti quotidiani: Il Sole 24 ore, Corriere della Sera, La Repubblica, Il Mattino.

Napoli, 1° dicembre 2010

Il Capo dell'Unità Stralcio: CANNEROZZI DE GRAZIA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

UNITÀ STRALCIO

Via Medina, 24

80132 Napoli

ISTANZA PER L'INSINUAZIONE ALLA MASSA PASSIVA

Il/La sottoscritto/a ____

CHIEDE

di essere ammesso/a alla massa passiva di cui all'articolo 3 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26.

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, conformemente a quanto previsto dagli articoli 75 e 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARA

- di essere nato/a ____________________il____________________;
- di presentare istanza in qualità di_____________________________

  ____

  con sede in ___________, alla via ___________________, n. ____

  C.F./P.I.____

  domiciliato/domiciliato per la carica in ________________ , alla via_

  ______________________, n. _____;
- di essere creditore per l'importo di euro ________________________

  (*indicazione dell'importo in lettere___________________________)*

della struttura commissariale istituita per il superamento dell'emergenza rifiuti nella regione Campania denominata________________________

____,

derivante da____

(produrre documentazione giustificativa del titolo, dell'importo, e della causa del credito);

- di essere creditore privilegiato ovvero assistito da pegno o ipoteca, allegando la relativa documentazione; (*indicare l'eventuale privilegio vantato; descrivere il bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale, indicare la norma di legge sulla quale il privilegio è fondato*); (*oppure*di non essere creditore privilegiato ovvero assistito da pegno o ipoteca);
- di non aver ricevuto pagamenti, totali o parziali, relativi all'importo richiesto**; (*oppure* di aver ricevuto i seguenti pagamenti parziali ____, di cui si allega la relativa documentazione);**
- **di non aver effettuato cessioni del credito per il quale si chiede l'ammissione alla massa passiva (*oppure* di aver parzialmente ceduto il credito a ___________________________ in data___________________ per l'importo di euro____);**
- **che relativamente al credito *(oppure* a parte del credito*)* per il quale, con la presente istanza, si chiede l'ammissione alla massa passiva esiste un giudizio pendente davanti ____**

____

(*indicazione dell'autorità giudiziaria o del collegio arbitrale, del petitum e degli accessori di legge se richiesti e con l'indicazione di tutti gli elementi identificativi del giudizio*); (*oppure* che relativamente al credito *(ovvero* a parte del credito*)* per il quale, con la presente istanza, si chiede l'ammissione alla massa passiva non pende alcun giudizio davanti all'autorità giudiziaria o ad un collegio arbitrale);

- di voler ricevere comunicazioni e notifiche al seguente indirizzo: via__ ___________________________, n._____ C.A.P.____________, città _____________; *ovvero* a mezzo fax al seguente n. _______________, *ovvero* a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo_____________; riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dei recapiti all'Unità Stralcio;

Si allegano i seguenti documenti:

1. *(elenco documentazione allegata)*;
2. *(fotocopia documento di identità in corso di validità dell'istante o del legale rappresentante)*

Luogo, data

Firma _________________________

10A14706

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

UFFICIO PER LO SPORT

DECRETO 5 novembre 2010.

Riconoscimento , alla Sig.ra Adriana Schiano, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

IL CAPO

DELL'UFFICIO PER LO SPORT

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», ed in particolare l'art. 1, comma 19, lettera *a)*, nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con il quale l'on. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2008, registro n. 8, foglio n. 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2009, modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali, ed in particolare l'art. 1 che istituisce l'Ufficio per lo sport;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2010 con il quale all'avv. Fulvia Beatrice è stato conferito l'incarico di Capo dell'Ufficio per lo sport ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, ed in particolare l'art. 49 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio dì una professione conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

Vista la legge 8 marzo 1991, n. 81, concernente la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Adriana Schiano, cittadina italiana, nata a Roma il 12 febbraio 1965, ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Francia in data 13 giugno 1996, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci;

Considerato che la Conferenza dei servizi nella seduta del giorno 18 ottobre 2010, valutato il contenuto e la durata della formazione conseguita, ha espresso parere favorevole al riconoscimento del titolo di maestro di sci alpino acquisito in Francia, dalla sig.ra Adriana Schiano, ritenendolo corrispondente a quello italiano;

Ritenuto che il richiedente è in possesso di una formazione professionale corrispondente a quella prevista ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina alpina;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Francia, in data 13 giugno 1996 dalla sig.ra Adriana Schiano, nata a Roma il 12 febbraio 1965, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

Art. 2.

La sig.ra Adriana Schiano è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine previa iscrizione al Collegio regionale dei maestri dì sci della regione nella quale svolgerà la professione.

Art. 3.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 2010

Il Capo dell'Ufficio: BEATRICE

10A14290

DECRETO 5 novembre 2010.

Riconoscimento , alla Sig.ra Lara De Agostini, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

IL CAPO
DELL'UFFICIO PER LO SPORT

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», ed in particolare l'art. 1, comma 19, lettera *a)*, nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con il quale l'on. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2008, registro n. 8, foglio n. 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2009, modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali, ed in particolare l'art. 1 che istituisce l'Ufficio per lo sport;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2010 con il quale all'avv. Fulvia Beatrice è stato conferito l'incarico di Capo dell'Ufficio per lo sport ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, ed in particolare l'art. 49 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

Vista la legge 8 marzo 1991, n. 81, concernente la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Lara De Agostini, cittadina italiana, nata a Busto Arsizio 7 novembre 1983, ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Gran Bretagna in data 25 gennaio 2008, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci;

Considerato che la Conferenza dei servizi nella seduta del giorno 18 ottobre 2010, valutato il contenuto e la durata della formazione conseguita, ha espresso parere favorevole al riconoscimento del titolo di maestro di sci alpino acquisito in Gran Bretagna, dalla sig.ra Lara De Agostini, ritenendolo corrispondente a quello italiano;

Ritenuto che il richiedente è in possesso di una formazione professionale corrispondente a quella prevista ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina alpina;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Gran Bretagna, in data 25 gennaio 2008 dalla sig.ra Lara De Agostini, nata a Busto Arsizio 7 novembre 1983, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

Art. 2.

La sig.ra Lara De Agostini è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine previa iscrizione al Collegio regionale dei maestri di sci della regione nella quale svolgerà la professione.

Art. 3.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 2010

Il Capo dell'Ufficio: BEATRICE

10A14291

DECRETO 5 novembre 2010.

Riconoscimento , alla Sig.ra Natasha Julie Butler, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

IL CAPO
DELL'UFFICIO PER LO SPORT

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», ed in particolare l'art. 1, comma 19, lettera *a)*, nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con il quale l'on. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2008, registro n. 8, foglio n. 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2009, modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali, ed in particolare l'art. 1 che istituisce l'Ufficio per lo sport;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2010 con il quale all'avv. Fulvia Beatrice è stato conferito l'incarico di Capo dell'Ufficio per lo sport ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, ed in particolare l'art. 49 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

Vista la legge 8 marzo 1991, n. 81, concernente la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Natasha Julie Butler, cittadina italiana, nata a Weimont UK il 21 giugno 1974, ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Gran Bretagna in data 10 gennaio 1999, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci;

Considerato che la Conferenza dei servizi nella seduta del giorno 18 ottobre 2010, valutato il contenuto e la durata della formazione conseguita, ha espresso parere favorevole al riconoscimento del titolo di maestro di sci alpino acquisito in Gran Bretagna, dalla sig.ra Natasha Julie Butler, ritenendolo corrispondente a quello italiano;

Ritenuto che il richiedente è in possesso di una formazione professionale corrispondente a quella prevista ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina alpina;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Gran Bretagna, in data 10 gennaio 1999 dalla sig.ra Natasha Julie Butler, nata a Weimont UK il 21 giugno 1974, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

Art. 2.

La sig.ra Natasha Julie Butler è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine previa iscrizione al Collegio regionale dei maestri di sci della regione nella quale svolgerà la professione.

Art. 3.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 2010

Il Capo dell'Ufficio: BEATRICE

10A14292

DECRETO 5 novembre 2010.

Riconoscimento , al Sig. Paolo Trentini , di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

IL CAPO
DELL'UFFICIO PER LO SPORT

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», ed in particolare l'art. 1, comma 19, lettera *a)*, nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con il quale l'on. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2008, registro n. 8, foglio n. 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2009, modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali, ed in particolare l'art. 1 che istituisce l'Ufficio per lo sport;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2010 con il quale all'avv. Fulvia Beatrice è stato conferito l'incarico di Capo dell'Ufficio per lo sport ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, ed in particolare l'art. 49 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

Vista la legge 8 marzo 1991, n. 81, concernente la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina;

Vista la domanda con la quale il sig. Paolo Trentini, cittadino italiano, nato a Mereto il 13 novembre 1960, ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito nella Repubblica Ceca in data 14 febbraio 2010, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci;

Considerato che la Conferenza dei servizi nella seduta del giorno 18 ottobre 2010, valutato il contenuto e la durata della formazione conseguita, ha espresso parere favorevole al riconoscimento del titolo di maestro di sci alpino acquisito nella Repubblica Ceca, dal sig. Paolo Trentini, ritenendolo corrispondente a quello italiano;

Ritenuto che il richiedente è in possesso di una formazione professionale corrispondente a quella prevista ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina alpina;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito nella Repubblica Ceca, in data 14 febbraio 2010 dal sig. Paolo Trentini, nato a Mereto il 13 novembre 1960, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

Art. 2.

Il sig. Paolo Trentini è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine previa iscrizione al Collegio regionale dei maestri di sci della regione nella quale svolgerà la professione.

Art. 3.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 2010

Il Capo dell'Ufficio: BEATRICE

10A14293

DECRETO 5 novembre 2010.

Riconoscimento , al Sig.Roberto Ferrante, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

IL CAPO
DELL'UFFICIO PER LO SPORT

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», ed in particolare l'art. 1, comma 19, lettera *a)*, nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con il quale l'on. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2008, registro n. 8, foglio n. 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2009, modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali, ed in particolare l'art. 1 che istituisce l'Ufficio per lo sport;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2010 con il quale all'avv. Fulvia Beatrice è stato conferito l'incarico di Capo dell'Ufficio per lo sport ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, ed in particolare l'art. 49 che disciplina le procedure dì riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

Vista la legge 8 marzo 1991, n. 81, concernente la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina;

Vista la domanda con la quale il sig. Roberto Ferrante, cittadino italiano, nato a Teramo il 20 aprile 1978, ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito nella Repubblica Ceca in data 14 febbraio 2010, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci;

Considerato che la Conferenza dei servizi nella seduta del giorno 18 ottobre 2010, valutato il contenuto e la durata della formazione conseguita, ha espresso parere favorevole ai riconoscimento del titolo di maestro di sci alpino acquisito nella Repubblica Ceca, dal sig. Roberto Ferrante, ritenendolo corrispondente a quello italiano;

Ritenuto che il richiedente è in possesso di una formazione professionale corrispondente a quella prevista ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina alpina;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito nella Repubblica Ceca, in data 14 febbraio 2010 dal sig. Roberto Ferrante, nato a Teramo il 20 aprile 1978, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

Art. 2.

Il sig. Roberto Ferrante è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine previa iscrizione al Collegio regionale dei maestri di sci della regione nella quale svolgerà la professione.

Art. 3.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 2010

Il Capo dell'Ufficio: BEATRICE

10A14294

DECRETO 5 novembre 2010.

Riconoscimento , al Sig.Lorenzo Militello, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

IL CAPO DELL'UFFICIO
PER LO SPORT

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e

dei Ministeri», ed in particolare l'art. 1, comma 19, lettera *a)*, nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con il quale l'On. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2008 registro 8, foglio 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2009, modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali, ed in particolare l'art. 1 che istituisce l'Ufficio per lo Sport;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2010 con il quale all'Avv. Fulvia Beatrice è stato conferito l'incarico di Capo dell'Ufficio per lo Sport ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 ed in particolare l'art. 49 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione Europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della Direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

Vista la legge 8 marzo 1991, n. 81 concernente la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina;

Vista la domanda con la quale il sig. Lorenzo Militello, cittadino italiano, nato a Milano il 4 febbraio 1958, ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Svizzera in data 24 gennaio 2005, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci;

Considerato che la Conferenza dei Servizi nella seduta del giorno 18 ottobre 2010, valutato il contenuto e la durata della formazione conseguita, ha espresso parere favorevole al riconoscimento del titolo di maestro di sci alpino acquisito in Svizzera, dal sig. Lorenzo Militello, ritenendolo corrispondente a quello italiano;

Ritenuto che il richiedente è in possesso di una formazione professionale corrispondente a quella prevista ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina alpina;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Svizzera, in data 24 gennaio 2005 dal sig. Lorenzo Militello, nato a Milano il 4 febbraio 1958, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

Art. 2.

Il sig. Lorenzo Militello è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine previa iscrizione al Collegio Regionale dei Maestri di Sci della Regione nella quale svolgerà la professione.

Art. 3.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 2010

Il capo dell'Ufficio: BEATRICE

10A14295

DECRETO 5 novembre 2010.

Riconoscimento , alla Sig.ra Alessandra Riberi, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

IL CAPO DELL'UFFICIO
PER LO SPORT

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», ed in particolare l'art. 1, comma 19, lettera *a)*, nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con il quale l'On. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2008 registro 8, foglio 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2009, modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante:

«Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali, ed in particolare l'art. 1 che istituisce l'Ufficio per lo Sport;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2010 con il quale all'Avv. Fulvia Beatrice è stato conferito l'incarico di Capo dell'Ufficio per lo Sport ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 ed in particolare l'art. 49 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione Europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della Direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

Vista la legge 8 marzo 1991, n. 81 concernente la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Alessandra Riberi, cittadina italiana, nata a Saluzzo il 21 luglio 1971, ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Francia in data 22 maggio 2006, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci;

Considerato che la Conferenza dei Servizi nella seduta del giorno 18 ottobre 2010, valutato il contenuto e la durata della formazione conseguita, ha espresso parere favorevole al riconoscimento del titolo di maestro di sci alpino acquisito in Francia, dalla sig.ra Alessandra Riberi, ritenendolo corrispondente a quello italiano;

Ritenuto che il richiedente è in possesso di una formazione professionale corrispondente a quella prevista ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina alpina;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Francia, in data 22 maggio 2006 dalla sig.ra Alessandra Riberi, nata a Saluzzo il 21 luglio 1971, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

Art. 2.

La sig.ra Alessandra Riberi è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine previa iscrizione al Collegio Regionale dei Maestri di Sci della Regione nella quale svolgerà la professione.

Art. 3.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 2010

Il capo dell'Ufficio: BEATRICE

10A14296

DECRETO 5 novembre 2010.

Riconoscimento , al Sig.David Morris, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

IL CAPO DELL'UFFICIO
PER LO SPORT

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», ed in particolare l'art. 1, comma 19, lettera *a)*, nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con il quale l'On. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2008 registro 8, foglio 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2009, modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali, ed in particolare l'art. 1 che istituisce l'Ufficio per lo Sport;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2010 con il quale all'Avv. Fulvia Beatrice è stato conferito l'incarico di Capo dell'Ufficio per lo Sport ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 ed in particolare l'art. 49 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione Europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della Direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

Vista la legge 8 marzo 1991, n. 81 concernente la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina;

Vista la domanda con la quale il sig. David Morris, cittadino inglese, nato a Newcastle Upon Tyne il 3 dicembre 1975, ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Gran Bretagna in data 19 maggio 2000, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci;

Considerato che la Conferenza dei Servizi nella seduta del giorno 18 ottobre 2010, valutato il contenuto e la durata della formazione conseguita, ha espresso parere favorevole al riconoscimento del titolo di maestro di sci alpino acquisito in Gran Bretagna, dal sig. David Morris, ritenendolo corrispondente a quello italiano;

Ritenuto che il richiedente è in possesso di una formazione professionale corrispondente a quella prevista ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina alpina;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Gran Bretagna, in data 19 maggio 2000 dal sig. David Morris, nato a Newcastle Upon Tyne il 3 dicembre 1975, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

Art. 2.

Il sig. David Morris è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine previa iscrizione al Collegio Regionale dei Maestri di Sci della Regione nella quale svolgerà la professione.

Art. 3.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 2010

Il capo dell'Ufficio: BEATRICE

10A14297

DECRETO 5 novembre 2010.

Riconoscimento , al Sig. Andrea Enrico Boin , di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

IL CAPO DELL'UFFICIO
PER LO SPORT

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», ed in particolare l'art. 1, comma 19, lettera *a)*, nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con il quale l'On. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2008 registro 8, foglio 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2009, modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali, ed in particolare l'art. 1 che istituisce l'Ufficio per lo Sport;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2010 con il quale all'Avv. Fulvia Beatrice è stato conferito l'incarico di Capo dell'Ufficio per lo Sport ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 ed in particolare l'art. 49 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione Europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della Direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

Vista la legge 8 marzo 1991, n. 81 concernente la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina;

Vista la domanda con la quale il sig. Andrea Enrico Boin, cittadino italiano, nato a Milano il 17 maggio 1969, ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Gran Bretagna in data 27 novembre 2009, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci;

Considerato che la Conferenza dei Servizi nella seduta del giorno 18 ottobre 2010, valutato il contenuto e la durata della formazione conseguita, ha espresso parere favorevole al riconoscimento del titolo di maestro di sci alpino acquisito in Gran Bretagna, dal sig. Andrea Enrico Boin, ritenendolo corrispondente a quello italiano;

Ritenuto che il richiedente è in possesso di una formazione professionale corrispondente a quella prevista ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina alpina;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Gran Bretagna, in data 27 novembre 2009 dal sig. Andrea Enrico Boin, nato a Milano il 17 maggio 1969, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

Art. 2.

Il sig. Andrea Enrico Boin è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine previa iscrizione al Collegio Regionale dei Maestri di Sci della Regione nella quale svolgerà la professione.

Art. 3.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 2010

Il capo dell'Ufficio: BEATRICE

10A14298

DECRETO 5 novembre 2010.

Riconoscimento , al Sig. Benedetto Faustini, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

IL CAPO DELL'UFFICIO
PER LO SPORT

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», ed in particolare l'art. 1, comma 19, lettera *a)*, nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con il quale l'On. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2008 registro 8, foglio 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2009, modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali, ed in particolare l'art. 1 che istituisce l'Ufficio per lo Sport;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2010 con il quale all'Avv. Fulvia Beatrice è stato conferito l'incarico di Capo dell'Ufficio per lo Sport ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 ed in particolare l'art. 49 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione Europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della Direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

Vista la legge 8 marzo 1991, n. 81 concernente la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina;

Vista la domanda con la quale il sig. Benedetto Faustini, cittadino italiano, nato a Tremosine il 25 maggio 1962, ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Gran Bretagna in data 30 novembre 2001, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci;

Considerato che la Conferenza dei Servizi nella seduta del giorno 18 ottobre 2010, valutato il contenuto e la durata della formazione conseguita, ha espresso parere favorevole al riconoscimento del titolo di maestro di sci alpino acquisito in Gran Bretagna, dal sig. Benedetto Faustini, ritenendolo corrispondente a quello italiano;

Ritenuto che il richiedente è in possesso di una formazione professionale corrispondente a quella prevista ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina alpina;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Gran Bretagna, in data 30 novembre 2001 dal sig. Benedetto Faustini, nato a Tremosine il 25 maggio 1962, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

Art. 2.

Il sig. Benedetto Faustini è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine previa iscrizione al Collegio Regionale dei Maestri di Sci della Regione nella quale svolgerà la professione.

Art. 3.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 2010

Il capo dell'Ufficio: BEATRICE

10A14299

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 24 novembre 2010.

Inserimento del medicinale «levocarnitina» nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996 n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, per la terapia dell'aciduria organica e difetti della beta-ossidazione degli acidi grassi.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco ed in particolare il comma 13;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19;

Vista la legge 23 dicembre 1996 n. 648, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativa alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1996;

Visto il provvedimento della Commissione Unica del Farmaco (CUF) datato 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, da erogarsi a totale carico del Servizio sanitario nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996 n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996 n. 648;

Considerato che da oltre venti anni la l-carnitina viene ampiamente usata nel trattamento acuto e a lungo termine in pazienti affetti da errore congenito del metabolismo degli acidi organici e degli acidi grassi;

Considerato, altresì, che diversi studi multicentrici hanno dimostrato che la supplementazione con l-carnitina, associata agli altri presidi terapeutici, ha portato a evidenti benefici clinici prevenendo il deficit secondario di carnitina e influendo favorevolmente sulla progressione neurologica della malattia;

Atteso che specialità medicinali a base di levocarnitina, seppur registrate per altre indicazioni, possono costituire una valida alternativa terapeutica per il trattamento dell'aciduria organica e difetti della beta-ossidazione degli acidi grassi;

Ritenuto opportuno consentire a soggetti affetti da tale patologia la prescrizione di detto medicinale a totale carico del Servizio sanitario nazionale;

Ritenuto necessario dettare le condizioni alle quali detto medicinale viene inserito nell'elenco di cui al citato provvedimento datato 20 luglio 2000, concernente l'istituzione dell'elenco stesso;

Tenuto conto della decisione assunta dalla Commissione consultiva Tecnico-scientifica (CTS) nella riunione del 27 e 28 luglio 2010, come da stralcio verbale n. 8;

Ritenuto pertanto di includere la levocarnitina nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996 n. 648, per l'indicazione terapeutica: aciduria organica e difetti della beta-ossidazione degli acidi grassi;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro Visti Semplici, Foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con cui il Prof. Guido Rasi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha costituito la Commissione consultiva Tecnico-scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco;

Determina:

Art. 1.

Il medicinale levocarnitina è inserito, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, nell'elenco istituito col provvedimento della Commissione Unica del Farmaco citato in premessa.

Art. 2.

Il medicinale di cui all'art. 1 è erogabile a totale carico del Servizio sanitario nazionale per l'indicazione terapeutica: aciduria organica e difetti della beta-ossidazione degli acidi grassi, nel rispetto delle condizioni per esso indicate nell'allegato 1, che fa parte integrante della presente determinazione;

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 2010

Il direttore generale: RASI

ALLEGATO *1*

Denominazione: levocarnitina.

Indicazione terapeutica: Aciduria organica e difetti della beta-ossidazione degli acidi grassi.

Criteri di inclusione: acidurie organiche con dimostrazione in GC/MS degli acidi organici patologici e difetti della beta-ossidazione degli acidi grassi con diagnosi confermata se necessario anche con indagine molecolare o dosaggio enzimatico.

Criteri di esclusione: nessuno

Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale: fino a nuova determinazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco.

Piano terapeutico: dose iniziale di 50-100 mg/Kg per os divisa in due o più somministrazioni con adeguamento della posologia sulla base del dosaggio della carnitina plasmatica.

Costo indicativo del trattamento:80€ a paziente.

Altre condizioni da osservare:
a) le modalità previste dagli articoli 4, 5, 6 del provvedimento datato 20 luglio 2000 citato in premessa, in relazione a:
art. 4: istituzione del registro, rilevamento e trasmissione dei dati di monitoraggio clinico ed informazioni riguardo a sospensioni del trattamento (mediante apposita scheda come da Provvedimento 31 gennaio 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2001);
art. 5: acquisizione del consenso informato, modalità di prescrizione e di dispensazione del medicinale;
art. 6: rilevamento e trasmissione dei dati di spesa.

b) sul costo vigente viene praticata la quota di sconto delle strutture pubbliche pari ad almeno il 50%.

DATI DA INSERIRE NEL REGISTRO

	Prima del trattamento	ogni sei mesi
anamnesi	+	
Acidi organici urinari	+	+
Carnitina su sangue	+	+
CK	+	+
Ammoniemia	+	+
Aminoacidemia quantitativa	+	+
Ionogramma con bicarbonati	+	+
Eventi avversi		+
N° di episodi che necessitano ricovero		+

10A14625

DETERMINAZIONE 24 novembre 2010.

Proroga dell'inserimento del medicinale «lenalidomide» (Revlimid) nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 648/96, nel trattamento di pazienti anemici trasfusione-dipendenti, con sindrome mielodisplastica a rischio basso o intermedio-1, portatori di delezione 5q- associata o meno ad altre anomalie cromosomiche.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco ed in particolare il comma 13;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19;

Vista la legge 23 dicembre 1996 n. 648, di conversione del decreto legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativa alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* (*G.U.*) n. 300 del 23 dicembre 1996;

Visto il provvedimento della Commissione Unica del Farmaco (CUF) datato 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata da erogarsi a totale carico del Servizio sanitario nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996 n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996 n. 648;

Vista in particolare la Determinazione 31 ottobre 2008 (Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 2008) relativa all'inserimento, nel succitato elenco, del medicinale «lenalidomide», già registrato ed in commercio per altre indicazioni terapeutiche, per il trattamento di pazienti anemici trasfusione-dipendenti, con sindrome mielodisplastica a rischio basso o intermedio-1, portatori di delezione 5q- associata o meno ad altre anomalie cromosomiche;

Considerato che l'art. 2 della richiamata Determinazione prevede che il medicinale resti iscritto nell'elenco per un periodo di tempo non superiore a 24 mesi;

Atteso che, al momento, la presentazione della domanda all'EMA per estensione di indicazioni (MDS 5q-) da parte della Ditta produttrice è prevista per Febbraio 2011, mentre la decisione della Commissione Europea è prevista per febbraio 2012;

Ritenuto opportuno continuare a consentire a soggetti affetti da tale patologia la prescrizione di detto medicinale a totale carico del Servizio sanitario nazionale, "nelle more" di una sua futura commercializzazione sul territorio nazionale;

Tenuto conto della decisione assunta dalla Commissione consultiva Tecnico-scientifica (CTS) nella riunione del 27 e 28 ottobre 2010, come da stralcio verbale n. 10;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al Registro Visti Semplici, Foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con cui il Prof. Guido Rasi è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha costituito la Commissione consultiva Tecnico-scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco;

Determina

Art. 1.

L'inserimento del medicinale «lenalidomide» nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento di pazienti anemici trasfusione-dipendenti, con sindrome mielodisplastica a rischio basso o intermedio-1, portatori di delezione 5q- associata o meno ad altre anomalie cromosomiche, è prorogato di 24 mesi.

Art. 2.

Sconto obbligatorio alle forniture cedute alle strutture pubbliche del SSN secondo le condizioni stabilite nella procedura negoziale.

Art. 3.

Ai fini delle prescrizioni a carico del Servizio sanitario nazionale, i centri utilizzatori dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up, secondo le indicazioni pubblicate sul sito http://monitoraggio-farmaci.agenziafarmaco.it, categoria Antineoplastici, che costituiscono parte integrante della presente determinazione.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 2010

Il direttore generale: RASI

10A14626

DETERMINAZIONE 26 novembre 2010.

Rettifica della determinazione n. 2154 del 26 ottobre 2010 concernente «Medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio risulta decaduta ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni». (Determinazione n. 2273).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO VALUTAZIONE
E AUTORIZZAZIONE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 254 del 31 ottobre 2009;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Vista la determinazione n. 15 del 1° marzo 2010, con cui il Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ha conferito alla dott.ssa Anna Rosa Marra l'incarico di Coordinatore dell'area registrazione e l'incarico di Dirigente dell'ufficio valutazione e autorizzazione;

Visto l'art. 38 del decreto legislativo 24 aprile 2009, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il comma 5 dell'art. 38 succitato, il quale prevede che i dati relativi alle autorizzazioni alla immissione in commercio (AIC) decadute sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana a cura dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA);

Visto il «Comunicato AIFA» pubblicato nel portale internet dell'AIFA sezione Front.end/Sunset Clause in data 2 luglio 2009;

Tenuto conto dei dati di commercializzazione dei medicinali verificati alla data del 31 marzo 2010;

Visto il «Pre-avviso di decadenza» del 15 luglio 2010, pubblicato nel portale internet dell'AIFA sezione Front. end/Sunset Clause in data 16 luglio 2010;

Viste le comunicazioni dei titolari di AIC relative all'accettazione della decadenza per mancata commercializzazione di taluni medicinali;

Vista la determinazione n. 2154 del 26 ottobre 2010 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 256 del 2 novembre 2010, concernente «Medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio risulta decaduta ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni» ed il relativo allegato, che si rettifica con la presente determinazione;

Viste le «Linee Guida "Sunset Clause" pubblicate nel portale internet dell'AIFA sezione Front.end/Sunset Clause in data 2 aprile 2009, dove è specificato che per i medicinali autorizzati con procedura centralizzata, in base al regolamento (EC 726/2004) del Parlamento europeo e della Commissione, le previsioni di decadenza dell'AIC per mancata commercializzazione sono di specifica competenza dell'EMA (Agenzia europea per la valutazione dei medicinali ex EMEA);

Considerato che i medicinali Helicobacter Test Infai - Urea 13 C A.I.C. n. 034133, Orlaam A.I.C. n. 033939, Panretin A.I.C. n. 035711, Patrex n. 034077, Prandin A.I.C. n. 035252, Primavax A.I.C. n. 033310, Pylobactell 13C-Urea A.I.C. n. 033100, Pylori Chec A.I.C. n. 034230, Rayzon A.I.C. n. 035634, Regranex A.I.C. n. 034526, Taluvian A.I.C. n. 035218, Tecnemab-K-1 A.I.C. n. 033069, Uprima A.I.C. n. 035210, Vitravene A.I.C. n. 034816, Xapit A.I.C. n. 035635, autorizzati con procedura centralizzata, erroneamente inseriti nell'allegato alla determinazione n. 2154 del 26 ottobre 2010 succitata, vanno esclusi da siffatto elenco di medicinali decaduti per mancata commercializzazione;

Ritenuto necessario l'inserimento del medicinale Epitrast A.I.C. n. 037453 nell'allegato di cui sopra, in quanto l'AIFA ha respinto la domanda di esenzione dalla decadenza per mancata commercializzazione presentata dalla società Ecupharma S.r.l.;

Considerato che i medicinali Itraconazolo Qualiti e Silvercef sono stati inseriti nell'allegato alla determina n. 2154 del 26 ottobre 2010 con un erroneo codice di A.I.C.;

Ritenuto necessario espellere dall'allegato della determinazione n. 2154 del 26 ottobre 2010 i medicinali Fluodeossiglucosio (18-F) FDG IBA A.I.C. n. 036946 e Paclitaxel Emmepi-Pharma A.I.C. n. 036414, in ragione della documentazione depositata agli atti dell'ufficio valutazione e autorizzazione, che ne comprova l'avvenuta commercializzazione nel territorio italiano prima della data di presunta decadenza e cioè, rispettivamente, del 25 ottobre 2009 e del 30 ottobre 2009;

Determina:

Art. 1.

1. È rettificata la determinazione n. 2154 del 26 ottobre 2010 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 256 del 2 novembre 2010, concernente «Medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio risulta decaduta ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni», ed il relativo allegato.

Art. 2.

1. Il presente provvedimento, unitamente al rettificato Allegato, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 novembre 2010

Il direttore dell'Ufficio : MARRA

Allegato

DENOMINAZIONE	AIC	TITOLARE AIC
ACEMIX	026357	BIOPROGRESS S.P.A.
ACIDO IALURONICO FAB	036725	FIDIA ADVANCED BIOPOLYMERS S.R.L.
ACQUA BORICA BIO CHEM	031092	BIO CHEM S.R.L.
AERODIOL	034873	LES LABORATOIRES SERVIER
AMOXICILLINA ACIDO CLAVULANICO TEVA PHARMA	037370	TEVA PHARMA B.V.
ATRACURIO BESILATO HOSPIRA	034833	HOSPIRA ITALIA S.R.L.
BENAGOL TOSSE SEDATIVO	036393	RECKITT BENCKISER HEALTHCARE INTERNATIONAL LIMITED
BETULLA	030565	FARMA 3 SRL
BUPIFAR	036141	FARMARAND S.R.L.
CARIDOL	036734	KRKA PHARMA DUBLIN LIMITED
CITOGLUTAR	023171	OPOCRIN SPA
CO B1	006606	OPOCRIN SPA
COLDREX	036029	IODOSAN SPA
DESMOPRESSINA FERRING	036936	FERRING S.P.A.
DOBETIN TOTALE	020940	AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA
ENTERUM	028869	AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA
EPITRAST	037453	ECUPHARMA SRL
FLAVOBETASI	006751	OPOCRIN SPA
FLEETOS	036748	LABORATORIOS CASEN-FLEET S.L.
FLOXALIN	024895	BIOPROGRESS PHARMA S.P.A.
GERMOZERO CLEAN	032233	CHEFARO PHARMA ITALIA S.R.L.
GERMOZERO DERMO	032230	CHEFARO PHARMA ITALIA S.R.L.
GINOTROSYD	035632	JOHNSON & JOHNSON S.P.A.
GLIMEPIRIDE EDMOND PHARMA	037558	EDMOND PHARMA S.R.L.
GLUTACEREBRO	013357	A.F.O.M. MEDICAL S.P.A.
IMAGOPAQUE	027877	GE HEALTHCARE S.R.L.
IODIO BIO CHEM	031143	BIO CHEM S.R.L.
ISOESS 5,3%	029364	BIEFFE MEDITAL S.P.A.
ISOK	023449	BIOPROGRESS S.P.A.
ISOTRETINOINA SANDOZ	036230	SANDOZ S.P.A.
ISTOCICLINA	022736	ORGANON ITALIA S.P.A.
ITACORTONE	020542	GHIMAS S.P.A.
ITRACONAZOLO QUALITI	037098	QUALITI (BURNLEY) LIMITED
ITTIOLO BIO CHEM	031145	BIO CHEM S.R.L.
LENIARTRIL	023862	SOCIETA' STABILIMENTO CHIMICO FARMACEUTICO MENDELEJEFF S.R.L.
LIDOCAINA	029215	AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA
LIDOCAINA CLORIDRATO	030022	AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA
LORATADINA MYLAN GENERICS	037556	MYLAN SPA
MARESPIN	020678	ABIOGEN PHARMA S.P.A.
MENACOR	021674	A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L.
MEPIFAR	036194	FARMARAND S.R.L.
METRAMINA	018103	ISTITUTO FARMACOTERAPICO ITALIANO SPA
MIAZIDE	021592	WYETH LEDERLE S.P.A.
MIDERM	027203	SOCIETA' STABILIMENTO CHIMICO FARMACEUTICO MENDELEJEFF S.R.L.
NECUTREXOL	036251	SANDOZ S.P.A.
NEOGONADIL BRUCO	023224	OPOCRIN SPA
NICIZINA	006340	PFIZER ITALIA S.R.L.
NIFESAL	029062	GERMED PHARMA S.P.A.
ODONTALGICO DR KNAPP	006438	MONTEFARMACO OTC S.P.A.
OMASPIR	034874	D.M.G. ITALIA S.R.L.
PARACETAMOLO QUALIFARMA	029761	QUALIFARMA S.R.L.
POLIFLUIDIL	035028	LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA' IGIENICO TERAPEUTICHE S.R.L.
POLIGALA E NARCEINA QUALIFARMA	029762	QUALIFARMA S.R.L.
PSORINASE	023283	IDI FARMACEUTICI S.R.L.
SILVERCEF	032980	FARMA UNO S.R.L.
SOLFATO FERROSO	030207	LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE S.R.L.
F.U.N.)	031465	S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO
SORBITOLO E MANNITOLO	030736	S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO
SORBITOLO E MANNITOLO	030755	NOVASELECT S.P.A.
SPREDIOL	034878	IST.FARM.BIOL.STRODER S.R.L.
SUCRAL	035643	BIOPROGRESS S.P.A.
SULINOL	024184	NUOVA ICT S.R.L.
SUPRATIROX	035819	MERCK SERONO S.P.A.

TAMSULOSINA FARMA 1	037009	FARMA 1 S.R.L.
TARKA	032384	ABBOTT SRL
THERMOGENE	008231	MONTEFARMACO SPA
TRESILTAN	036250	HEXAL S.P.A.
TROBICIN	022735	PFIZER ITALIA S.R.L.
UBIDENONE	027682	ESSETI FARMACEUTICI S.R.L.
VASOSTERONE	010316	AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA
VICKS TOSSE MUCOLITICO	035490	PROCTER & GAMBLE S.R.L.
VIT.B1 ANGELINI	005567	AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA
VITAMINA C ANGELINI	005569	AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA
VOLTAFLEX	037554	NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.P.A.
XANTIUM	025704	WYETH LEDERLE S.P.A.

10A14627

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 5 ottobre 2010.

Consultazione pubblica concernente l'approvazione del regolamento in materia di diritti di installazione di reti di comunicazione elettronica per collegamenti dorsali e coubicazione e condivisione di infrastrutture. (Deliberazione n. 510/10/CONS).

L'AUTORITÀ
PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione del Consiglio del 5 ottobre 2010;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;

Vista la legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione»;

Vista la delibera n. 217/01/CONS, del 24 maggio 2001, recante «Regolamento concernente l'accesso ai documenti», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 giugno 2001, n. 141 e successive modifiche;

Vista la delibera n. 453/03/CONS, recante il «Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2004;

Ritenuto opportuno consentire, ai sensi dell'art. 11 del codice, alle parti interessate di presentare le proprie osservazioni, sullo schema di provvedimento in oggetto, in un'ottica di maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa;

Udita la relazione dei commissari Nicola D'Angelo ed Enzo Savarese, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Avvio della consultazione pubblica

1. È indetta la consultazione pubblica sullo schema di regolamento in materia di diritti di installazione di reti di comunicazione elettronica per collegamenti dorsali e coubicazione e condivisione di infrastrutture (Allegato B alla presente delibera) nonché sullo schema di linee guida in tema di diritti di passaggio e accesso alle infrastrutture di posa (Allegato 1 allo schema di regolamento).

2. Le modalità di consultazione e gli schemi di provvedimento sottoposti a consultazione sono riportati, rispettivamente, negli allegati A, B (incluso il relativo Allegato 1), di cui costituiscono parte integrante e sostanziale. Il procedimento in oggetto si conclude entro 150 giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatte salve le sospensioni per le richieste di informazioni e documenti, calcolate sulla base delle date dei protocolli dell'Autorità in partenza ed in arrivo. I termini del procedimento possono essere prorogati dall'Autorità con determinazione motivata.

3. Le comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica dovranno essere inviate all'Autorità entro il termine tassativo di 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. Copia della presente delibera, comprensiva degli allegati, è depositata in libera visione del pubblico presso gli uffici dell'Autorità in Napoli, Centro direzionale, Isola B/5.

La presente delibera è pubblicata, priva degli allegati, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed integralmente nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

Napoli, 5 ottobre 2010

Il presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: SAVARESE - D'ANGELO

10A14822

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA DEL TERRITORIO

Pubblicazione sul sito *internet* della determinazione direttoriale 29 novembre 2010 inerente la revisione del classamento delle unità immobiliari urbane, site nel Comune di Lecce, ai sensi dell'articolo 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Si rende noto che in data 29 novembre 2010 è stata pubblicata sul sito internet dell'Agenzia del Territorio, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la determinazione direttoriale 29 novembre 2010, con la quale vengono attivati, ai sensi dell'art. 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, i processi di revisione del classamento e delle rendite delle unità immobiliari di proprietà privata, che tengono conto delle variazioni delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche degli immobili e del mutato contesto urbano, appartenenti al Comune di Lecce, per le microzone n. 1 e 2.

10A14734

Pubblicazione sul sito *internet* della determinazione direttoriale 30 novembre 2010 inerente la revisione del classamento delle unità immobiliari urbane, site nel territorio di Roma Capitale, ai sensi dell'articolo 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Si rende noto che in data 30 novembre 2010 è stata pubblicata sul sito internet dell'Agenzia del Territorio, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la determinazione direttoriale 30 novembre 2010, con la quale vengono attivati, ai sensi dell'art. 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, i processi di revisione del classamento e delle rendite delle unità immobiliari di proprietà privata, che tengono conto delle variazioni delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche degli immobili e del mutato contesto urbano, appartenenti al territorio di Roma Capitale, per le microzone n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 17, 18, 19, 20, 24 e 171.

10A14735

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Enalapril Idroclorotiazide Sandoz».

Estratto determinazione V&A.PC/II/812 del 16 novembre 2010

Specialità medicinale: ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ.

Confezioni:

A.I.C. n. 037486014/M - «20 mg + 6 mg compresse» 20 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 037486026/M - «20 mg + 6 mg compresse» 28 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 037486038/M - «20 mg + 6 mg compresse» 30 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 037486040/M - «20 mg + 6 mg compresse» 49 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 037486053/M - «20 mg + 6 mg compresse» 49×1 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 037486065/M - «20 mg + 6 mg compresse» 50 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 037486077/M - «20 mg + 6 mg compresse» 50×1 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 037486089/M - «20 mg + 6 mg compresse» 98 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 037486091/M - «20 mg + 6 mg compresse» 100 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 037486103/M - «20 mg + 6 mg compresse» 100×1 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 037486115/M - «20 mg + 6 mg compresse» 14 compresse in blister AL/AL.

Titolare AIC: Sandoz S.P.A.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DK/H/0671/001/II/020 - DK/H/0671/001/R/001.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: armonizzazione del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo e delle etichette in seguito alla decisione del PhVWP relativa all'uso dell'ACE inibitore durante la gravidanza e l'allattamento.

Ulteriori modifiche apportate con la procedura di rinnovo.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal centoventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A14472

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento. del medicinale «Stamaril»

Estratto determinazione V&A.PC/II/825 del 16 novembre 2010

Specialità medicinale: STAMARIL.

Confezioni:

A.I.C. n. 026970020 - «polvere e solvente per sospensione iniettabile» 1 flaconcino di polvere + 1 siringa preriempita di solvente;

A.I.C. n. 026970032 - «polvere e solvente per sospensione iniettabile» flacone polvere + siringa preriempita con due aghi separati.

Titolare AIC: Sanofi Pasteur MSD S.N.C.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0476/001/II/010.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: è autorizzata la modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni: 4.4 - 4.6 - 6.5. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A14473

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Singulair»

Estratto determinazione V&A.PC/II/823 del 16 novembre 2010

Specialità medicinale: SINGULAIR.

Confezioni:

A.I.C. n. 034001014/M - «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse;

A.I.C. n. 034001026/M - pediatrico blister 28 compresse masticabili 5 mg;

A.I.C. n. 034001038/M - 7 compresse masticabili da 4 mg in blister PVC/AL con calendario settimanale;

A.I.C. n. 034001040/M - 14 compresse masticabili da 4 mg in blister PVC/AL con calendario settimanale;

A.I.C. n. 034001053/M - 28 compresse masticabili da 4 mg in blister PVC/AL con calendario settimanale;

A.I.C. n. 034001065/M - 56 compresse masticabili da 4 mg in blister PVC/AL con calendario settimanale;

A.I.C. n. 034001077/M - 98 compresse masticabili da 4 mg in blister PVC/AL con calendario settimanale;

A.I.C. n. 034001089/M - 140 compresse masticabili da 4 mg in blister PVC/AL con calendario settimanale;

A.I.C. n. 034001091/M - 10 compresse masticabili da 4 mg in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 034001103/M - 20 compresse masticabili da 4 mg in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 034001115/M - 28 compresse masticabili da 4 mg in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 034001127/M - 30 compresse masticabili da 4 mg in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 034001139/M - 50 compresse masticabili da 4 mg in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 034001141/M - 100 compresse masticabili da 4 mg in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 034001154/M - 200 compresse masticabili da 4 mg in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 034001166/M - 49 compresse masticabili da 4 mg in blister monodose PVC/AL;

A.I.C. n. 034001178/M - 50 compresse masticabili da 4 mg in blister monodose PVC/AL;

A.I.C. n. 034001180/M - 56 compresse masticabili da 4 mg in blister monodose PVC/AL;

A.I.C. n. 034001192/M - 7 bustine di granulato da 4 mg;

A.I.C. n. 034001204/M - 20 bustine di granulato da 4 mg;

A.I.C. n. 034001216/M - 28 bustine di granulato da 4 mg;

A.I.C. n. 034001228/M - 30 bustine di granulato da 4 mg.

Titolare AIC: Merck Sharp e Dohme (Italia) S.P.A.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FI/H/0104/001-004/II/051 - FI/H/0104/001-004/II/052.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: è autorizzata la modifica degli stampati alle sezioni: 4.2 - 4.8 - 5.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e dei corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal centoventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A14474

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Trusopt»

Estratto determinazione V&A.PC/II/824 del 16 novembre 2010

Specialità medicinale: TRUSOPT.

Confezioni: A.I.C. n. 031848017/M - soluzione oftalmica 2% 5 ml in contenitore ocumeter plus.

Titolare AIC: Merck Sharp e Dohme (Italia) S.P.A.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0070/001/II/042 - FR/H/0070/001/R03.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: è autorizzata la modifica degli stampati alle sezioni: 4.4 - 4.8 - 6.4 del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dei corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e delle etichette. Ulteriori modifiche apportate con la procedura di rinnovo europeo. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal centottantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A14475

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Montegen»

Estratto determinazione V&A.PC/II/822 del 16 novembre 2010

Specialità medicinale: MONTEGEN.

Confezioni:

A.I.C. n. 034003018 - blister 28 compresse film rivestite 10 mg;

A.I.C. n. 034003020 - pediatrico blister 28 compresse masticabili 5 mg;

A.I.C. n. 034003032/M - 7 compresse masticabili da 4 mg in blister PVC/AL con calendario settimanale;

A.I.C. n. 034003044/M - 14 compresse masticabili da 4 mg in blister PVC/AL con calendario settimanale;

A.I.C. n. 034003057/M - 28 compresse masticabili da 4 mg in blister PVC/AL con calendario settimanale;

A.I.C. n. 034003069/M - 56 compresse masticabili da 4 mg in blister PVC/AL con calendario settimanale;

A.I.C. n. 034003071/M - 98 compresse masticabili da 4 mg in blister PVC/AL con calendario settimanale;

A.I.C. n. 034003083/M - 140 compresse masticabili da 4 mg in blister PVC/AL con calendario settimanale;

A.I.C. n. 034003095/M - 10 compresse masticabili da 4 mg in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 034003107/M - 20 compresse masticabili da 4 mg in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 034003119/M - 28 compresse masticabili da 4 mg in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 034003121/M - 30 compresse masticabili da 4 mg in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 034003133/M - 50 compresse masticabili da 4 mg in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 034003145/M - 100 compresse masticabili da 4 mg in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 034003158/M - 200 compresse masticabili da 4 mg in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 034003160/M - 49 compresse masticabili da 4 mg in blister monodose PVC/AL;

A.I.C. n. 034003172/M - 50 compresse masticabili da 4 mg in blister monodose PVC/AL;

A.I.C. n. 034003184/M - 56 compresse masticabili da 4 mg in blister monodose PVC/AL;

A.I.C. n. 034003196/M - 7 bustine di granulato da 4 mg;

A.I.C. n. 034003208/M - 20 bustine di granulato da 4 mg;

A.I.C. n. 034003210/M - 28 bustine di granulato da 4 mg;

A.I.C. n. 034003222/M - 30 bustine di granulato da 4 mg.

Titolare AIC: Istituto Gentili S.P.A.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FI/H/0104/001-004/II/051 - FI/H/0104/001-004/II/052.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: è autorizzata la modifica degli stampati alle sezioni: 4.2 - 4.8 - 5.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e dei corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal centoventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A14476

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale Sermion, 30 mg 30 comprimate filmate (1 blister 30 comprimate).

Estratto determinazione V&A/PC - IP n. 463 del l'11 novembre 2010

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale SERMION, 30 mg 30 comprimate filmate (1 blister 30 comprimate) dalla Romania con numero di autorizzazione 7342/2006/01, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore : 4Pharma S.r.l. Piazza Plebiscito, 4 - 67039 Sulmona (Aquila).

Confezione: Sermion «30 mg compresse rivestite con film» 30 compresse.

Codice A.I.C. n. 039934017 (in base 10) 162Q21 (in base 32).

Forma Farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: ogni compressa rivestita contiene:

principio attivo: nicergolina 30 mg;

eccipienti: calcio fosfato bibasico, carbossimetilcellulosa sodica, cellulosa microcristallina, magnesio stearato, ipromellosa, silicone, titanio biossido (E 171), macrogol 6000, ossido di ferro giallo (E 172);

Indicazioni terapeutiche: decadimento cognitivo di grado lieve da patologie di origine vascolare nell'anziano.

Riconfezionamento secondario: è autorizzato confezionamento secondario presso l'officina De salute S.r.l. Via Antonio Biasini, 26 - 26015 - Soresina (CR);

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: sermion «30 mg compresse rivestite con film» 30 compresse;

codice A.I.C. n. 039934017;

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: Sermion «30 mg compresse rivestite con film» 30 compresse;

codice A.I.C. n. 039934017;

RR – medicinale soggetto a prescrizione medica;

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A14620

Comunicato di rettifica relativo alla variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Calcitonina Sandoz».

Nell'estratto determinazione V & A.PC/II/806 dell'8 novembre 2010 relativo al medicinale CALCITONINA SANDOZ pubblicato nel Supplemento ordinario n. 261 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 279 del 29 novembre 2010, dove è scritto: «N. Procedura Mutuo Riconoscimento: IE/H/01117/003/II/051», leggasi: «N. Procedura Mutuo Riconoscimento: IE7H/01117/003 - 004/II/051».

10A14621

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Lukair»

Estratto determinazione V&A.PC/11/817 del 16 novembre 2010

Specialità medicinale: Lukair.

Titolare AIC: Merck Sharp e Dohme (Italia) S.P.A.

Confezioni:

034002016 - Blister 28 compresse film rivestite 10 mg;

034002028 - Pediatrico blister 28 compresse masticabili 5 mg.

N° procedura mutuo riconoscimento: FI/H/0104/001-002/II/051.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: è autorizzata la modifica degli stampati alle sezioni: 4.2 – 4.8 del Riassunto delle caratteristiche del prodotto e dei corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 120° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A14635

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Verifica di assoggettabilità ambientale delle ottimizzazioni progettuali della centrale termoelettrica localizzata nel comune di San Severo, presentate dalla società En Plus S.R.L.

Con la determinazione dirigenziale DVA-2010-00026924 dell'8 novembre 2010 del Direttore generale della Direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è stata disposta l'esclusione dall'applicazione della valutazione di impatto ambientale del progetto relativo alle ottimizzazioni progettuali della Centrale termoelettrica localizzata nel Comune di San Severo presentato dalla Società Ed Plus S.r.1.

Il testo integrale della citata determinazione dirigenziale è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare all'indirizzo: http://www.minambiente.it.

Detta determinazione dirigenziale può essere impugnata dinanzi al TAR entro sessanta giorni, o con ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto sulla *Gazzetta Ufficiale*.

10A14284

Verifica di assoggettabilità ambientale del progetto di Linea ferroviaria Taranto-Metaponto, variante di tracciato per la realizzazione del nuovo ponte sul fiume Bradano.

Con la determinazione direttoriale DVA-2010-002211 dell'11 novembre 2010 della Direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è stata disposta la non assoggettabilità a V.I.A. del progetto Linea ferroviaria Taranto-Metaponto, variante di tracciato per la realizzazione del nuovo ponte sul fiume Bradano al km 39+457 presentato dalla Società ITALFERR con sede in via Marsala, 29 - 00185 Roma.

Il testo integrale della citata determinazione direttoriale è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://www.minambiente.it/; detta determinazione direttoriale può essere impugnata dinanzi al TAR entro sessanta giorni, o con ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto sulla *Gazzetta Ufficiale*.

10A14285

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 23 novembre 2010

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 23 novembre 2010

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3496
Yen	112,50
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,680
Corona danese	7,4553
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,84795
Fiorino ungherese	275,30
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7096
Zloty polacco	3,9543
Nuovo leu romeno	4,3113
Corona svedese	9,3865
Franco svizzero	1,3338
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,2070
Kuna croata	7,3970
Rublo russo	42,3040
Lira turca	1,9920
Dollaro australiano	1,3789
Real brasiliano	2,3388
Dollaro canadese	1,3799
Yuan cinese	8,9680
Dollaro di Hong Kong	10,4711
Rupia indonesiana	12129,30
Rupia indiana	61,5200
Won sudcoreano	1576,84
Peso messicano	16,7259
Ringgit malese	4,2365
Dollaro neozelandese	1,7626
Peso filippino	59,848
Dollaro di Singapore	1,7713
Baht tailandese	40,576
Rand sudafricano	9,5464

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A14622

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 24 novembre 2010

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 24 novembre 2010

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3339
Yen	111,28
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,688
Corona danese	7,4548
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,84380
Fiorino ungherese	275,58
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7094
Zloty polacco	3,9743
Nuovo leu romeno	4,3060
Corona svedese	9,2923
Franco svizzero	1,3276
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,1445
Kuna croata	7,4110
Rublo russo	41,8130
Lira turca	1,9755
Dollaro australiano	1,3632
Real brasiliano	2,3070
Dollaro canadese	1,3556
Yuan cinese	8,8762
Dollaro di Hong Kong	10,3485
Rupia indonesiana	11959,96
Rupia indiana	60,9700
Won sudcoreano	1532,62
Peso messicano	16,5844
Ringgit malese	4,1881
Dollaro neozelandese	1,7546
Peso filippino	58,800
Dollaro di Singapore	1,7476
Baht tailandese	40,076
Rand sudafricano	9,4755

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A14623

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 25 novembre 2010

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 25 novembre 2010

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3321
Yen	111,35
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,720
Corona danese	7,4558
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,84645
Fiorino ungherese	277,35
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7093
Zloty polacco	3,9789
Nuovo leu romeno	4,2995
Corona svedese	9,2705
Franco svizzero	1,3326
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,1275
Kuna croata	7,4150
Rublo russo	41,6510
Lira turca	1,9660
Dollaro australiano	1,3595
Real brasiliano	2,2902
Dollaro canadese	1,3454
Yuan cinese	8,8595
Dollaro di Hong Kong	10,3369
Rupia indonesiana	11944,66
Rupia indiana	60,7000
Won sudcoreano	1524,67
Peso messicano	16,4481
Ringgit malese	4,1800
Dollaro neozelandese	1,7547
Peso filippino	58,708
Dollaro di Singapore	1,7428
Baht tailandese	40,036
Rand sudafricano	9,3897

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A14624

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 26 novembre 2010

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3225
Yen	110,92
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,725
Corona danese	7,4540
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,84470
Fiorino ungherese	279,90
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7096
Zloty polacco	4,0275
Nuovo leu romeno	4,3125
Corona svedese	9,3070
Franco svizzero	1,3252
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,1770
Kuna croata	7,4218
Rublo russo	41,5390
Lira turca	1,9707
Dollaro australiano	1,3715
Real brasiliano	2,2862
Dollaro canadese	1,3523
Yuan cinese	8,8178
Dollaro di Hong Kong	10,2671
Rupia indonesiana	11919,98
Rupia indiana	60,6430
Won sudcoreano	1539,23
Peso messicano	16,5244
Ringgit malese	4,1830
Dollaro neozelandese	1,7653
Peso filippino	58,626
Dollaro di Singapore	1,7455
Baht tailandese	40,065
Rand sudafricano	9,4290

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A14707

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 29 novembre 2010

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3146
Yen	110,73
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,758
Corona danese	7,4543
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,84400
Fiorino ungherese	280,58
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7096
Zloty polacco	4,0476
Nuovo leu romeno	4,2943
Corona svedese	9,2205
Franco svizzero	1,3186
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,1285
Kuna croata	7,4275
Rublo russo	41,1575
Lira turca	1,9745
Dollaro australiano	1,3662
Real brasiliano	2,2739
Dollaro canadese	1,3429
Yuan cinese	8,7560
Dollaro di Hong Kong	10,2056
Rupia indonesiana	11867,78
Rupia indiana	60,3950
Won sudcoreano	1523,23
Peso messicano	16,4621
Ringgit malese	4,1535
Dollaro neozelandese	1,7640
Peso filippino	58,310
Dollaro di Singapore	1,7350
Baht tailandese	39,694
Rand sudafricano	9,3852

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A14708

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Avviso relativo all'annullamento di alcuni biglietti della lotteria Italia 2010, oggetto di furto.

I biglietti della lotteria Italia 2010 di seguito indicati vengono annullati perché oggetto di furto e non daranno diritto all'eventuale possessore di reclamare il premio:

Serie	dal n.	al n.	quantità
D	280301	280320	20
E	269101	269120	20

10A14820

Annullamento di alcuni biglietti delle Lotterie nazionali ad estrazione istantanea

I biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea di seguito indicati vengono annullati perché oggetto di furto e non daranno diritto al possessore di reclamare l'eventuale premio:

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "MEGAMILIARDARIO"

blocchetto numero	biglietti dal	al
96172	000	029
96173	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "VIVERE ALLA GRANDE"

blocchetto numero	biglietti dal	al
460385	000	029
460386	000	029
460387	000	029
434457	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "SBANCA TUTTO"

blocchetto numero	biglietti dal	al
1622009	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "MILIARDARIO"

blocchetto numero	biglietti dal	al
141106	000	059
141107	000	059
141108	000	059
141109	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "TURISTA PER SEMPRE"

blocchetto numero	biglietti dal	al
5553163	000	059
5553164	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "PRENDI TUTTO"

blocchetto numero	biglietti dal	al
6337898	000	059
6337899	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "L'EREDITA'

blocchetto numero	biglietti dal	al
329060	000	099

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"L'ALBERO DEI PREMI"

blocchetto numero	**biglietti dal**	**al**
1062894	000	099
1062895	000	099

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"BOWLING"

blocchetto numero	**biglietti dal**	**al**
648322	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"LA FORTUNA GIRA"

blocchetto numero	**biglietti dal**	**al**
17377	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"SETTE E MEZZO"

blocchetto numero	**biglietti dal**	**al**
22685	000	299

10A14821

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Conferma della designazione di Eco European Certifying Organization S.p.A. quale organismo notificato per la certificazione dei recipienti a pressione trasportabili

Con decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici in data 8 novembre 2010, ECO European Certifying Organization S.p.a., con sede in via Mengolina 33 - Faenza (Ravenna), già designato quale organismo notificato ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 2 febbraio 2002 n. 23, è autorizzato a rilasciare la certificazione di conformità delle attrezzature a pressione trasportabili, in conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, in applicazione delle procedure di valutazione previste dall'allegato IV, parte I, parte II e parte III del sopraccitato decreto legislativo.

La presente autorizzazione conferma la precedente ed ha validità di tre anni dalla data di scadenza della precedente autorizzazione.

10A14286

Conferma della designazione di Italcert s.r.l. quale organismo notificato per la certificazione dei recipienti a pressione trasportabili

Con decreto del Capo del dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici in data 8 novembre 2010, Italcert S.r.1., con sede in viale Sarca 336 - Milano, già designato quale organismo notificato ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 2 febbraio 2002 n. 23, è autorizzato a rilasciare la certificazione di conformità delle attrezzature a pressione trasportabili, in conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, in applicazione delle procedure di valutazione previste dall'allegato IV, parte I, parte II e parte III del sopraccitato decreto legislativo.

La presente autorizzazione conferma la precedente ed ha validità di tre anni dalla data di scadenza della precedente autorizzazione.

10A14287

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di modifica della denominazione di origine controllata Campidano di Terralba o Terralba e del relativo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata della Regione autonoma Sardegna intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata Campidano di Terralba o Terralba;

Ha espresso, nella riunione dei giorni 23 e 24 settembre 2010, presente il funzionario della Regione Sardegna, parere favorevole alla suddetta istanza, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di seguito annesso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della citata proposta di disciplinare di produzione.

ANNESSO

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "CAMPIDANO DI TERRALBA" O "TERRALBA"

Articolo 1

(Denominazione e vini)

La denominazione di origine controllata ‹‹Campidano di Terralba›› o ‹‹Terralba›› è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

‹‹Campidano di Terralba›› o ‹‹Terralba›› Bovale

‹‹Campidano di Terralba›› o ‹‹Terralba›› Bovale Riserva

‹‹Campidano di Terralba›› o ‹‹Terralba›› Bovale Superiore.

Articolo 2

(Base ampelografia)

I vini a denominazione di origine controllata ‹‹Campidano di Terralba›› o ‹‹Terralba›› devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti costituiti per almeno l'85% dai vitigni Bovale (Bovaleddu) e/o Bovale grande, (Bovale di Spagna).

E' ammessa la presenza fino ad un massimo del 15% di uve provenienti da vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione nella Regione Sardegna.

Articolo 3

(Zona di produzione delle uve)

Le uve devono essere prodotte nell'ambito del territorio amministrativo dei comuni: Arbus, Baressa, Collinas, Gonnosfanadiga, Gonnoscodina, Marrubiu, Masullas, Mogoro, Morgongiori, Pabillonis, Palmas Arborea, Pompu, Sardara, San Gavino Monreale, Santa Giusta, San Nicolò d'Arcidano, Simala, Siris, Terralba, Uras, Villanovaforru, Guspini e Gonnostramatza.

Articolo 4

(Norme per la viticoltura)

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata ‹‹Campidano di Terralba›› o ‹‹Terralba›› devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e al vino le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerarsi esclusi i territori male esposti e quelli di debole spessore derivati da rocce compatte, i terreni salsi, quelli derivati da alluvioni recenti interessati dalla falda freatica e infine i terreni situati oltre i 400 metri s.l.m.

I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente e tradizionalmente usati o comunque atti ad assicurare le caratteristiche delle uve e dei vini previste nel presente disciplinare.

È vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l'irrigazione di soccorso.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini ‹‹Campidano di Terralba›› o ‹‹Terralba›› un titolo alcolometrico minimo naturale dell'11% vol. mentre per le tipologie "Superiore" e "Riserva" devono assicurare un titolo alcolometrico minimo naturale del 12%.

La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve essere superiore a 11 tonnellate. A detto limite anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

L'eccedenza del 20% non ha diritto alla denominazione di origine controllata, ma può confluire in una indicazione geografica tipica corrispondente se ne possiede le caratteristiche.

Fermo restando il limite sopra indicato la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite.

Articolo 5

(Norme per la vinificazione)

Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente articolo 3. L'imbottigliamento delle tipologie "superiore" e "riserva" deve essere effettuato nell'interno della zona delimitata di cui all'articolo 3 del presente disciplinare.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 70%. Qualora detta resa superi questo limite, ma non l'80%, l'eccedenza non avrà diritto alla DOC, ma può ricadere in una indicazione geografica tipica corrispondente qualora ne abbia le caratteristiche. Oltre la resa dell'80% decade il diritto a qualsiasi denominazione, sia essa DOC o IGT, per tutto il prodotto.

Nella vinificazione sono ammesse le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, compreso l'arricchimento, e comunque non in contrasto con le disposizioni di legge, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

I vini a denominazione di origine controllata ‹‹Campidano di Terralba›› o ‹‹Terralba›› Bovale e ‹‹Campidano di Terralba›› o ‹‹Terralba›› Bovale Superiore non possono essere immessi al consumo prima del 31 marzo successivo alla annata di produzione delle uve. Per la tipologia "Riserva" è previsto un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno due anni che decorre dal 1 novembre dell'anno di produzione delle uve .

Articolo 6

(caratteristiche al consumo)

I vini di cui all'articolo 1 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

‹‹Campidano di Terralba›› o ‹‹Terralba›› Bovale

-colore: rosso rubino più o meno chiaro;
-odore: intenso;
-sapore: asciutto, sapido, pieno, caratteristico;
-titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%; vol;
-acidità totale minima: 4,5 g/l
-estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

‹‹Campidano di Terralba›› o ‹‹Terralba›› Bovale Riserva:

-colore: rosso rubino intenso;
-odore: intenso;
-sapore: asciutto, sapido, pieno, caratteristico;
-titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5%;
-acidità totale minima: 4,5 g/l.
-estratto non riduttore minimo:26 g/l.

‹‹Campidano di Terralba›› o ‹‹Terralba›› Bovale Superiore:

-colore rosso rubino intenso;
-odore: intenso;
-sapore: asciutto, sapido, pieno, caratteristico;
-titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13%;
-acidità totale minima: 4,5 g/l.
- estratto non riduttore minimo: 26 g/l.

Articolo 7

(**Etichettatura, designazione e presentazione**)

Alle denominazioni di cui all'articolo 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato e similari.

Tuttavia è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito fare precedere alla denominazione di cui all'art 1 il nome geografico «SARDEGNA», così come previsto dal decreto ministeriale 31 marzo 2001.

Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata ‹‹Campidano di Terralba›› o ‹‹Terralba›› di cui all'articolo 1, è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Articolo 8

(Confezionamento)

Il vino a denominazione di origine controllata ‹‹Campidano di Terralba›› o ‹‹Terralba›› Bovale può essere immesso al consumo anche in recipienti alternativi al vetro di capacità nominale non superiore a litri 60 secondo quanto consentito dalle normative in vigore.

I vini a denominazione di origine controllata ‹‹Campidano di Terralba›› o ‹‹Terralba›› Bovale Superiore e ‹‹Campidano di Terralba›› o ‹‹Terralba›› Bovale Riserva devono essere immessi al consumo in bottiglie di vetro delle seguenti capacità: litri 0,375, litri 0,500, litri 0,750, litri 1,500, litri 3,000.

Per la tipologia "Riserva" è obbligatoria la chiusura con tappo in sughero.

10A14317

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di modifica della denominazione di origine controllata dei vini «Rossese di Dolceacqua» o «Dolceacqua» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dalla Coldiretti Imperia, Confagricoltura Sanremo e Confagricoltori Imperia, intesa ad ottenere la modifica della Denominazione di origine controllata dei vini «Rossese di Dolceacqua» o «Dolceacqua»;

Visto il parere favorevole della Regione Liguria sull'istanza di cui sopra;

Ha espresso, nella riunione del 13 ottobre 2010, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo annesso al presente parere.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della citata proposta di disciplinare di produzione.

ALLEGATO

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "ROSSESE DI DOLCEACQUA" O "DOLCEACQUA"

Articolo 1.

La Denominazione di Origine Controllata "Rossese di Dolceacqua" o "Dolceacqua" è riservato al vino rosso, anche nella tipologia "superiore", che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Articolo 2.

Il vino "Rossese di Dolceacqua" o "Dolceacqua" deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Rossese. Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve rosse, non aromatiche, provenienti da vitigni, idonei alla coltivazione per la Regione Liguria, presenti nei vigneti fino ad un massimo complessivo del 5%.

Articolo 3.

La zona di produzione del vino "Rossese di Dolceacqua" o "Dolceacqua" comprende in tutto i territori dei comuni di Dolceacqua, Apricale, Baiardo, Camporosso, Castelvittorio, Isolabona, Perinaldo, Pigna, Rocchetta Nervina, San Biagio della Cima e Soldano, nonché la frazione Vallecrosia Alta, del comune di Vallecrosia, e quella di Mortola Superiore, S. Bartolomeo – Carletti, Ville, Calandri, S. Lorenzo, S. Bernardo, Sant'Antonio, Sealza, Villatella, Calvo-S. Pancrazio, Torri, Verrandi e Calandria di Trucco del comune di Ventimiglia, e quella parte del territorio del comune di Vallebona che è situata sulla riva destra del torrente Borghetto.

Articolo 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino "Rossese di Dolceacqua" o "Dolceacqua" devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivante le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione allo schedario viticolo ai sensi della vigente normativa, unicamente i vigneti ubicati in terreni ben esposti, a quote non superiori ai 600 metri, con esclusione di quelli siti nei fondovalle. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

È vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l'irrigazione di soccorso.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino "Rossese di Dolceacqua" o "Dolceacqua" non deve essere superiore a t 9,00 di uve per ettaro di coltura specializzata.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell'11,50% vol al vino "Rossese di Dolceacqua" o "Dolceacqua", ed un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 12,00% vol al vino "Rossese di Dolceacqua" o "Dolceacqua" superiore.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite. A tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

Articolo 5.

Le operazioni di vinificazione e imbottigliamento devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona delimitata.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.
La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%.
Il vino "Rossese di Dolceacqua" o "Dolceacqua" superiore non può essere immesso al consumo prima del 1° novembre dell'anno successivo a quello della vendemmia.

Articolo 6.

Il vino "Rossese di Dolceacqua" o "Dolceacqua", all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino, granato se invecchiato;
odore: vinoso intenso, ma delicato, caratteristico;
sapore: morbido; aromatico, caldo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23 g/l.
Il vino "Rossese di Dolceacqua" o "Dolceacqua" che si fregia della qualificazione aggiuntiva "superiore" all'atto dell'immissione al consumo deve avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 13,00% vol.

Articolo 7.

Ai vini a Denominazione di Origine di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato" e similari. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
È inoltre consentito l'uso delle "menzioni geografiche aggiuntive" definite nell'allegato al presente disciplinare di produzione.
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vino "Rossese di Dolceacqua" o "Dolceacqua" deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve, purché veritiera e documentabile.

Articolo 8.

Confezionamento: è consentito l'uso di bottiglie in vetro aventi capienza massima di litri 12.
Tappatura: in base alle norme vigenti, è escluso l'uso del tappo a corona.

Allegato delle menzioni geografiche aggiuntive DOC “Rossese di Dolceacqua” o “Dolceacqua”

COMUNE	INDICAZIONE GEOGRAFICA TOPONOMASTICA
SOLDANO	PINI
	BRAMUSA
	GALEAE
	BERAGNA
	LUVAIRA
	FERENGHE’
	FOULAVIN
	SAN MARTINO
SAN BIAGIO DELLA CIMA	POSAU’
	LUVAIRA
	NOUVILLA
	BERNA
	BUSCARRA
	GARIBAUDO
	CROVAIROLA
PERINALDO	CURLI
	SAVOIA
	ALPICELLA
VENTIMIGLIA	PIEMATTUN
	ROASSO
	SETTE CAMINI
CAMPOROSSO	LUVAIRA
	MIGLIARINA
	PIAN DEL VESCOVO
	TRINCERIA
	MONTE CURTO
	BRUNETTI
DOLCEACQUA	ARCAGNA
	TRAMONTINA
	MORGHE
	ROSA
	POZZUOLO
	ARMETTA
	RUCHIN
	CIAN DA MARCHESA
	PEVERELLI
	SAN MARTINO
VALLECROSIA	SANTA CROCE

10A14318

PARCO NAZIONALE DELL'ASINARA

Pubblicazione del Piano del Parco sul proprio sito istituzionale.

Si avvisano tutte le persone interessate, operatori della fruizione turistica dell'Ente Parco Nazionale dell'Asinara, visitatori che hanno piacere di recarsi sull'isola a visitare il Parco Nazionale dell'Asinara - Area Marina Protetta, che a norma dell'art. 12, comma 8 della legge n. 394/1991 e dell'art. 32 della legge n. 69/2009, sul sito istituzionale dell'Ente Parco Nazionale dell'Asinara, http://www.parcoasinara.org/, è presente ed è consultabile il «Piano del Parco» composto dai seguenti documenti:

relazione generale;

sistema ambientale;

sistema storico culturale insediativo;

norme di attuazione del piano 5 maggio 2008;

cartografia.

10A14288

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-286) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00